Digitized by Google

BIBLIOTECA
TORIA MODERNA
ONTEMPORANEA

21
3 G
27

Digitized by Google

Digitized by Google

BIBLIOTECA
DI STORIA MODERNA
E CONTEMPORANEA

21
3 G
27

Digitized by Google

21.3.6.27

RACCOLTA

DELLE

LEGGI E DISPOSIZIONI

DI

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

NELLO STATO PONTIFICIO

EMANATE DAL 1.° GENNAJO 1845
AL 31 MAGGIO 1846

1/48

VOLUME UNICO

ROMA
NELLA STAMPERIA DELLA R. C. A.
1849

Digitized by Google

Digitized by Google

(N.° 17919)

NOTIFICAZIONE

Mario, per la Misericordia Divina Vescovo di Frascati, della S.R.C.Card. Mattei, della Santità di N.S. GREGORIO PAPA XVI *Segretario per gli affari di Stato interni ec. ec.*

Il favore con cui dal pubblico venne ricevuta la Raccolta delle leggi e degli atti del Governo Pontificio, ed il comodo e profitto che ne ritrae chiunque abbia bisogno di conoscere le disposizioni governative, sono oggetto di vera soddisfazione al paterno animo della Santita' di Nostro Signore. Quindi nel costante desiderio di promuovere il bene de' suoi amatissimi sudditi, si degnò ordinare che un opera di tanta utilità venisse continuata.

Inerendo pertanto al Suo Sovrano volere, la Raccolta suddetta si pubblicherà anche in quest' anno, e conterrà gli atti emanati nel corso del precedente anno 1844: essi vi saranno riuniti secondo l' ordine della loro data già surrogato fin dal 1835 all' ordine per materie che attesa la moltiplicità delle leggi e disposizioni da inserirsi nei primi volumi, si trovò opportuno di adottare a tutto il 1834.

Lo stesso metodo sarà osservato per gli anni successivi: e tanto nel presente anno, quanto nei futuri la pubblicazione dei volumi si farà, come per lo passato, sotto la dipendenza e direzione di questa segreteria.

Dalla segreteria per gli affari di Stato interni il dì 2 di gennajo 1845.

MARIO CARD. MATTEI.

Digitized by Google

TAVOLA CRONOLOGICA

DELLE

LEGGI E DISPOSIZIONI

CONTENUTE NEL PRESENTE VOLUME

I titoli segnati coll' * indicano gli atti inseriti per estratto

N.	Data	Titolo delle Disposizioni	pag.
1	1845 gennajo 27	E' accordata alla comune di Ripe di celebrare una fiera nel dì 24 maggio di ogni anno in sostituzione di quelle disusate in tutti i martedì di settembre; che si dichiarano soppresse	1
2	detto 31	* E' accordata anche in quest' anno; come nei trascorsi, e colle stesse norme e discipline; che si leggono nel testo riportato per esteso negli antecedenti volumi della presente raccolta, il permesso della coltura dei tabacchi nel territorio del principato di Pontecorvo (notificazione del tesorierato 31 gennajo 1845)	3

N.	Data	Titolo delle Disposizioni	pag.
3	1845 gennajo 31	* *E' accordata anche in quest' anno, come nei trascorsi, e colle stesse norme e discipline, che si leggono nel testo riportato per esteso negli antecedenti volumi della presente raccolta, la coltura dei tabacchi nel territorio della delegazione di Benevento* (notificazione ed istruzioni del tesorierato del 31 gennajo 1845)	3
4	febbrajo 22	*Norme da osservarsi per la premiazione di qualità de' drappi di lana*	4
5	detto 24	* *E' accordato alla comune di Montefranco delegazione di Spoleto di poter celebrare ogni announ a fiera il dì 13 maggio* (notificazione del camerlengato 24 febbrajo 1845). .	10
6	detto 25	*Ordine circolare del tesorierato col quale si permette l' introduzione degli spilloni esteri la cui testa non sia minore di otto millimetri di diametro.*	id.
7	marzo 15	* *E' accordata anche in quest' anno la celebrazione della fiera di Senigallia colle stesse norme e discipline degli anni antecedenti* (notificazione e regolamento del tesorierato 15 marzo 1845). .	11
8	detto	*Permesso d' introduzione dall' estero di alcuni medicinali composti*	12

N.	Data	Titolo delle Disposizioni	Pag.
	1845		
9	Marzo 24	* *E' accordato alla comune di Gualdo Tadino di poter celebrare una fiera nel giorno 21 di marzo ; colla dichiarazione che restano limitate e ristrette ai soli giorni 8 maggio, 1 e 17 settembre le attuali tre fiere concedute in origine per più lunga durata* (notificazione del camerlengato dei 24 marzo 1845) .	15
10	detto 26	* *Nella Comune di Roncofreddo sono riattivate le disusate fiere dei 3 maggio , 14 settembre , e del martedì seguente la domenica di Pentecoste* (notificazione del camerlengato dei 26 marzo 1845)	id.
11	aprile 15	*Ordine circolare che determina il dazio a cui debba assoggettarsi il nitrato di soda, ed i colori in genere preparati con olio di lino , o di noce erudo o cotto con alcool.*	16
12	aprile 19	*Convenzione col real ducato di Modena di perfetta reciprocanza pel pagamento delle tasse marittime pei legni mercantili che approderanno in qualunque porto dei pontificj dominj.*	17
13	detto 25	* *E' accordato alla comune di Paganico di poter celebrare una fiera nel giorno 30 di agosto di ciascun anno* (notificazione del camerlengato dei 25 aprile 1845) . . .	18

N.	Data	Titolo delle Disposizioni	Pag.
	1845		
14	maggio 3	*Norme da osservarsi nei pagamenti de' censi camerali da presentarsi nella camera dei tributi nella vigilia e festa de' santi apostoli Pietro e Paolo*	19
15	detto 5	*Nella vista di facilitare le commerciali comunicazioni fra la città di Rieti dello Stato Pontificio e quella di Leonessa nel regno di Napoli, e favorire specialmente la nazionale pastorizia, si è dichiarata strada doganale la via che da Leonessa conduce a Morro sul confine Pontificio.*	25
16	detto 6	*Sono prescritte le stesse norme degli anni passati relativamente alla reposizione dei fieni e paglie, onde evitare gl' incendj* (notificazione di monsignor Governatore vice-Camerlengo, direttore generale di polizia del 6 maggio 1845)	27
17	detto 20	*Attesa la scarsezza delle sanguisughe in ragione del bisogno nell' esercizio dell' arte salutare ne resta vietata fino a nuov' ordine l' estrazione da qualunque luogo o punto dei dominj della santa Sede.*	id.
18	giugno 2	*Nella comune di Genazzano è instituita una fiera annua pel giorno 9 settembre* (notificazione del camerlengato del 2 giugno 1845) . . .	29

N.	Data	Titolo delle Disposizioni	Pag.
	1845		
19	Giugno 5	*Viene confermata per altri tre anni la disposizione relativa all' abbuono dei tre quarti del prezzo del sale ai salatori dei pesci di mare onde sempre più animare siffatta industria nazionale*	29
20	detto 6	*Convenzione conchiusa fra Sua Santità e S. A. R. il duca di Lucca sul reciproco arresto e consegna de' rei.* . .	33
21	detto 21	*Nella comune di Stimigliano è instituita una fiera annua pel giorno 21 maggio* (notificazione del camerlengato dei 21 giugno 1845). . .	46
22	detto	*Nella comune di Urbino è instituita una fiera annua pel giorno 18 di luglio* (notificazione del camerlengato dei 21 giugno 1845)	id.
23	detto 23	*Sono prescritte anche per la stagione di quest' anno, come per le trascorse, e colle stesse norme e discipline, che si leggono nel testo riportato per esteso negli antecedenti volumi della presente raccolta, le regole da osservarsi da tutti coloro, che vorranno bagnarsi nelle capanne, costruite per conto del governo sulla ripa del tevere* (notificazione di monsignor Governatore dei 23 giugno 1845)	id.

N.	Data	Titolo delle Disposizioni	pag.
	1845		
24	Luglio 2	*Pubblicazione di alcune utili riforme apportate in diversi articoli della vigente tariffa daziaria . . . . . .*	47
25	detto 5	*Schiarimenti sulla tassa barriera per i legni scarichi provenienti dall' estero . . .*	50
26	detto 8	*E' trasferita al dì 3 agosto la fiera, che nella comune di s. Stefano soleva celebrarsi il giorno 26 dicembre (notificazione del camerlengato 8 luglio 1845). . . . .*	51
27	detto 10	*E' accordato con apposite norme all' appaltatore della posta cavalli di Viterbo il privilegio esclusivo, altra volta concesso, di attaccare da Viterbo alla Montagna, ed a Montefiascone ai legni non in corsa postale ed ai carri i cavalli di ajuto . . . .*	id.
28	detto	*Regolamento con cui viene a migliorare il sistema della stazatura di legni marittimi.*	54
29	detto 31	*Circolare della Direzione generale delle dogane portante schiarimenti sulla vera applicazione da darsi alla nota 346 della vigente tariffa in quanto al trattamento sulla introduzione delle macchine inservienti alle arti e manifatture, e loro modelli . .*	61

N.	Data	Titolo delle Disposizioni	pag.
30	1845 agosto 22	*La fiera, che nella villa di Sasso si celebra in settembre per tre giorni consecutivi avrà principio il dì 8 dello stesso mese e si proseguirà nei successivi giorni 9 e 10 come erasi sempre praticato per lo addietro* (notificazione del camerlengato dei 22 agosto 1845) . . .	63
31	detto 27	*La celebrazione della fiera del giorno 7 di agosto è trasferita nell' interno del comune di Castel Fidardo, e quindi non avrà più luogo nella villa delle Crocette* (notificazione del camerlengato dei 27 agosto 1845) . . .	id.
32	settembre 10	*Ordinanza della segreteria per gli affari di Stato interni contenente delle disposizioni dirette a rendere più spedito il corso de' giudizi sindacatorii dei conti camerali* .	64
33	detto 15	*Circolare del Tesorierato sulle ritenute da farsi ai militari di finanza sotto processo.* .	65
34	detto 20	*Disposizioni concernenti il trattamento daziario della stearina, e delle candele steariche*	67
35	ottobre 20	*Il dazio dei saponi profumati esteri è portato dagli scudi sette e bajocchi cinquanta a scudi quindici le cento libre* . .	68

N.	Data	Titolo delle Disposizioni	pag.
36	1845 novemb. 29	* *E' accordato anche in quest' anno, come ne' trascorsi e colle stesse norme e discipline, che si leggono nel testo riportato per esteso negli antecedenti volumi della presente raccolta, il permesso della coltura dei tabacchi in determinati territorj dello Stato Pontificio* (notificazione del tesorierato 29 novembre 1845)	69
37	dicembre 4	* *E' accordato in Mirabello appodiato della comune di s. Agostino legazione di Bologna la celebrazione di una fiera annua nel secondo giovedì di ottobre* (notificazione del camerlengato 4 dicembre 1845)	id.
38	detto 28	*Disposizioni della segreteria per gli affari di Stato interni relative ai regolamenti pel corpo dei vigili di Roma* .	70
39	detto 31	*Si ripetono le norme colle quali si esige, che anche nell' anno corrente, come nei trascorsi debbano darsi alla deputazione dell' annona e grascia le assegne di tutte le tenute dell' agro romano tanto coltivate quanto incoltivate*	123

N.	Data	Titolo delle Disposizioni	pag.
40	1846 gennajo 1	*Istruzioni della Presidenza del Censo relative ai requisiti che si richieggono per essere eletti ingegneri ispettori di prima e seconda classe, e commessi delle ispezioni, in coerenza al disposto degli articoli 7 e 17 del regolamento 10 dicembre 1844 n.° 33185*	126
41	detto 2	*E' accordato alla comune di Monte s. Pietro Morico di celebrare un' annua fiera nel giorno 16 luglio* (notificazione del camerlengato dei 2 gennajo 1846)	139
42	detto 8	*In Mirabello oppodiato della comune di s. Agostino legazione di Bologna potrà celebrarsi una fiera annua nel secondo giovedì di luglio* (notificazione del camerlengato degli 8 gennajo 1846) . .	id.
43	gennajo 21	*Disposizioni risguardanti l' esenzione della dativa reale accordata sulle case da fabbricarsi in Ancona* . . .	140
44	detto 26	*E' accordato alla comune di Filottrano di poter celebrare una fiera annua nel giorno 29 settembre.*	142

N.	Data	Titolo delle Disposizioni	pag.
45	1846 febbraro 3	* *E' accordata anche in quest' anno, come nei trascorsi e colle stesse norme e discipline, che si leggono nel testo riportato per esteso negli antecedenti volumi della presente raccolta, la coltura dei tabacchi nel territorio del principato di Pontecorvo* (notificazione del tesorierato dei 3 febbrajo 1846) . . .	144
46	detto 12	* *E' accordato alla comune di Roncofreddo di poter celebrare un mercato nel lunedì di ciascuna settimana* (notificazione del camerlengato dei 12 febbrajo 1846) . . .	id.
47	detto 19	*E' riattivato nella comune di Amaldola il mercato settimanale, di cui godeva in tutti i mercoledì fra l' anno* (notificazione del camerlengato dei 19 febbrajo 1846) . .	id.
48	detto 26	*Disposizioni risguardanti la preniazione di qualità dei drappi di lana*	143
49	detto 28	*E' accordata la esenzione della ditiva reale tanto per quelle case che dalla pubblicazione della presente si fabbricheranno in Civitavecchia di tuta nuova costruzione anche in ulteriori spazi che la tesoreria generale si occuperà di assegnare, quanto per la parte che verrà aggiunta a quelle tuttora esistenti, ove si tratti di ampliazione* . .	152

N.	Data	Titolo delle Disposizioni	pag.
50	1846 febbraro 28	*Vien fatto comune alla città di Ancona il privilegio accordato alla città di Civitavecchia circa l' esenzione della dativa reale sulle nuove case da fabbricarsi*	155
51	detto	*Nella introduzione della magnesia inglese permessa colla notificazione 15 marzo 1845 non potrà il genere essere diretto, nè consegnato, che ai soli farmacisti approvati, e sempre in seguela della solita visita dei periti sanitarii* .	158
52	marzo 15	* *E' accordato anche in quest' anno, e colle solite norme e discipline, che si leggono riportate per esteso negli antecedenti volumi di questa raccolta, il permesso di celebrare la solita fiera di Senigallia* (notificazione e regolamento del tesorierato dei 15 marzo 1846)	159
53	detto 17	* *Nella comune di Ostellato potrà celebrarsi un mercato in tutti i mercoledì di ogni settimana* (notificazione del camerlengato dei 17 marzo 1846)	id.
54	detto 21	*Circolare della segreteria degli affari di stato interni sull' abuso de' pubblici impiegati di allontanarsi arbitrariamente dal posto*	160

N.	Data	Titolo delle Disposizioni	pag.
55	1846 marzo 28	*Provvidenze sulla illuminazione a gas introdottasi in qualche abitazione, ed altra località della capitale con gasoj eretti nell' interno dell' abitato.*	161
56	aprile 7	*E' confermato al ven. ospizio apostolico di s. Michele a ripa per altro decennio il privilegio esclusivo di stampare e vendere in tutto lo Stato i libri scolastici, e le horae diurnae breviarii romani* . .	165
57	detto 14	*E' accordato alla comune di Montasola di celebrare una fiera annua nel lunedì successivo alla terza domenica di novembre* (notificazione del camerlengato dei 14 aprile 1846)	166
58	detto	*E' accordato alla comune di Poggio Catino di poter celebrare una fiera annua nel lunedì e martedì successivi alla terza domenica di maggio* (notificazione del camerlengato dei 14 aprile 1846)	id.
59	detto 22	*A comodo del commercio è riattivata la dogana di boltettone in Pilastri*	167

N.	Data	Titolo delle Disposizioni	pag.
60	1846 aprile 30	*Nuova tariffa analoga al regolamento pubblicato il 7 maggio 1842 dalla presidenza del Censo sulla redazione dei tipi dei terreni da presentarsi dalle parti volturanti ne' casi di divisione di proprietà, rettifica di confini, e correzioni di mappe* . .	168
61	maggio 4	* *Sono limitate al solo lunedì e martedì successivi alla solennità della SSma Trinità, ed ai giorni 26 27 28 e 29 di marzo le fiere concedute in origine alla comune di Anagni per lungo periodo di tempo, ed è instituita in vece nella stessa comune una fiera d' aver luogo nel secondo lunedì, e susseguente martedì del mese di maggio* (notificazione del camerlengato dei 4 maggio 1846) . . .	176
62	detto 5	* *Sono prescritte anche in quest' anno le stesse norme e discipline, come nei trascorsi relativamente alla reposizione dei fieni e paglie* (editto di monsignor governatore di Roma direttore generale di polizia dei 5 maggio 1846).	177
63	detto 12	*Norme da osservarsi nei pagamenti de' censi camerali da presentarsi nella camera dei tributi nella vigilia e festa dei santi apostoli Pietro e Paolo.*	id.

Digitized by Google

(N.° 1.) *E' accordato alla comune di Ripe di celebrare una fiera nel dì 24 maggio di ogni anno in sostituzione di quelle disusate in tutti i martedì di settembre, che si dichiarano soppresse.*

27 gennajo 1845.

NOTIFICAZIONE

Tommaso di S. Maria in Via Lata Diacono Cardinale Riario Sforza della S. R. Chiesa Camerlengo.

Volendo Noi animare con qualunque più utile maniera d'incoraggiamento l'agricoltura ed il commercio, e conoscendo che le instituzioni delle pubbliche fiere e mercati nel riunire in uno stesso luogo i venditori ed i compratori mirano a questo scopo, facilitando le contrattazioni ed equilibrando i prezzi segnatamente dei generi cereali e di grascia, abbiamo accolto di buon grado l'istanza della comune di Ripe sostenuta dal voto del pubblico consiglio, e dal favorevole parere della legazione apostolica di Urbino e Pesaro e sua congregazione governativa per ottenere la riattivazione di una

fiera pel dì 24 maggio a vece di quelle, che colà si celebravano un tempo in tutti i martedì di settembre, e che andarono in disuso.

Quindi coll'oracolo della Santità di Nostro Signore Gregorio papa XVI felicemente regnante, e per l'autorità del Nostro ufficio di camerlengato abbiamo deliberato quanto siegue:

1. Nella comune di Ripe è attivata una fiera nel dì 24 maggio di ogni anno in sostituzione di quelle disusate in tutti i martedì di settembre, che si dichiarano soppresse; a condizione però che se questa fiera coincidesse con alcuna di quelle, che ricorrono nei luoghi posti entro il raggio delle venti miglia dovrà trasferirsi al giorno seguente.

2. Se in alcun anno il detto giorno fosse festivo di precetto, la fiera dovrà parimenti trasferirsi nel seguente giorno o celebrarsi nell'antecedente, avvertendo opportunamente il pubblico di quello preciso, che sarà sostituito al festivo.

3. Sono accordati a questa fiera tutti i privilegi e le esenzioni, che non si oppongono alle vigenti leggi doganali e di polizia.

La legazione apostolica di Urbino e Pesaro è incaricata della esecuzione delle presenti disposizioni.

Data in Roma in Camera apostolica li 27 gennajo 1845.

T. CARD. RIARIO SFORZA Camerlengo

B. Orsi uditore.

* (N.° 2.) *E' ACCORDATO anche in quest' anno, come nei trascorsi, e colle stesse norme e discipline, che si leggono nel testo riportato per esteso negli antecedenti volumi della presente raccolta, il permesso della coltura dei tabacchi nel territorio del principato di Pontecorvo* (notificazione del Tesorierato 31 gennajo 1845.)

* (N.° 3.) *E' ACCORDATO anche in quest' anno, come nei trascorsi, e colle stesse norme e discipline, che si leggono nel testo riportato per esteso negli antecedenti volumi della presente raccolta, la coltura dei tabacchi nel territorio della delegazione di Benevento* (notificazione ed istruzione del Tesorierato dei 31 gennajo 1845.)

(N°. 4.) *Norme da osservarsi per la premiazione di qualità de' drappi di lana.*

22 FEBBRAJO 1845.

NOTIFICAZIONE

Tommaso di S. Maria in Via Lata Diacono Cardinale Riario Sforza della S. R. Chiesa Camerlengo.

Volendosi che anche nel corrente anno 1845 abbia luogo la premiazione di qualità dei drappi di lana, e fermi nel proposito che tutti i fabbricatori aspiranti al conseguimento dei premii di quantità, debbano concorrere a quelli di qualità, abbiamo considerato e stabilito di provvedere nel medesimo tempo che, non essendo tutte le fabbriche dello Stato adattate a lavorare i panni fini di assoluta perfezione, e molte essendo dedicate prelativamente a lavorare qualità di drappi ordinarii od inferiori, acconci più comunemente all' uso delle rispettive contrade e popolazioni, possano i fabbricatori aspirare ai premii di qualità secondo la sovradesignata differenza di lavorazione, in ciascheduna esiggendo la corrispondente perfezione.

Quindi coll' oracolo della Santità di Nostro Si-

gnore Gregorio papa XVI felicemente regnante, e previe le intelligenze prese con monsignor pro-Tesoriere generale, abbiamo determinato e intendiamo doversi osservare le seguenti cose.

1. La premiazione di qualità sarà divisa in due classi, la prima di panni fini, la seconda di panni mezzo-fini ossia di media qualità.

2. Quel fabbricatore di tessuti di lana sia di Roma che dello Stato, il quale voglia concorrere alla prima classe, dovrà presentare tre paccotte di panni fini in portate non minori di ottanta, l'una delle quali in nero, e le altre tinte in lana, la prima in color bleu cupo, e la seconda in color verde drago scuro.

3. Se una almeno fra queste paccotte sarà dai Periti giudicata senza la menoma eccezione, tanto per il lanaggio e tessuto, che per il colore ed apparecchio, conseguirà ciaschedun fabbricatore in ragione delle tre paccotte o tutte perfette, od una almeno, il premio di scudi sessanta.

4. Quel fabbricatore che si decidesse a concorrere nella seconda classe, sarà obbligato di presentare due paccotte di panno, non minori di portate cinquanta, nè maggiore di sessantacinque, l'una tinta in nero, e l'altra tinta in lana marrone.

5. Se fra queste paccotte giudicheranno i Periti esservene una almeno di corrispondente perfetta lavorazione tanto per il lanaggio e tessuto, che per

il colore ed apparecchio, otterrà ciaschedun fabbricatore per le due paccotte al tutto perfette, od una almeno, il premio di Scudi trenta.

6. Una ulteriore premiazione di emulazione o paragone viene stabilita nella prima classe e rispettivamente nella seconda fra quelle paccotte, che giudicate meritevoli di premio, saranno in ognuna classe reputate le migliori fra tutte.

7. Il primo premio consisterà in scudi sessanta, ed il secondo in scudi quaranta nella prima classe: nella seconda poi il primo premio sarà di scudi trenta, ed il secondo in scudi venti.

8. I panni tanto della prima che della seconda classe dovranno essere secondo il costume contrassegnati in sui telari, avanti che siane terminata la tessitura, all'oggetto di dar luogo agl'incaricati di verificare le portate, e corredarli dei contrassegni medesimi, coi quali pur si guarentisce l'identità dei panni per i premii di quantità. E tali contrassegni dovranno essere collocati alla coda e non alla testa dei detti panni onde possano essere visibili ai periti innanzi che li assoggettino all'esame, dappoichè mancando siffatti contrassegni non solo non si ammetteranno al detto esame, ma andranno soggetti alla penale, come non fossero stati per niun modo presentati. Ed a maggior cautela ordiniamo che a piè della testata di ciascun panno ogni fabbricatore merchi in tela il panno stesso colle lettere

iniziali esprimenti il suo nome e cognome, numero e portate del ridetto panno perchè svolta la testata, oltre l'iscrizione per esteso, che dovrà apporvisi dopo ultimato, vi si rinvengano eziandio le sudette indicazioni poste nella tela.

9. I fabbricatori premiati saranno ricordati con onorevole menzione nel diario di Roma.

10. I fabbricatori, che concorrendo ai premii di quantità sono obbligati di concorrere eziandio ai presenti premii di qualità, dovranno col mezzo delle deputazioni dei drappi di lana, dove esistono, e dove non esistono, col mezzo dei Gonfalonieri locali, farci nota non più tardi di un mese dalla pubblicazione della presente notificazione, a quale fra le due classi dei premii fissate, intendano concorrere, essendo solamente permesso il concorrere all'una delle due classi.

11. Dopo questa dichiarazione non sarà lecito ai Periti di approvare per la seconda classe una paccotta di panno assegnata per la prima, perchè non riunisce in questa i requisiti voluti di perfezione, e viceversa una paccotta assegnata in seconda classe non potrà approvarsi per la prima, perchè abbia i requisiti di questa.

12. Giudicandosi poi dai periti le paccotte di panno nella prima o nella seconda classe, non aventi i requisiti voluti negli articoli 2. 3. 4. 5. e 8. rispettivamente, di modo che non meritassero verun pre-

mio, il fabbricatore, cui quelle appartengono, andrà soggetto ad una penale equivalente alla somma del rispettivo premio di qualità, che gli sarebbe spettata, se le paccotte fossero state approvate, la qual somma dovrà prelevarsi dal premio di quantità, che sarà per conseguire.

13. La direzione generale delle Dogane dovrà a quest' effetto ritenere a ciascun fabbricatore concorrente al premio di quantità la somma di scudi sessanta, finchè non abbia avuto luogo la premiazione di qualità, e se abbia luogo la penale, sarà la somma corrispondente ritenuta definitivamente dal tesoro, sottraendone la partita da quella dei premii di quantità.

14. Il fabbricatore, che in opposizione all'articolo 10 non si presentasse a dichiarare la sua volontà di concorrere ai premii di qualità, o effettivamente non vi concorresse, sarà immediatamente giudicato escluso dai beneficii della premiazione di quantità dal punto, che si verifichi l'una delle prevedute mancanze.

15. Non più tardi del giorno 31 agosto del corrente anno tanto i fabbricatori di Roma che dello Stato dovranno far giungere al nostro dicastero le paccotte dei panni destinate al concorso dei premii di qualità, ultimate e soppressate.

16. Questi drappi dovranno avere la testata nascosta mediante una o più piegature, cucite in

Digitized by Google

modo che non possa affatto conoscersi il nome, cognome, e domicilio del fabbricatore, i quali però dovranno per esteso esprimersi nella suddetta testata.

17. Queste paccotte saranno inoltre ricoperte da un involucro di tela greggia, cucite secondo l'uso all'intorno, sopra cui sarà scritto „ Concorso alla prima classe dei premii di qualità dei drappi di lana per l'anno 1845 „ e rispettivamente „ Concorso alla seconda classe dei premii di qualità dei drappi di lana per l'anno 1845. „.

18. L'esame sulla perfezione voluta nei drappi di lana presentati al concorso dei premii di qualita sarà fatto dai periti delle nostrane e delle estere manifatture dei drappi stessi, da scegliersi da Noi con intelligenza del ricordato monsignor pro-Tesoriere generale, ed il giudizio di quelli sarà pronunciato d'innanzi a Noi, assistendovi eziandìo il sullodato monsignor pro-Tesoriere, e con quelle rigorose discipline e forme, che furono già prescritte dal motu-proprio Sovrano dei 10 settembre 1816.

Ci lusinghiamo che il ceto de'fabbricatori dei drappi di lana sarà per dimostrarsi grato a queste benefiche provvidenze con l'ampliare e perfezionare generalmente i prodotti di questa importante manifattura.

Data in Roma in Camera apostolica li 22 feb. 1845.

T. CARD. RIARIO SFORZA Camerlengo

B. Orsi Uditore del Camerlengato.

Filippo Apollonj Segretario, e Cancelliere della R. C. A.

Digitized by Google

* (N.° 5.) *E' accordato alla comune di Monte Franco delegazione di Spoleto di potere celebrare ogni anno una fiera il dì 13 maggio* (notificazione del Camerlengato 24 febbrajo 1845.).

* (N.° 6.) *Ordine Circolare del Tesorierato col quale si permette l' introduzione degli spilloni esteri la cui testa non sia minore di otto millimetri di diametro.*

25 febbrajo 1845.

CIRCOLARE

Venne disposto dalle circolari 12 agosto 1843 num. 48670, e 9 febbrajo 1844 num. 58153, che gli spilloni con testa di smalto delle fabbriche di Bologna possono trapassare anche nelle provincie al di quà delle legazioni, purchè nella grossezza della testa non sieno minori del diametro di otto millimetri, e ciò si permise nel riflesso che punto essi non servono all'uso delle spille della privativa fabbrica d'Urbino.

Per indennità di ragione e per secondare le istan-

ze del commercio si dichiara ora, che viene permessa in tutte le provincie dello Stato la introduzione soggetta al dazio degli spilloni esteri di qualunque qualità, limitatamente però sempre alla indicata grossezza di otto millimetri.

La presente, di cui si accuserà ricevimento, sarà diramata a tutte le dogane, e trascritta nel registro degli ordini e delle circolari.

Roma 25 febbrajo 1845.

G. ANTONELLI pro-Tesoriere generale.

(N.° 7.) *E' ACCORDATA anche in quest'anno la celebrazione della fiera di Senigallia colle stesse norme e discipline degli anni antecedenti* (notificazione e regolamento del Tesorierato 15 marzo 1845.)

(N.° 8.) *Permesso d'introduzione dall'estero di alcuni medicinali composti.*

15 marzo 1845.

NOTIFICAZIONE

Giacomo Antonelli prelato domestico, referendario dell'una e dell'altra Segnatura, protonotario Apostolico della SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE *e Sua R. C. pro-Tesoriere generale.*

Stante il più esteso uso che si fa attualmente nelle diverse arti e mestieri di alcune droghe medicinali e preparati chimici, la cui composizione non si ottiene generalmente nei laboratorii dello Stato, la congregazione speciale di sanità ha tolto il divieto alla introduzione degli articoli appresso notati.

Ha egualmente dichiarato che possono ammettersi, ma in piccolo peso soltanto, quei medicinali semplici o composti che sieno commessi per particolare uso di qualche individuo, tuttocchè proibiti.

Tanto per questi, quanto per le droghe o preparati di cui sopra, debbe precedere allo sdazio la solita ispezione del visitatore sanitario, il quale di-

chiari la buona qualità degli uui, e la commerciabilità degli altri, come si è fin quì praticato.

Data dalla nostra residenza di Monte Citorio questo dì 15 marzo 1845.

G. ANTONELLI pro-Tesoriere generale.

Angelo Maria Vannini Commissario generale della R. C. A.

Nota dei medicinali composti di cui si permette la introduzione dall' estero.

Acetato di piombo. (zucchero di Saturno)
Acetato di rame. (verde eterno)
Acido acetico tratto dal legno.
Acido azotico. (acido nitrico)
Acido citrico.
Acido cloritrico. (acido muriatico)
Acido ossalico.
Acido solforico. (olio di vetriuolo)
Acido tartarico.
Acque minerali di recoaro, della civillina, del tettuccio, della torretta ec.
Alcaloidi in genere. (esclusa la china, che facilmente può ottenersi dal solfato)

Azotato di stronziana. (nitrato di stronziana)
Bicloruro di mercurio. (sublimato corrosivo)
Biossalato di potassa. (sale di acetosella)
Bleù di Prussia. (ciano ferrato di perossido di ferro)
Borace. (sottoborato di soda)
Bromo.
Bromuro di potassio.
Calisaja in cannelli, e piana (china)
Calisaja fibrosa di Cartagena.
Carbonato di potassa impuro. (potassa d' Ungheria)
China grigia di Loxa.
China pitaya.
Cinabro imperiale, e della China. (per solo uso degli artisti)
Clorato di potassa.
Cloruro di calce.
Cloruro di stagno. (sale di stagno)
Creosota di billard, o di reikenebak.
Cromato di piombo. (giallo di cromo)
Cromato di potassa.
Deutossido di mercurio. (precipitato rosso)
Fosforo.
Guanuco fino. (china)
Jodio.
Jodoidrato di potassa.
Litargirio, (ossido di piombo, minio)

Magnesia inglese.
Olio essenziale.
Potassio.
Prussiato di potassa. (ciano ferrato di potassa)
Sale ammoniaco.
Solfato di chinina.
Solfato di rame. (vetriuolo bleù)
Sotto acetato di rame. (verderame di Marsiglia)
Tornasole-lacca.
Zucchero di latte.
Zucchero di tartaro.

---

* (N.° 9.) *E' accordato alla comune di Gualdo Tadino di poter celebrare una fiera nel giorno 21 di marzo; colla dichiarazione che restano limitate e ristrette ai soli giorni 8 maggio, 1 e 17 settembre le attuali tre fiere concedute in origine per più lunga durata* (notificazione del Camerlengato dei 24 marzo 1845.)

---

* (N.° 10.) *Nella comune di Roncofreddo sono riattivate le disusate fiere dei 3 maggio, 14 settembre, e del martedì seguente la domenica di Pentecoste* (notificazione del Camerlengato dei 26 marzo 1845.)

(N.° 11.) *Ordine circolare che determina il dazio a cui debba assoggettarsi il nitrato di soda, ed i colori in genere preparati con olio di lino, o di noce crudo o cotto, con alcool.*

È stato fatto quesito a quale dazio debba soggettarsi il *nitrato di soda*, articolo non contemplato in tariffa, e quale sia il trattamento da darsi ai *colori* in genere *preparati con olio di lino o di noce crudo o cotto, con alcool ec.*, che si producono in commercio dentro piccoli vasetti, o in vescichette.

Quanto al primo articolo, essendo il medesimo un prodotto spontaneo della natura, come lo è il *natrone*, e servendo come quello in uso delle arti, e de'mestieri, si dichiara, che debba tassarsi allo stesso dazio del natrone, di cinque bajocchi cioè le 100 libbre.

Rispetto poi ai colori, visto che li medesimi siffattamente preparati non solamente sono atti alla pittura a olio, ma servono eziandio a levigare la superficie di corpi, devono trattarsi come ogni altra vernicie, e cioè a scudi quindici le 100. libbre giusta la nota 258 della tariffa.

La presente di cui sarà accusato ricevimento, verrà diramata alle Dogane, e trascritta nel registro degli ordini e delle circolari.

Roma 15 Aprile 1845.

GIACOMO ANTONELLI pro-Tesoriere generale.

Digitized by Google

(N.° 12.) *Convenzione col real Ducato di Modena di perfetta reciprocanza pel pagamento delle tasse marittime pei legni mercantili che approderanno in qualunque porto dei pontificj dominj.*

19 aprile 1845.

NOTIFICAZIONE

Tommaso di S. Maria in Via Lata Diacono Cardinale Riario Sforza della S. R. Chiesa Camerlengo.

Essendosi scambievolmente convenuto tra il Governo Pontificio e quello di Sua Altezza Reale il Duca di Modena di trattare con perfetta reciprocanza i bastimenti mercantili dei due Stati nel pagamento delle tasse marittime, la Santità di Nostro Signore ci ha ordinato di perscrivere e pubblicare, siccome Noi per l' ufficio di Camerlengato prescriviamo e pubblichiamo le cose seguenti:

1. L' art. 1. della nostra notificazione dei 28 febraro 1833 sarà applicabile d' ora in poi ai legni marittimi del reale Ducato di Modena, che siano per approdare in qualunque porto dei Pontificj dominj.

La direzione generale delle Dogane, i capitani e commissarj addetti alla sanità e polizia dei porti Pontificj, i consoli generali, i consoli, vice consoli e agenti consolari Pontificj nei porti esteri sono incaricati della esecuzione della presente legge per la parte, che a ciascuno di essi possa spettare.

Data in Roma nella Camera apostolica li 19 aprile 1845.

T. CARD. RIARIO SFORZA Camerlengo

B. Orsi uditore

*(N.° 13.) *E' accordato alla Comune di Paganico di poter celebrare una fiera nel giorno 30 di agosto di ciascun'anno* (notificazione del Camerlengato dei 25 aprile 1845.)

(N.° 14.) *Norme da osservarsi nei pagamenti de'censi camerali da presentarsi nella camera de'tributi nella vigilia e festa de'santi apostoli Pietro e Paolo.*

3 maggio 1845.

EDITTO

Tommaso di S. Maria in Via Lata Diacono Cardinale Riario Sforza della S. R. Chiesa Camerlengo.

Approssimandosi il tempo in cui i feudatarii investiti, e cessionarii della Santa Sede e Reverenda Camera Apostolica inscritti nel libro de'censi camerali debbano pagare i censi e canoni nella camera de'tributi, che si aduna nel palazzo Vaticano nella vigilia e festa dei santi apostoli Pietro e Paolo, ad oggetto di precludere loro ogni scusa d'ignoranza sull'adempimento di ciò che debbano eseguire per la legalità dell'atto del pagamento, e della comparsa da farsi in detta camera de'tributi, rammentiamo espressamente le loro obbligazioni.

1. A tal'effetto ordiniamo ed ingiungiamo, che tutti quelli, che secondo le leggi delle loro investiture e concessioni sono obbligati pagare censi,

canoni, livelli, risposte ed altre ricognizioni *nella predetta camera de'tributi* sieno di qualsivoglia stato, grado, condizione, preminenza, e dignità *debbano esibire negli atti de'segretarii e cancellieri della Camera* non più tardi del giorno 15 prossimo futuro mese di giugno i mandati di procura, le giustificazioni, ed altre scritture correlative tanto alla persona, che in loro assenza per essi effettuerà la comparsa, presterà l'omaggio, ed eseguirà il pagamento, quanto alla traslazione delle partite de'canoni, che s'avessero a proporre nella detta camera de'tributi a favore degli altri compresi nell'investitura in caso di morte dei precedenti possessori, ed a qualsivoglia altro oggetto risguardante le medesime investiture e concessioni, affinchè possano accuratamente, e coll'opportuno tempo eseguirsi le necessarie e convenienti annotazioni nei libri de'censi camerali, che sogliono distribuirsi alla suddetta camera de'tributi.

2. Inoltre affinchè non rimanga occulta alla Reverenda Camera Apostolica la morte dei possessori, dalla quale, se le investiture sono progressive risultano le traslazioni da farsi, e se temporanee, si rileva se tuttora durino, o se siano spirate, ciascheduno enfiteuta o investito, che personalmente non comparisca a prestare l'omaggio nella camera de'tributi dovrà in ogni decennio esibire la fede della sopravvivenza negli atti de'suddetti segretarii di camera. Quei pertanto pei quali nel presente anno

ricade il decennio, debbono parimenti non più tardi del detto giorno 15 del venturo giugno esibire la fede della loro sopravvivenza, oltre le giustificazioni di sopra accennate, che per altri rapporti si ricercassero.

3. Premesse queste legalità ciascun investito, o enfiteuta dovrà nella vigilia o festa de' santi Apostoli Pietro e Paolo del corrente anno 1845 comparire personalmente, o mediante legittimo procuratore deputato coll'accennato mandato, nella suddetta camera de' tributi per prestare il dovuto omaggio, e pagare nella medesima il tributo, censo, livello, canone, risposta, o altro dovuto alla Rev. Camera Apostolica in ricognizione del supremo, e diretto dominio di qualsisieno feudi, tenute, villaggi, casali, laghi, selve, proprietà, beni, offizii, esenzioni, immunità, privative, ed altri qualsivogliano beni, che si ritenessero in feudo, censo, enfiteusi, vicariato, governo, ovvero sotto qualunque altro titolo, giusta le leggi delle investiture, e concessioni.

4. Tutti poi quelli, che fra detti enfiteuti, o concessionarii descritti nei mentovati libri sono abilitati dalla S. Sede e Camera Apostolica nelle investiture, e concessioni, di pagare i censi e canoni fuori di Roma potranno soddisfarli nel predetto giorno 28 Giugno nella cassa dell'amministrazione camerale di quella provincia, in cui essi sono abili-

tati a pagare il censo, o canone, rimanendo però in loro libertà di soddisfarlo direttamente nei predetti giorni in camera de' tributi. Questi medesimi enfiteuti peraltro, abbenchè abilitati, come sopra, a pagare il canone nelle provincie, *avvertano di non essere punto esenti, come taluno erroneamente opina, dall'obbligo della comparsa nella camera de' tributi, per prestare l'omaggio ricercato dalla bolla della sa. mem. di Gregorio XIII. emanata pei canoni camerali*; e perciò quando essi non compariscano personalmente per tale atto debbano deputare il loro speciale procuratore con mandato da esibirsi come sopra, e rimettere in ogni decennio la fede della loro sopravvivenza, e produrre tutte le traslazioni, ed annotazioni, sulle loro respettive partite nei libri de' censi camerali, che fossero per occorrere, egualmente che sono tenuti quegl'investiti, che debbono pagare nella camera de' tributi.

5. In caso di mancanza dei sunnominati enfiteuti tanto nell'esibita delle sopraccennate giustificazioni, quanto nella comparsa in camera de' tributi per prestare l'atto di omaggio, ed effettuare l'intero pagamento di canone; si procederà immediatamente all'accettazione della devoluzione dei feudi, beni e diritti camerali, e di altro ad essi concesso, e all' esecuzione delle pene comminate nella bolla di Gregorio XIII., ed in altre Apostoliche Costituzio-

Digitized by Google

ni, e negli editti de' nostri antecessori, senza attendersi veruna scusa di pretesa ignoranza.

6. Siccome poi l'atto del pagamento del tributo, ed ossequio dovuto dai sudditi al sovrano in ricognizione del di lui supremo dominio si effettua nel giorno della vigilia, o festa dei gloriosi ss. apostoli Pietro e Paolo specialissimi protettori di questa dominante, e presso il supremo tribunale della piena camera così in riflesso del tempo, e luogo in cui l'atto si eseguisce, ordiniamo, e comandiamo, che tutti gl'investiti, e concessionarj, ed i loro legittimi procuratori debbano presentarsi nel detto tribunale con quell'abito, e decènza con cui si costuma comparire nei tribunali, ed innanzi i magistrati superiori, ed in caso che taluno ardisse di presentarsi in guisa diversa, non sarà ammessa la di lui comparsa, e si procederà contro il medesimo alla suddetta accettazione, come se niuno si fosse presentato.

7. Finalmente confermando le disposizioni dell' editto del nostro predecessore del 15 giugno 1816 e dell'articolo 7 degli altri emanati nel maggio dei successivi anni, dichiariamo, che debbano rimaner ferme tutte le ragioni della Rev. Camera riguardo ai censi e canoni venduti nel cessato governo, non ostante la continuazione del loro pagamento agli acquirenti, da dedursi in ogni tempo sul titolo de-

gli acquisti, a forma della notificazione della segreteria di Stato emanata li 15 novembre 1817.

Avverta ciascuno di eseguire esattamente quanto di sopra è stato ordinato, poichè in caso di tragressione, si procederà alle pene indicate, volendo, e decretando, che il presente nostro editto affisso, e pubblicato in Roma, e nelle città principali dello Stato obblighi ciascuno, come se gli fosse stato personalmente intimato.

Dato in Camera Apostolica questo dì 3 maggio 1845.

T. CARD. RIARIO SFORZA Camerlengo

Angelo Maria Vannini Commissario generale della R. C. A.

Filippo Apollonj Segretario, e Cancelliere della R. C. A.

Digitized by Google

(N.° 15.) *Nella vista di facilitare le commerciali communicazioni fra la città di Rieti dello Stato Pontificio e quella di Leonessa nel regno di Napoli e favorire specialmente la nazionale pastorizia, si è dichiarata strada doganale la via che da Leonessa conduce a Morro sul confine Pontificio.*

5 maggio 1845.

NOTIFICAZIONE

Giacomo Antonelli prelato domestico, referendario dell'una e dell'altra Segnatura, Protonotario Apostolico della SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE *e Sua R. C. A. pro-Tesoriere generale.*

Nello scopo di facilitare in genere le commerciali comunicazioni fra la città di Rieti nello Stato della Santa Sede, e quella di Leonessa nel Regno di Napoli, e nella vista in ispecie di favorire la nazionale pastorizia obbligata di mandare periodicamente i bestiami ai pascoli di quelle estere montagne, si è riconosciuto opportuno di dichiarare strada doganale la via che da Leonessa suddetta conduce a Morro sul pontificio confine, ed in conseguenza di

ristabilire in quel Comune un doganale ufficio. Quindi è che si dispone quanto appresso.

1. L'apertura della dogana di Morro, la quale viene dichiarata dogana di bollettone di seconda classe, avrà effetto col giorno primo giugno prossimo.

2. La strada legale che dovranno battere i bestiami, e così li generi e le merci che vogliono introdursi od estrarsi per la dogana suddetta, è quella che *da Leonessa per Fiscello e valle Orticaria conduce al Comune di Morro, e quindi alla dogana.*

3. Rispetto a questa via ed agli obblighi dei conduttori si osserveranno le disposizioni tutt e contenute nella notificazione in data 15 dicembre 1837.

La presente pubblicata ed affissa nei consueti luoghi si avrà come se fosse stata a ciascuno personalmente intimata; ed il ministero, e le guardie di Finanza ne cureranno la esecuzione.

Dalla nostra residen za di Monte Citorio li 5 maggio 1845.

GIACOMO ANTONELLI Tesoriere generale

Angelo Maria Vannini Commissario generale della R. C. A.

* (N.° 16.) *Sono prescritte le stesse norme degli anni passati relativamente alla reposizione dei fieni e paglie, onde evitare gl'incendii* (notificazione di monsig. Governatore vice-Camerlengo, direttore generale di polizia del 6 maggio 1845.)

(N.° 17.) *Attesa la scarsezza delle sanguisughe in ragione del bisogno nell'esercizio dell'arte salutare ne resta vietata fino a nuov' ordine l'estrazione da qualunque luogo o punto dei dominj della santa Sede.*

20 maggio 1845.

NOTIFICAZIONE

Giacomo Antonelli Prelato Domestico referendario dell'una e dell'altra Segnatura Protonotario Apostolico della SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE *e Sua R. C. A. Tesoriere generale.*

Per la scarsezza ognora crescente delle mignatte, o sanguisughe nell'interno dello Stato, e visto il bisogno di farne uso nell'esercizio dell'arte salutare,

previe le intelligenze colla congregazione speciale di sanità, ed analogamente alle sovrane intenzioni si dispone quanto appresso.

1. Fino a nuovo ordine è proibita la estrazione delle mignatte o sanguisughe da qualunque luogo, o punto dei dominii della santa Sede.

2. I contravventori al divieto incorreranno nelle penalità tutte stabilite pel contrabbando in genere, e dippiù nella multa di bajocchi dieci per ogni libra di peso lordo.

3. I recidivi pagheranno il duplo dell' ultima subita penale, ed il prodotto delle confische sarà ripartito secondo le norme in vigore.

Il ministero, e la forza doganale, ed ogni altro incaricato dalla legge alla repressione del contrabbando dovrà sorvegliare alla esecuzione di quanto sopra.

Dalla nostra residenza di Monte citorio il 20 maggio 1845.

GIACOMO ANTONELLI Tesoriere generale.

Angelo Maria Vannini commissario generale della R. C. A.

Digitized by Google

* (N.° 18.) *Nella comune di Genazzano è instituita una fiera annua pel giorno 9 settembre* (notificazione del Camerlengato dei 2 giugno 1845.)

(N.° 19.) *Viene confermata per altri tre anni la disposizione relativa all'abbuono dei tre quarti del prezzo del sale ai salatori dei pesci di mare onde sempre più animare siffatta industria nazionale.*

5 giugno 1845.

NOTIFICAZIONE

Giacomo Antonelli Prelato Domestico, referendario dell' una e dell'altra Segnatura, Protonotario Apostolico, della SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE *e Sua R. C. A. Tesoriere generale.*

Nella vista di animare la salagione nazionale dei pesci di mare venne con notificazione dei 5 febbrajo 1825 accordato agl' intraprendenti della medesima il rimborso di tre quarti del prezzo del sale

in essa impiegato; e per dare a siffatta industria un più efficace impulso con altra notificazione del primo maggio 1830 furono sgravati tali intraprendenti dal peso di tenere sborsata la somma occorrente per la valuta del sale a prezzo di tariffa dall'epoca dell' acquisto fino al termine della salagione, facendo loro godere l'abbuono de'succennati tre quarti nell' atto stesso della leva del genere. Quest'ampliazione di favore concessa in origine per tre anni, e quindi con successive notificazioni prorogata a tutto il mese di aprile prossimo passato, ha corrisposto allo scopo di far vieppiù prosperare la enunciata industria, e ripromette il progressivo incremento di essa. Nell'impegno quindi di contribuire con tutt'i mezzi al sostegno dell' industria nazionale, la Santità di Nostro Signore coll'oracolo della sua viva voce ci ha ordinato di pubblicare quanto segue.

1. Viene confermata per altri tre anni, computabili dal primo maggio decorso, la disposizione rinnovata colla nostra notificazione del 1 maggio 1842 relativamente al modo di far godere l' abbuono di tre quarti del prezzo del sale, già accordato per via di rimborso colla notificazione dei 5 febbrajo 1825 ai *salatori* dei pesci di mare, i quali per ciò pagheranno nell'atto della leva dai magazzini dell'amministrazione la sola quarta parte del prezzo di tariffa pel genere, che dichiareranno di voler' impiegare nella salagione de'pesci di mare.

Digitized by Google

2. Ogni *salatore*, nel ricevere il sale al quarto del prezzo, dovrà fare in favore dell'amministrazione l'obbligo garantito da solida cauzione di pagare gli altri tre quarti per quella porzione del genere, che finita la salagione non si provasse erogata in tale uso colle giustificazioni prescritte nella suddetta notificazione dei 5 febbrajo 1825, da esibirsi nel modo espresso nell' articolo 5 della stessa notificazione ond'essere esonerati dalla obbligazione fatta, e svincolare la cauzione prestata.

3. Per ricevere il sale col pagamento del solo quarto del prezzo dovrà ciascun' intraprendente esibire al soprintendente del magazzino, nel quale prenderà il sale, il certificato di essere in caso di esercitare tale industria, dichiarando inoltre il luogo, dove intende di eseguire la salagione, e quello dove riterrà il sale preso, perchè possano farsi le occorrenti verifiche. Il sudetto certificato verrà rilasciato dal luogotenente del porto, nel cui distretto vorrà farsi la salagione.

4. In uno de'magazzini tanto del primo, quanto del terzo circondario marittimo, si formerà un deposito di sale granito di Comacchio, affine di contribuire alla perfezione della manifattura.

5. Ad impedire le collusioni, che con abuso del presente favore si potessero commettere in danno della regalia de'sali, ci riserbiamo di dare le ulte-

riori discipline, che si riconoscessero occorrenti a reprimerle.

6. Le regole pubblicate colla surriferita notificazione dei 5 febbrajo 1825, e le altre disposizioni contenute nella medesima, che non sono in opposizione alla presente, vengono confermate, e dovranno osservarsi.

Roma dalla nostra solita residenza di Montecitorio questo dì 5 giugno 1845.

G. ANTONELLI pro-Tesoriere generale.

Angelo Maria Vannini Commissario generale della R. C. A.

Digitized by Google

(N.° 20.) *Convenzione conchiusa fra Sua Santità e S. A. R. il duca di Lucca sul reciproco arresto e consegna de' rei.*

6 giugno 1845.

E D I T T O

Luigi per la Misericordia di DIO Vescovo di Sabina Abbate di S. Maria di Farfa, della S. R. C. Card. Lambruschini, Gran Priore in Roma del S. M. O. Gerosolimitano della Santità di N. S. PAPA GREGORIO XVI. *Segretario di Stato e de' Brevi ec. ec.*

La Santità di Nostro Signore Gregorio papa XVI essendosi degnata di approvare e ratificare la convenzione conchiusa tra il suo pontificio governo, e quello di Sua Altezza Reale il duca di Lucca sul reciproco arresto, e consegna de'rei dei rispettivi due Stati, Ci ha comandato di pubblicarla, siccome col presente editto eseguiamo, riportandone quì appresso letteralmente il tenore, affinchè da tutte le autorità governative e giudiziarie, e dalla forza armata sia esattamente osservata in ogni sua parte, nè possa dai sudditi pontificii esserne allegata ignoranza.

Dalla segreteria di Stato li 6 giugno 1845.

L. CARD. LAMBRUSCHINI

IN NOME DELLA SANTISSIMA TRINITA'

Sua Santità il sommo pontefice Gregorio XVI, e Sua Altezza Reale Carlo Lodovico di Borbone infante di Spagna duca di Lucca convinti del grandissimo vantaggio che ridonda alla pubblica tranquillità, al mantenimento dell'ordine sociale, e civile, ed alla retta amministrazione della giustizia dal ricusare l' asilo ai rei nei rispettivi Stati, venendo così tolto ai medesimi un forte incentivo a delinquere nella speranza di rimanerne impuniti, hanno determinato di conchiudere una convenzione per l'arresto dei delinquenti nei rispettivi dominj, e per la vicendevole consegna di essi nei casi e modi che fra le due alte parti contraenti verrebbero concordemente stabiliti. A tal effetto hanno rispettivamente muniti delle loro plenipotenze

Sua Santità il sommo pontefice l' eminentissimo signor cardinale Luigi Lambruschini vescovo di Sabina, abbate di s. Maria di Farfa, bibliotecario di santa chiesa, gran priore in Roma del S. M. Ordine Gerosolimitano, gran cancelliere degli ordini di s. Gregorio Magno e di s. Silvestro, prefetto della sagra congregazione degli studj, Suo segretario di stato e de' brevi ec. ec.

e sua altezza reale il duca di Lucca sua eccellenza il signor conte Federico Broglia di Mombello

cavaliere gran croce decorato del gran cordone dell' ordine reale militare de' ss. Maurizio e Lazzaro, balì gran croce del S. M. Ordine Gerosolimitano di Malta, cavaliere dell' ordine pontificio di Cristo, dell' ordine di s. Lodovico di Lucca di prima classe, e gran croce dell' ordine di s. Giuseppe di Toscana, inviato straordinario, e ministro plenipotenziario di S. M. il re di Sardegna, e della prelodata reale altezza sua,

i quali dopo di aver cambiato le rispettive plenipotenze, da loro trovate in buona e debita forma hanno convenuto nei seguenti articoli.

ARTICOLO PRIMO

Saranno quindi innanzi arrestati e consegnati tutti i malfattori sudditi di un Sovrano che si rifuggono nello Stato dell' altro rei dei seguenti delitti:

1. Di lesa maestà sì divina, che umana.

2. Di offese in via di fatto o per mezzo di scritti ai magistrati dell' ordine amministrativo o giudiziario nell' esercizio delle loro funzioni, o per causa dell' esercizio, o di resistenza con offesa alla forza pubblica o di violenza con offesa ai custodi delle carceri per cui sia seguita la fuga di uno, o più detenuti.

3. Di falsificazione di scritture pubbliche o

private di qualche importanza, di suggelli dello Stato, degli effetti, ponzoni, bolli, e marchi pubblici, o di false giurate deposizioni, o di dolosa produzione in giudizio di tali scritture, o deposizioni.

4. Di fabbricazione, o spandimento doloso di falsa moneta.

5. Di furto di denaro, o di effetti appartenenti allo Stato, o di fraudata amministrazione delle rendite del Sovrano, delle comunità, o dei pubblici stabilimenti.

6. Di furto sagrilego o peculato, qualunque siasi il valore dell'oggetto derubato.

7. Di crassazione, o di altro furto violento di qualsivoglia estorsione di denaro, od altra cosa non di ragione dovuta, di ricatto con messaggi, biglietti, od altri mezzi atti ad incutere timore.

8. Di abigeato, o di furto qualificato se il valore del tolto ascenderà alla somma di lire trecento trentatre soldi sei, denari otto lucchesi, pari a scudi romani qnarantotto e baj. quattro circa, e riguardo poi agli altri furti verrà il reo consegnato, se n'è recidivo, ed il valore dei varj oggetti rubati ecceda la somma di lire seicento sessantasei, soldi tredici, denari quattro lucchesi, pari a scudi romani novantaquattro e baj. nove.

9. Di stupro, o ratto, o adulterio commessi con violenza.

10. Di omicidio di ogni genere escluso l'involontario.

11. Di ferimento grave con pericolo di morte o con derivatane mutilazione, o debilitamento di membro.

12. D'incendio, escluso l'involontario.

13. Di fallimento doloso.

14. Di truffa, quando il valore di ciò che ne forma l'oggetto ecceda le lire seicento sessantasei, soldi tredici, denari quattro lucchesi, pari a scudi romani novantaquattro, e baj. nove circa.

15. Di calunnia rapporto ai delitti sopramenzionati.

16. Di complicità in alcuno di essi unita a cooperazione, od anche di semplice attentato, purchè ridotto all'atto prossimo e la esecuzione non abbia avuto luogo per circostanze indipendenti dalla volontà del delinquente.

ARTICOLO SECONDO

Sarà arrestato, e consegnato ogni reo di alcuno degli anzi mentovati delitti non solamente quando già ne fosse condannato, ma anche semplicemente inquisito ad eccezione del calunniatore di cui dovrà precedere la condanna.

ARTICOLO TERZO

Per gli effetti della presente convenzione s'intenderanno sudditi di origine, o legittimamente domiciliati quelli che saranno dichiarati tali dalle leggi del rispettivo Governo.

ARTICOLO QUARTO

Qualora poi il delinquente appartenga per titolo di origine o di legittimo domicilio al Governo requisito, e non appartenga all'altro per alcuna di queste qualità, non avrà luogo la di lui consegna al Governo richiedente, ma sarà dal primo condannato a seconda delle patrie leggi, e in difetto di quelle a seconda del diritto comune. A tal fine dal giudice nella cui giurisdizione sarà seguito il delitto si trasmetteranno a quello del luogo, ove il reo è detenuto gli atti assunti, onde possa il processo essere condotto a termine giusta i regolamenti ivi vigenti. La sentenza dovrà essere communicata dall'uno all'altro Governo per semplice notizia.

Qualora peraltro si trattasse di un fatto atroce e gravemente perturbante la pubblica tranquillità, commesso in uno dei due Stati in complicità tra i sudditi di ambedue i Governi si consegneranno i rei al Governo del luogo del delitto all'effetto dei

confronti, e degli esami necessarj alla compita prova del medesimo, previ gli opportuni concerti da prendersi tra i rispettivi Governi, e si restituiranno poi per essere giudicati nello Stato richiesto.

ARTICOLO QUINTO

Chiedendosi la consegna di taluno che avesse anteriormente delinquito nello Stato richiesto sarà in facoltà del medesimo il fargli scontare la meritata pena prima di aderire alla domanda, oppure di rimettere in un col reo gli atti del processo, affinchè possano questi servire di norma ai Tribunali dello Stato richiedente per fargli subire un proporzionato aumento di pena. La stessa cosa si osserverà quanto al reo di delitti commessi posteriormente nello Stato richiesto, se sono egualmente o più gravi di quello prima commesso nello Stato richiedente, ed in caso contrario se ne accorderà la consegna.

ARTICOLO SESTO

La consegna degl'inquisiti o condannati dovrà sempre formare l'oggetto di una domanda officiale, e diretta fra i due Governi; quanto ai condannati dovrà questa essere accompagnata da una copia del-

la sentenza per semplice notizia, e in ordine agl'inquisiti basterà accennare il titolo del delitto.

In un col reo si dovranno sempre consegnare le copie dei processi che si fossero compilati prima della consegna, per le quali si corrisponderà la sola mercede delle scritture, e in un coi processi si trasmetteranno le armi, il denaro, ed ogni altra cosa che vi abbia relazione, e servir possa di prova al delitto.

L'arresto dei rei potrà essere eseguito anche sulla semplice richiesta di un giudice od autorità di polizia dei due Stati, specialmente qualora fossevi luogo a supporre che il delinquente tentasse sottrarsi con la fuga, e tanto l'autorità subalterna requisita, quanto la richiedente dovranno immediatamente render conto del seguito arresto ai respettivi loro Governi.

Le consegne si effettueranno per via di mare col mezzo d'imbarcazioni da concertarsi fra i due Governi alla occasione di ogni consegna.

ARTICOLO SETTIMO

Le robbe sì furtive che non furtive, le quali nel corso del processo si riconosceranno appartenere a terze persone, dovranno dopo che se ne sarà fatto l'uso opportuno nel processo restituirsi ai proprietarii senza spesa, tuttavolta che avendo fatto costa-

re delle loro ragioni per mezzo di legittime prove avanti il giudice della causa, o avanti il giudice competente del luogo di loro abitazione, abbiano su di ciò riportato favorevole decreto.

Delle robbe proprie dei malfattori, che appresso di essi si troveranno, si disporrà secondo le leggi dello Stato, dove seguirà la esecuzione della condanna.

ARTICOLO OTTAVO

Il Governo che giusta la presente Convenzione sarà nel caso di essere legittimamente richiesto della consegna di qualche condannato, od inquisito, non potrà fargli grazia, nè concedergli salvo-condotto o impunità, eccettuati quei salvo-condotti che si accordano per la prova di altri delitti secondo le regole e pratiche criminali, i quali però non meno che quelli che fossero altrimenti accordati ai suddetti rei dovranno essere ritirati, e di nessun valore, venendo i medesimi dall'altro Governo giustamente reclamati.

Quando la consegna non avrà luogo per essere il reo in uno dei casi contemplati dall' art. 4. non potrà concerderglisi grazia, nè impunità se non se d'intelligenza, e coll'adesione dell'altro Governo.

Digitized by Google

ARTICOLO NONO

Venendo l' una delle parti contraenti a richiedere l' altra per la consegna d' individui non sudditi, nè domiciliati, rei di delitti commessi fuori dei rispettivi Stati, pe' quali sia luogo a procedere nello Stato richiedente, si riservano i Governi di accordare o nò tale consegna avuta considerazione ai concordati vigenti con altri dominj, ed alle qualità e circostanze del delitto.

ARTICOLO DECIMO

La spesa pel mantenimento de'rei dal punto del loro arresto fino a quello della consegna sarà a carico del Governo richiedente, e si regolerà sullo stesso piede fissato per gli altri detenuti nello Stato richiesto, salve quelle maggiori spese che le qualità, e le circostanze delle persone, o altri motivi esigessero, le quali, non meno che le occorse per le copie dei processi saranno rimborsate di sei in sei mesi a norma delle tabelle che verranno sul particolare esibite, e si compenseranno tra i due Governi.

Digitized by Google

ARTICOLO UNDECIMO

Qualunque persona dei rispettivi Stati che scientemente desse albergo ajuto o favore agl' inquisiti, o condannati per uno dei delitti superiormente indicati all' art. 1., incorrerà le pene imposte dalle leggi nel luogo della ricettazione ai fautori, o ricettatori dei banditi, salve l' eccezioni stabilite dalle stesse leggi per le persone congiunte di sangue secondo i gradi dell'attinenza, e le circostanze del caso.

ARTICOLO DUODECIMO

Succedendo talvolta che alcuno dei suddetti malviventi, e facinorosi, i quali fuggendo da uno Stato passino nell'esercizio militare di un altro colla mira di sottrarsi dagli effetti del presente Concordato, si conviene che anche in simili casi abbiano ad essere consegnati al Governo che ne farà la ricerca, il quale dovrà dal canto suo rimborsare l'importare dell' ingaggio che potesse essere stato passato al delinquente.

ARTICOLO DECIMOTERZO

Sarà obbligo dei magistrati, e delle autorità dei

rispettivi dominj l'invigilare sulle persone oziose, e vagabonde estere, e di prendere sul particolare gli opportuni concerti, onde ne'singoli casi sia data esecuzione alle leggi vegliánti su questa materia.

Similmente i giudici, e i tribunali dell' uno e dell' altro territorio, nella giurisdizione de' quali si trovassero inquisiti, o condannati, a cui si estende la presente Convenzione, dovranno praticare ogni diligenza possibile, ed agire di piena intelligenza per farli arrestare, e prestarsi vicendevolmente all'immediato sfogo delle rispettive requisitorie per gli esami dei testimonj, od altre verificazioni e indagini, che potessero occorrere pel buon servizio della giustizia punitiva, ed alla più spedita e piena istruzione dei processi pendenti presso i giudici suddetti.

ARTICOLO DECIMOQUARTO

La presente Convenzione sarà pubblicata in ambedue gli Stati subito dopo il cambio delle ratifiche e sarà in osservanza anche per i delitti anteriori alla medesima, trascorso il termine di giorni quindici da quello in cui verrà pubblicata; peraltro se i rei si trovassero detenuti per qualunque siasi altra causa al momento della pubblicazione della Convenzione, o cadessero nelle forze entro il suddetto termine di giorni quindici, la medesima non avrà

Digitized by Google

effetto relativamente a tali rei se non se quindici giorni dopo che saranno posti in libertà.

In quanto poi ai delitti relativi ad oggetti meramente politici accaduti dopo il giorno primo gennajo milleottocento quarantatre, come per quelli di tale specie che accadessero in avvenire questa Convenzione avrà pieno effetto, riservata però la *Sovrana considerazione* soltanto verso quei rei, che al momento della pubblicazione della Convenzione medesima si trovassero detenuti per qualunque siasi altra causa, ovvero cadessero nelle forze di giustizia entro il termine di quindici giorni successivi alla pubblicazione indicata.

Questa Convenzione avrà forza per anni cinque, passati i quali si avrà per rinnovata di quinquennio in quinquennio, fino a dichiarazione in contrario di uno dei due Governi da comunicarsi in via diplomatica tre mesi prima della scadenza del quinquennio.

Le ratifiche avranno luogo entro due mesi, o più presto se sarà possibile.

In fede di che i suddetti Plenipotenziarj hanno firmata la presente, e vi hanno apposto i sigilli delle loro armi.

Fatto a Roma questo dì ventotto del mese di aprile 1845.

L. CARD. LAMBRUSCHINI - CONTE F. BROGLIA DI MOMBELLO

* (N.° 21.) *Nella comune di Stimigliano è instituita una fiera annua pel giorno 21 di maggio* (notificazione del Camerlengato del 21 giugno 1845.)

* (N.° 22.) *Nella comune di Urbino è instituita una fiera annua pel giorno 18 di luglio* (notificazione del Camerlengato dei 21 giugno 1845.)

* (N. 23.) *Sono prescritte anche per la stagione di quest'anno, come per le trascorse, e colle stesse norme e discipline, che si leggono nel testo riportato per esteso negli antecedenti volumi della presente raccolta, le regole da osservarsi da tutti coloro, che vorranno bagnarsi nelle capanne, costruite per conto del governo sulla ripa del tevere* (notificazione di monsignor Governatore dei 23 giugno 1845)

Digitized by Google

(N.° 24.) *Pubblicazione di alcune utili riforme apportate in diversi articoli della vigente tariffa daziaria.*

2 luglio 1845.

NOTIFICAZIONE

Giacomo Antonelli Prelato Domestico referendario dell'una e dell'altra Segnatura Protonotario Apostolico della SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE *e Sua R. C. A. Tesoriere generale.*

La Santità di Nostro Signore nella vista di apportare delle utili riforme ad alcuni articoli della vigente tariffa daziaria, mentre ci ha ordinato di confermare le generose premiazioni stabilite a favore dei fabbricatori di panni di lana dalle notificazioni 21 agosto 1835 e 11 aprile 1842, ci ha autorizzati con l'oracolo della sua viva voce a pubblicare le seguenti disposizioni.

Il dazio d'introduzione e di estrazione sugli articoli annotati nel seguente prospetto viene ridotto al saggio in esso indicato.

Questa modificazione avrà effetto nelle dichiarazioni a dazio che saranno presentate nelle Dogane

a datare dal giorno sette del corrente mese. Dal detto giorno in poi non si ammetterà più nei porti e nelle città franche di Ancona e Civitavecchia la introduzione ed il deposito di qualsiasi oggetto di vestiario confezionato sotto pena d'immediata confisca.

La stessa disposizione avrà effetto per la città di Sinigallia negli anni avvenire durante la fiera.

PROSPETTO

Delle modificazioni di dazio sopra alcune merci comprese nella vigente tariffa.

Introduzione

Li panni, li castorini, li circassi e casimirri comunque tessuti, o comunque lavorati di tutta lana, o misti con filo di lino, canapa, o cotone; e così qualsiasi altro tessuto di lana di ogni specie e qualità, anche misto come sopra, per ogni libbre cento nette . . . . . sc. 25 ,,

Per il carfagno, zagorà, marcone, caravano, e simili; per le coperte di ogni specie; per le fettucce, e passamani; per

li peloni di qualunque qualità, borgonzoni, calmucchi, e simili; e pei tessuti di lana ricamati resta fermo il vigente dazio.

I lavori di tutta seta lisci, od operati, (esclusi quelli con oro o argento) ed i lavori di seta a maglia misti anche con bavella o filosello per ogni lib. cento nette . sc. 100 „

I tessuti misti di lana, lino, canapa, cotone anche con seta, bavella, o filosello per ogni lib. cento nette . . . . sc. 50 „

I tessuti di cotone alla piana bianchi, o grezzi; i tessuti di cotone in velluti, e in felpe di ogni specie per ogni lib. cento nette sc. 8 „

Gli zuccheri di qualsiasi qualità tanto grezzi quanto raffinati, esclusi solamente quelli in pani interi, per ogni lib. cento lorde . sc. 1 80

I caffè per ogni lib. cento lorde . sc. 2 40

ESTRAZIONE

Gli stracci bianchi, o colorati per ogni lib. cento lorde . . . . . sc. „ 60

Il tartaro grezzo per ogni lib. cento lorde . . . . . sc. „ 50

Dalla nostra residenza di Monte Citorio il 2 luglio 1845.

GIACOMO ANTONELLI Tesoriere generale.

Angelo Maria Vannini commissario generale della R. C. A.

(N.° 25.) *Schiarimenti sulla tassa barriera per i legni scarichi provenienti dall'estero.*

5 luglio 1845.

CIRCOLARE

È stato fatto quesito se in forza dell'articolo 5.° della notificazione 15 maggio 1843 vadano esenti dal pagamento della tassa barriera i carri qualunque, che provengono scarichi dall'estero, e vi ritornino carichi di granaglie od altri generi dello Stato.

Il favore accordato dal suddetto articolo esplicitamente ai cavalli ed altre bestie da soma deve per lo spirito della legge, e per identità di ragione estendersi eziandio ai *carri*, che entrino scarichi ed escano carichi di articoli nostrani.

La presente, di cui si accuserà ricevimento, sarà diramata agli agenti di finanza, e trascritta nel registro degli ordini e delle circolari.

Roma li 5 luglio 1845.

G. ANTONELLI Tesoriere generale.

* (N.° 26.) *E' TRASFERITA al dì 3 agosto la fiera, che nella comune di s. Stefano soleva celebrarsi il giorno 26 dicembre* (notificazione del Camerlengato 8 luglio 1845.)

(N.° 27.) *E' ACCORDATO con apposite norme all' appaltatore della posta - cavalli di Viterbo il privilegio esclusivo, altra volta concesso, di attaccare da Viterbo alla Montagna ed a Montefiascone ai legni non in corso postale ed ai carri i cavalli di ajuto.*

10 LUGLIO 1845.

NOTIFICAZIONE

GIACOMO ANTONELLI Prelato Domestico, referendario dell' una e dell'altra Segnatura, Protonotario Apostolico,
della SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE
e Sua R. C. A. Tesoriere generale.

Essendosi determinato di accordare all'appaltatore della Posta - cavalli di Viterbo il privilegio esclusivo già altre volte concesso nei decorsi appalti di attaccare da Viterbo alla montagna, ed a Montefiascone ai legni non in corso postale, ed ai car-

ri, i cavalli di ajuto, si dispone quanto appresso.

1. L'appaltatore della posta cavalli di Viterbo godrà, durante l'appalto, del privilegio esclusivo di attaccare ai legni e carri come sopra i cavalli d'ajuto detti pertichini tanto per la via della montagna, che per quella di Montefiascone.

2. Per questo servizio dovrà il maestro di posta ritenere de' cavalli appositi, ed oltre il numero di quei stabiliti pel servizio postale della sua stazione.

3. Non potrà l'appaltatore attaccare i sunnominati cavalli d'ajuto detti pertichini, se non quando ne sia dai viaggiatori, vetturini, o carrettieri spontaneamente richiesto.

4. Qualora ne sia richiesto, sarà in obbligo stretto di prestarsi immediatamente, e senza alcuna scusa, per tale servizio, salvo in caso contrario il diritto ai requirenti di rivolgersi a chi più loro piace, ed a tutto carico dell'appaltatore pel di più che dovessero pagare oltre il prezzo stabilito, previo peraltro il ricorso al direttore di quell'uffizio di posta.

5. Non potrà obbligare i viaggiatori, vetturini, e carrettieri a prendere un numero maggiore di pertichini di quello che richiedono, nè potrà pretendere per ogni pertichino, qualora sia effettivamente attaccato, che baj. 50, e baj. 10 di buonamano al postiglione.

6. I cavalli dovranno essere di buona qualità,

ed atti al servizio che debbono prestare sia ai legni, sia ai carri.

7. Se i conduttori de' carri volessero servirsi dell'opera dei buoi, invece de'pertichini, non potranno essere obbligati a preferire l'ajuto di questi, e sarà in loro piena libertà di attaccare, invece de' pertichini i buoi.

8. Sarà libero in ogni caso ad ognuno di servirsi pe' detti cavalli d'ajuto, de'proprj; senza che l'appaltatore possa nè impedirlo, nè pretenderne alcun compenso.

9. I contravventori all' art. 1.° che contro il diritto privativo in quello stabilito, si permettessero di attaccare anche gratuitamente pertichini ai legni de' viaggiatori, vetturini, e carrettieri, incorreranno nella multa di scudi 10, e in caso di recidiva del doppio.

10. L' appaltatore che contravvenisse in qualunque modo nell'esercizio del suo diritto privativo alle condizioni prescritte ne'suddetti articoli, incorrerà nella multa di scudi quindici, e del doppio in caso di recidiva.

11. La soprintendenza generale delle poste è incaricata della esecuzione della presente notificazione.

Dalla nostra residenza di Monte citorio li 10 luglio 1845.

G. ANTONELLI Tesoriere generale.

Angelo Maria Vannini commissario generale della R. C. A.

Digitized by Google

(N.° 28.) *Regolamento con cui viene a migliorarsi il sistema della stazatura de' legni marittimi.*

10 luglio 1845.

NOTIFICAZIONE

Mario per la Misericordia di DIO Vescovo di Frascati, della S. R. C. Card. Mattei Arcip. della Sagrosanta Patriarcale Basilica Vaticana della Santità di N. S. PAPA GREGORIO XVI. *Segretario per gli affari di Stato interni ec. ec.*

A migliorare nello Stato pontificio il sistema della stazatura de' legni marittimi, o sia la determinazione della precisa loro portata, con cui si regola non solo l'applicazione de' diritti erariali marittimi, ma anche ogni discussione di ragione in commercio, la Santità di Nostro Signore, dopo di avere intesa la relazione delle notizie raccolte su tal particolare, e dopo avere considerato eziandio le disposizioni adottate sull' oggetto dalle Nazioni del più esteso commercio marittimo, coll'oracolo della Sua viva voce si è degnata di approvare ed autorizzare la pubblicazione del seguente regolamento, che dal 1.° del futuro mese di agosto sarà osservato in tutti i porti e scali della santa Sede; incaricando d'invigilare alla esecuzione del regolamento predetto non solo la congregazione spe-

ciale di sanità, ma eziandio il Camerlengato ed il Tesorierato, e ciascuno nella parte che respettivamente lo riguarda.

REGOLAMENTO

Per la stazatura de' legni marittimi.

I. La stazatura de' legni marittimi seguiterà ad essere praticata col simultaneo intervento dell'officiale del porto, del ministro doganale a ciò destinato in ogni località, del proto - calafato debitamente patentato, e della parte interessata, coll'adempimento delle discipline inculcate dal Camerlengato col suo circolare foglio a stampa 10 gennajo 1826 N.° 11647; ed in tutto ciò che non sarà contrario alle presenti istruzioni.

II. In luogo del piede parigino, che si dichiara fuori di uso, si adotterà per la misurazione il metro, come misura universalmente conosciuta, usata in tutte le parti di genio e di architettura, ed avente il vantaggio delle frazioni decimali, che tanto più facilita ogni operazione di tal natura.

III. Il metodo preciso di prendere le varie dimensioni lineari, che trascurati i millimetri non devono contenere che centimetri, sarà il seguente.

Si misuri la lunghezza dalla poppa alla prora della coperta. La larghezza si prenda al baglio maggiore, o sia dai due bordi interni nel punto

della loro maggiore distanza. L'altezza si misuri dal disotto della tavola di coperta alla chiglia, senza avere riguardo alla scassa dell'albero, nè ai travicelli della coperta.

Il prodotto di queste tre dimensioni, nel quale non si terranno a calcolo che sole quattro cifre decimali, si divida per 3 80, o sia metri cubi tre ed ottanta centesimi, ed il quoto calcolato fino ai centesimi additerà il numero delle tonnellate e centesimi.

ESEMPIO

Lunghezza metri . . .			16	44
Larghezza metri			5	67
			115	08
			986	4
			8220	
			9321	48
Altezza metri			2	35
		4660740		
		2796444		
		1864296		
3	80	2190547		80
57	64	2905		
		2454		
		1747		
		227		
Risultano tonnellate ———			57	64

Pe' legni poi a due ponti, l'unica modificazione al sistema sopradescritto consisterà nel misurare la lunghezza, la quale dovrà prendersi in ognuno de' due ponti, dalla ruota di poppa a quella di prora, e quindi, sommati insieme i due prodotti, la loro divisione per metà darà la lunghezza media da essere moltiplicata per la larghezza; nel resto in tutto e per tutto come sopra.

IV. Pe' bastimenti a vapore si prenderanno le misure, e si formeranno i relativi conteggi, sulle norme in tutto e per tutto già sanzionate negli articoli precedenti pe' legni a vela. Dovendo però buonificarsi per questa specie di legni tutta la capienza del machinismo e del magazzino ad uso di carbone, si dedurrà dal definitivo quoziente di tonnellaggio il terzo del medesimo, ed il risultato di questa sottrazione sarà il vero legale numero di tonnellate di cui ciascun legno a vapore si riterrà capace.

V. Appena attivato questo nuovo metodo di stazatura, sarà dovere di ogni officiale di porto di misurare, giusta il metodo medesimo, tutti i legni pontificii che si trovino ne' porti dei due mari dello Stato, facendo annotazione ne' ruoli de' rispettivi equipaggi della esecuzione di tale misura e del suo risultato, che provvisoriamente darà norma all'applicazione de' varj diritti sanitarj e marittimi,

finchè non avrà avuto luogo il cambiamento de' rispettivi passaporti.

VI. Ogni officiale di porto rimetterà alla Magistratura superiore, da cui dipende, i verbali della nuova stazatura per que' legni soggetti alla propria giurisdizione. Per gli altri poi li rimetterà all'officiale del porto di rispettivo armamento, perchè, presane nota, possa inviarli alla propria superiorità, sia in Ancona, sia in Civitavecchia.

VII. Occorrendo la stazatura di qualche legno non soggetto alla centralità marittima del luogo ove siegue, l' officiale del porto rimetterà i verbali al proprio superiore dicastero, perchè questo lo trasmetta all'altro competente, con cui ha e deve avere mutua corrispondenza.

VIII. Così il magistrato centrale di Ancona, come la commissione filiale di Civitavecchia, rassegneranno al Camerlengato uno stato generale corredato de' relativi verbali, perchè da quel dicastero siano rilasciati, ed a ciascuno rimessi i nuovi passaporti. Un tale stato dovrà essere compilato allo scadere del secondo mese dalla data dell'attivazione del presente regolamento, trasmettendo in pari tempo al Camerlengato un secondo elenco di que' legni, che per trovarsi fuori di Stato non avranno subito la nuova misurazione, la quale sarà eseguita su ciascuno al primo apparire ne' porti di qualunque delle due coste, e l'indizio sarà la man-

canza della prescritta annotazione ne' ruoli, ovvero la data del passaporto anteriore a quella dell'attivazione del presente regolamento; intendendosi così, che le misurazioni de' legni nuovi o nuovamente acquistati dall' estero, o ristaurati con sensibile divario di portata, per cui facesse di mestieri nuovo passaporto, abbiano ad aver luogo dal giorno dell'attivazione del presente. In ogni caso di tali parziali stazature sarà dal competente dicastero centrale fatta richiesta del nuovo passaporto al Camerlengato, e da questo rilasciato.

IX. Qualunque legno estero, in qualunque modo già misurato, che d' ora in poi capiterà ne' porti dello Stato, a similitudine di ciò che accade in tutti i porti stranieri, non che a senso delle leggi tuttora vigenti, sarà sottoposto alla stazatura prescritta col presente regolamento, onde su i risultati della medesima applicarsi le varie tasse sanitarie e marittime. Ad impedire poi che eseguita tale operazione una volta, dovesse rinnuovarsi negli approdi ulteriori, si prescrive l'apertura presso ogni officiale di porto, e presso le rispettive dogane, di un registro contenente tutte le indicazioni di ciascun legno estero, la sua portata riconosciuta legalmente, e la data della misurazione. Ogni dogana avrà diritto di ricusare il ricevimento delle tasse da que' legni esteri, che non fossero descritti nel suo registro; ma per prevenire ogni equivoco,

verrà munito ciascun capitano di un' originale verbale di stazatura dall' officiale di quel porto ove avrà luogo.

X. La stazatura de' legni stranieri verrà notificata *ventiquattro* ore prima dall' officiale del porto con biglietto al rispettivo capitano, il quale avrà diritto di farvi trovare presente il proprio console, o persona dal medesimo destinata: ne' casi di urgenza, singolarmente di pronto discesso del bastimento, questo termine potrà essere proporzionatamente accorciato.

XI. Le disposizioni premesse cogli articoli precedenti non saranno applicabili ai legni fluviali, la configurazione de' quali esige un particolare metodo di cui si occuperanno le autorità competenti, restando intanto ferme, a riguardo di tali legni da fiume, le misure attualmente in uso, finchè non venga altrimenti disposto.

Pubblicata la presente notificazione ne' luoghi soliti di questa dominante ed altrove, obbligherà ciascuno all'esatta osservanza, come se fosse personalmente intimata.

Dalla segreteria per gli affari di Stato interni li 10 luglio 1845.

M. CARD. MATTEI

(N.° 29.) *Circolare della Direzione generale delle dogane portante schiarimenti sulla vera applicazione da darsi alla Nota 346 della vigente tariffa in quanto al trattamento sulla introduzione delle macchine inservienti alle arti e manifatture, e loro modelli.*

31 luglio 1845.

Per una troppo lata interpretazione della nota 346 della vigente tariffa, alcune dogane hanno permesso la introduzione contro il solo diritto di registro di macchine e loro modelli inservienti alle arti e manifatture, senza avere riguardo se le medesime potevano contribuire ai progressi della nostra industria, principale condizione voluta dalla legge.

Ad ovviare che ciò abbia a riprodursi in avvenire con danno del pubblico erario, e dei nazionali fabbricatori di macchine; credesi opportuno, analogamente allo spirito della citata nota 346, di dichiarare quanto segue;

1.° Le macchine inservienti alle arti e manifatture, e così i loro modelli, da trattarsi alla introduzione secondo la nota istessa col solo diritto di registro di un bajocco le cento libbre, debbono essere di nuova invenzione, tali almeno, che non possa-

no ottenersi da fabbriche già stabilite nell' interno dello Stato. Debbono poi sempre riconoscersi atte a promuovere nuove industrie, o ad ampliare, e migliorare quelle preesistenti.

2.° Per assicurarsi di questi estremi dovrà previamente esibirsi alla direzione generale delle dogane il relativo disegno, colla indicazione dei materiali che compongono le dette macchine o modelli, e dovrà eziandio esprimersi l'uso, ossia l' industria cui le medesime vengano destinate, non che il nome e la condizione del destinatario, per quindi decidere nei singoli casi intorno al trattamento daziario.

La presente di cui si accuserà ricevimento, sarà diramata a tutte le dogane, che ne terranno affisso un esemplare per norma del commercio, e verrà trascritta nel registro degli ordini e delle circolari.

Roma 31 luglio 1845.

GIACOMO ANTONELLI Tesoriere generale

Digitized by Google

* (N. 30.) *La* FIERA, *che nella villa di Sasso si celebra in settembre per tre giorni consecutivi avrà principio il dì* 8 *dello stesso mese e si proseguirà nei successivi giorni* 9 *e* 10 *come erasi sempre praticato per lo addietro* (notificazione del Camerlengato dei 22 agosto 1845.)

* (N.° 31.) *La* CELEBRAZIONE *della fiera del giorno* 7 *di agosto è trasferita nell' interno del comune di Castel Fidardo, e quindi non avrà più luogo nella villa delle Crocette*, (notificazione del Camerlengato dei 27 agosto 1845.)

Digitized by Google

(N.° 32.) *Ordinanza della segreteria per gli affari di Stato interni contenente delle disposizioni dirette a rendere più spedito il corso de' giudizii sindicatorii de' conti camerali.*

10 settembre 1845.

Nel desiderio di rendere più spedito il corso de' giudizi sindacatorii de' conti camerali, la Santità' di Nostro Signore, dopo aver sottoposto a maturo esame il rapporto dell'Emo Presidente della congregazione di revisione, si è degnata prescrivere quanto segue:

§. I. Le controversie sulla interpretazione de' contratti e de' regolamenti amministrativi, qualora insorgano come incidenti nel giudizio su i conti camerali, potranno essere conosciute e decise dalla congregazione di revisione unitamente al merito e con la stessa sentenza sindacatoria.

§. II. Ne' casi preveduti dal § precedente la sentenza sindacatoria conterrà due separate disposizioni; la prima sulla interpretazione del contratto o del regolamento amministrativo; la seconda sul merito del conto e sulla liquidazione della somma dovuta.

§. III. La prima disposizione sarà appellabile innanzi il consiglio supremo al solo effetto devolu-

tivo: il consiglio pronunzierà senza ulteriore appello previo un duplice sperimento, in conformità del § 32 dell'editto 25 luglio 1835.

§. IV. Nel resto si osserveranno le norme della istruzione 20 maggio 1842, quanto al giudizio de' conti, e del citato editto 25 luglio 1835 quanto alla procedura del consiglio supremo.

§. V. La presente ordinanza dovrà tenersi affissa in tutti gli uffizi amministrativi ed in tutte le cancellerie giudiziarie di Roma e delle provincie.

Dalla segreteria per gli affari di Stato interni, li 10 settembre 1845.

M. CARD. MATTEI

(N. 33.) *Circolare del Tesorierato sulle ritenute da farsi ai militari di finanza sotto processo.*

15 settembre 1845.

Si è dovuto rilevare, che per le generiche espressioni dell'art. 201 del regolamento organico 24 ottobre 1827 vengono indistintamente assoggettati a ritenuta del soldo que' militari di finanza sottoposti a processo per cause da trattarsi, o giudizial-

mente, o economicamente, sia che si trovino ristretti in profosso, o agli arresti di rigore, sia che trovinsi soltanto consegnati agli arresti semplici in caserma colla clausola, *senza pregiudizio del servizio*, sia finalmente che abbiano avuto l'abilitazione per la difesa a piè libero.

Trovando equo di portare su ciò una modificazione, preso l'oggetto in matura considerazione, mi sono determinato dichiarare, che da ora innanzi debbano andar soggetti alla detta ritenuta quegl' individui soltanto sotto processo, che sono in profosso o agli arresti di rigore, per cui non possono prestare servizio, restandone esenti coloro compresi nelle altre due categorie di sopra indicate.

Comunico a V. S. per l' effetto questa dichiarazione di massima, la quale peraltro non avrà forza retroattiva, e perciò chiunque sia in tale situazione, non potrà fruirne che dalla data della presente, di cui se ne accuserà ricevimento, che verrà trascritta nel registro degli ordini, e delle circolari, e ne' consueti modi diramata.

Roma li 15 settembre 1845.

G. ANTONELLI Tesoriere Generale

Digitized by Google

(N.° 34.) *Disposizioni concernenti il trattamento daziario della stearina, e delle candele steariche.*

20 settembre 1845.

Volendosi senza nocumento della nazionale manifattura secondare le istanze del commercio dirette a potere introdurre, e transitare per lo Stato Pontificio le candele steariche, e la stearina in formelle, previ i concerti presi col camerlengato, ed in seguito della sovrana autorizzazione si dispone quanto segue.

1. Da oggi in poi sarà permessa la introduzione ed il transito per gli stati della santa Sede tanto delle *candele steariche*, quanto della *stearina in formelle*.

2. Il dazio alla introduzione delle candele steariche viene fissato a baj. venti per libbra, giusta la disposizione 22 aprile 1841 n. 4509, ed a baj. dieci per libbra quello della stearina in formelle.

Il diritto di transito sull'uno, e sull'altro articolo resta fermo nella misura stabilita dalla vigente tariffa daziaria.

La presente di cui si accuserà ricevimento, verrà diramata a tutti gli agenti doganali, e trascritta nel registro degli ordini, e delle circolari.

Roma li 20 settembre 1845.

G. ANTONELLI Tesoriere generale

N.° 35.) *Il dazio dei saponi profumati esteri è portato degli scudi sette e bajocchi cinquanta a scudi quindici le cento libre.*

20 ottobre 1845.

NOTIFICAZIONE

Giacomo Antonelli prelato domestico, referendario dell'una e dell'altra Segnatura, Protonotario Apostolico della SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE *e Sua R. C. A. pro-Tesoriere generale.*

Perfezionata nello Stato Pontificio la fabbricazione dei saponi, specialmente profumati, e nello scopo di proteggere questa nazionale manifattura, i cui prodotti rivaleggiano con quelli di estera provenienza, inteso l'oracolo della Santità di Nostro Signore, si dispone quanto appresso.

1. Il dazio all'introduzione dei saponi profumati esteri, di cui tratta la nota 241. della vigente tariffa, viene portato da scudi sette, e bajocchi cinquanta a scudi quindici le cento libbre.

2. Questa disposizione avrà effetto dal giorno primo del prossimo novembre.

Dalla nostra residenza di Monte citorio il 20 ottobre 1845.

G. ANTONELLI Tesoriere Generale.

Angelo Maria Vannini Commissario generale della R. C. A.

---

* (N. 36.) *E' ACCORDATO anche in quest'anno, come ne' trascorsi e colle stesse norme e discipline, che si leggono nel testo riportato per esteso negli antecedenti volumi della presente raccolta, il permesso della coltura dei tabacchi in determinati territorj dello Stato Pontificio* (notificazione del tesorierato 29 novembre 1845.)

---

* (N.° 37.) *E' ACCORDATA in Mirabello appodiato della comune di s. Agostino legazione di Bologna la celebrazione di una fiera annua nel secondo giovedì di ottobre* (notificazione del camerlengato 4 dicembre 1845.)

Digitized by Google

(N. 38.) *Disposizioni della segreteria per gli affari di Stato interni relative ai regolamenti pel corpo dei vigili di Roma.*

28 dicembre 1845.

REGOLAMENTI PEL CORPO DE' VIGILI DI ROMA.

Dopo lungo sperimento fatto, con lodevole successo, tanto delle massime risguardanti l'istituto del corpo de' vigili di Roma, quanto delle discipline in vari tempi adottate pel relativo servizio, la Santità di Nostro Signore Papa Gregorio XVI. felicemente regnante, a rendere sempre più facile così la cognizione delle massime medesime, come la osservanza delle enunciate discipline, ha riconosciuto utile che vengano riunite le une e le altre in un solo regolamento.

Nella quale occasione, volendo dare un nuovo contrassegno di sovrana benevolenza verso quel corpo che si è reso costantemente benemerito del pubblico e del governo, la Santità sua, con tratto di singolare clemenza, si è degnata graziare gl'individui che compongono il corpo medesimo del beneficio di essere ammessi non solo alla giubilazione per loro, ma ancora alla pensione per le fa-

miglie, colle norme stabilite in favore degl' impiegati civili; non senza usare un' ulteriore riguardo circa alla durata del servizio, in vista delle straordinarie fatiche e de' gravi pericoli a' quali essi vigili sono esposti.

Redatti pertanto in conformità di sì provvide sovrane disposizioni i seguenti due regolamenti, il primo che concerne l' istituto e le discipline del corpo de' vigili di Roma, ed il secondo le norme per la giubilazione ai medesimi e per la pensione alle loro famiglie, la lodata Santità sua, dopo di averne presa cognizione, si è degnata benignamente approvarli, ordinandone la piena esecuzione.

REGOLAMENTO

Sull' istituto e sulle discipline del corpo de' Vigili

TITOLO I.

Dipendenza del corpo de' vigili

Art. 1. Il corpo de' vigili ha per superiore l' eminentissimo signore cardinale segretario per gli affari di stato interni, e per esso monsignor governatore di Roma direttore generale di polizia nella qualità di presidente.

TITOLO II.

Composizione del corpo de' vigili.

Art. 2. È formato il corpo de' vigili
I. da uno stato maggiore.
II. da una compagnia d'individui a soldo.
III. da sopranumeri.

Art. 3. Lo stato maggiore è composto
del colonnello direttore e comandante.
del tenente colonnello aggiunto al comando quando egli vi sia.
del quartier mastro segretario.
di un medico.
di un chirurgo.
di uno scrivano.

Art. 4. Si costituisce la compagnia
di un capitano.
di un tenente.
di un sotto tenente.
di un ajutante sotto ufficiale.
di quattro sergenti.
di venti caporali.
di un capo trombetto maestro.
di otto trombetti.
di cento dieci comuni.

Digitized by Google

Art. 5. Questi centosinquantatre individui comporranno il ruolo de' vigili al soldo.

Art. 6. Tutti gli altri individui che vestiranno la divisa del corpo de' vigili apparterranno al novero de' sopranumeri; i quali saranno di due classi, cioè sopranumeri in esperimento d'idoneità per meritare l'ingresso nel ruolo in occasione di alcuna vacanza e sopranumeri benemerenti, i quali saranno vigili usciti dal ruolo per rimanere nel corpo.

TITOLO III

Attributi del corpo de' vigili.

Art. 7. E' speciale attributo del corpo de' vigili la estinzione degli incendi nella città di Roma e ne' suoi contorni. Dovrà ciò estendersi per tutta quella distanza, fin dove potrà ragionevolmente supporsi da chi ne avrà il comando; che il soccorso sarà per giungere in tempo; oltre al qual termine il corpo non avrà facoltà di accorrere, senza ordine espresso di monsignor governatore.

Art. 8. Coerentemente a tale attributo, dovrà intervenire a tutte quelle feste ed a quegli spettacoli pubblici in cui sarà ragionevole timore di fuoco, e vi rimarrà per tutto il tempo in che durerà la festa o lo spettacolo.

Art. 9. Per ogni catastrofe d'improvvisa rovina di edifizi abitati, di caduta di persone dentro profondità di pericoloso accesso, ed in qualunque altro somigliante infortunio in cui possa ragionevolmente supporsi, che la maggiore idoneità de'vigili, e la qualità de' loro attrezzi sieno di una certa utilità all' urgenza, dovranno essi prestarsi alla richiesta del soccorso fatta ai quartieri, quando ciò avvenga di ufficio da qualunque autorità competente. In tali casi i vigili dovranno agire come nei casi degli incendi.

Art. 10. Il colonello direttore e comandante avrà sotto la dipendenza di monsignor governatore, la direzione, il comando e l'amministrazione del corpo.

Art. 11. Farà perciò rapporto al medesimo in iscritto per qualunque occorrenza dell'esercizio del suo officio, tanto rispetto al corpo, quanto a ciascun' individuo, e ne attenderà le determinazioni.

Art. 12. Monsignor governatore potrà esigere, ogni qual volta lo giudicherà opportuno, un ragguaglio più preciso di qualunque cosa appartenente tanto alle azioni del corpo, quanto alle operazioni del comando, in tutto ciò che sarà dipendente dal colonnello direttore e comandante.

Art. 13. Il tenente colonnello assisterà il comandante in tutti gli attributi di suo officio, ed in assenza di questo ne farà le veci.

Art. 14. Il quartier mastro, come tale, sarà ad-

detto al comandante per ogni cosa relativa all'amministrazione: farà la riscossione ed i pagamenti del denaro assegnato al corpo e sopraintenderà allo scrivano in tutte le faccende di ufficio. In occorrenze straordinarie del suo particolare attributo potrà valersi degl'individui che troverà idonei nel corpo; custodirà tutte le carte e scritture che dovranno formare materia di cancelleria, le quali dovrà tenere in perfetta regola a fine di potere, ad ogni richiesta del comandante, render ragione di quanto si sarà operato. Nella sua qualità di segretario farà le minute di lettere ed i rapporti di ufficio, interverrà al consiglio per l'abbigliamento, ne scriverà le risoluzioni, ne formerà i contratti e ne terrà il conto della cassa.

Art. 15. Lo scrivano assisterà il quartier mastro tanto nello scrivere e nel far conti, quanto in tutt'altro che si apparterrà alle materie di amministrazione e di cancelleria del corpo.

Art. 16. L'attributo del medico sarà di visitare gli individui malati appartenenti al corpo facendone rapporto. Avrà l'obbligo d'intraprendere la cura delle loro malattie, e prestare tutta la necessaria assistenza, quando ai medesimi piacesse prevalersene.

Art. 17. Se i vigili si prevalessero di altri professori a loro carico, il medico del corpo sarà ob-

bligato ad invigilare la loro cura e farne rapporto almeno ogni settimana.

Art. 18. Lo stesso attributo avrà il chirurgo riguardo all'arte sua, e dovrà di più assistere a tutte le azioni di qualche importanza, dove il maggior pericolo, a cui saranno esposti gl' individui del corpo, rendesse più necessaria e più opportuna la sua presenza.

Art. 19. L'attributo del capitano si racchiuderà principalmente nell' invigilare all'esatto adempimento del servizio ed alla rigorosa osservanza della disciplina in tutti gl'individui da lui dipendenti. Dovrà invigilare ugualmente in ciascuno al buon' uso ed alla custodia dell'abbigliamento; pel qual fine proporrà al comandante ad ogni occorrenza le nenecessarie riviste. Procurerà il miglior mantenimento de'quartieri, colla diligente conservazione, nettezza e buona disposizione de'materiali e degli attrezzi ivi contenuti. Farà rapporto in iscritto di quanto avrà giornalmente operato il corpo, notando tutto il movimento nominativo degl'individui di servizio, tutte le azioni tanto di guardie quanto d'incendi, tutte le occorrenze de' quartieri rispetto al materiale ed agli attrezzi, tutt' i mancamenti commessi dagl' individui del corpo; e presenterà al comandante ogni mattina personalmente tale rapporto, per attendere da lui gli ordini e le disposizioni opportune. Tutte le domeniche dovrà trovarsi in divisa alla riunione

del corpo nel quartiere principale, all'ora prestabilita, per comandare la compagnia.

Art. 20. Il tenente, nella subordinazione del capitano, parteciperà gli stessi suoi attributi riguardo alla disciplina. Avrà inoltre il servizio e le ordinarie ispezioni alternativamente col sotto tenente; ed in assenza del capitano ne farà le veci.

Art. 21. Il sotto tenente seguirà il tenente negli stessi attributi.

Art. 22. L' ajutante sotto ufficiale avrà l' ingerenza di porre in ordine e regolare l' andamento del servizio del corpo, ed invigilarne il perfetto adempimento, sotto la direzione del capitano.

Art. 23. A ciascun sergente sarà attribuita la particolare costodia ed ispezione di un quartiere a lui perciò affidato, di che dovrà dar conto ogni settimana al capitano.

Art. 24. Spetterà al capo trombetto maestro la istruzione de' trombetti ne' loro esercizi musicali del concerto, e la vigilanza pell'adempimento delle loro particolari incombenze.

Art. 25. Il principale incarico de'trombetti sarà di chiamare ad ogni bisogno gl' individui del corpo de' vigili ai loro domicili; ed inoltre dovranno essi formare il concerto di musica per l' accompagnamento del corpo medesimo.

Digitized by Google

TITOLO IV.

Quartieri, materiali ed attrezzi.

Art. 26. Affinchè il corpo de' vigili possa in ogni tempo, e nel miglior modo, provvedere alla estinzione degl'incendi in Roma, e ne' suoi contorni, saranno stabiliti in più luoghi della città vari quartieri, che avranno sempre in pronto guardie ed arnesi, da trasferirsi sollecitamente a quella parte in cui si annunzierà esservi simile infortunio.

Art. 27. Tali quartieri saranno pure per lo stesso oggetto ne' sagri palazzi apostolici.

Art. 28. Ciascuno di questi quartieri, in ragione della sua capacità e situazione, sarà provveduto di macchine idrauliche, carri ed attrezzi con tutt'altro necessario al miglior esercizio dell'arte praticata per la estinzione degl'incendi. Vi sarà inoltre in ciascun quartiere tutto il materiale necessario al mantenimento ed alla dimora continuata delle guardie.

Art. 29. Il materiale che dovrà servire alla permanenza delle guardie, consisterà principalmente in un sufficente numero di letti, formati di banchi di ferro, tavole verniciate, materassi e capezzali ripieni di paglia, lenzuoli di canavaccio e coperte di lana. Consisterà pure in tavole e banchi da sedere, in tutto l'occorrente per iscrivere, lumi per la not-

le, fuoco per la stagione fredda, ed in altri minori utensili necessari all'abitazione.

Art. 30. Il principale arnese, e più usuale che dovrà trovarsi in ciascun quartiere, sarà il carrettino a mano contenente una piccola tromba idraulica con scale e secchi di legno, unitamente a tutti quegli attrezzi più adoprati e più comuni nella pratica degl'incendi di meno grave conseguenza.

Art. 31. In ogni quartiere saranno una o più trombe idrauliche, costrutte ad uso di carro e sopra molle, in guisa da poterle con facilità trasportare (dando posto ancora agl'individui di guardia), per mezzo di cavalli, ai lontani luoghi ove sarà incendio.

Art. 32. In alcuni quartieri dovrà trovarsi un carro grande, espressamente costrutto per condurre a' lontani incendi un maggior numero d'individui del corpo, e trasportare tutti gli attrezzi di maggior volume usati in simili circostanze.

Art. 33. Saranno compresi nel materiale i secchi di legno, i tubi di canape per la condottura delle acque, i secchi di tela, le montate di scale di legno, le scale di corda, il sacco di salvamento, i canapi e le corde minori, le tende di lana per impedire le communicazioni del fuoco, e tutt'altro arnese necessario per arrestarne i rapidi progressi. Finalmente le torce e le fiaccole destinate alla il-

luminazione delle azioni che avverranno di notte tempo.

Art. 34. Tutti gl'istrumenti musicali che saranno consegnati ai trombetti per servizio del concerto, faranno parte ugualmente del materiale del corpo.

TITOLO V.

Servizio ordinario e straordinario del corpo de' vigili.

Art. 35. Il servizio ordinario del corpo de' vigili, e che verrà fatto da questo in giro di compagnia, consisterà principalmente nelle guardie de' quartieri, nel servizio de' teatri e pubblici spettacoli, in quello di ordinanza diurno, in quello di rinforzo notturno ai quartieri, nella ispezione degli attrezzi, in quella di sanità, e nella riunione di tutti i vigili le mattine di ogni domenica nel quartiere principale.

Art. 36. Il servizio straordinario del corpo de' vigili consisterà in tutte le azioni per incendi, in qualunque esercizio di esperimento, ed ogni altro servizio che dovrà prestar tanto di guardia, quanto di scorta, in occasioni straordinarie di suo ufficio.

Art. 37. Il servizio riguardo ai trombetti avrà per oggetto principale la chiamata ch'eglino dovranno fare ad ogni occorrenza tanto di alcuni, quanto di tutti gl' individui appartenenti al corpo.

Art. 38. Per tal fine verrà ad ognuno de' trombetti assegnata una parte della città, che comprenderà tutte quelle contrade più prossime fra loro, per formare un numero di abitazioni d'individui proporzionato alla possibilità della loro chiamata: la quale si dovrà effettuare in un medesimo tempo, ed a qualunque occorrenza, da ciascuno de' trombetti nel ripartimento a lui affidato. Se questa sarà fatta per cagione d'incendio, dovrà pel primo essere avvisato il comandante, e seguentemente tutti gli altri subordinati.

Art. 39. La migliore distribuzione di tali contrade, e le varie modificazioni che pel successivo cambiamento de' domicili di ciascun individuo occorreranno, sarà speciale ingerenza del capo trombetto maestro, il quale dovrà regolare l'esatto e spedito disimpegno dell'incarico de' trombetti suoi dipendenti, coll'assistenza dell'ajutante sotto ufficiale, e conferire col medesimo di ogni cambiamento.

Art. 40. In corrispondenza di questa disposizione, ciascuno individuo appartenente al corpo sarà rigorosamente tenuto (cambiando domicilio) a darne parte tanto al trombetto maestro, quanto all'ajutante, colla precisa indicazione del luogo dove sarà per trasferirsi.

Art. 41. La nota de' domicili, col nome di ciascuno de' vigili che vi abiteranno, sarà affissa continuamente nel quartiere principale, e scritta in

otto distinti ripartimenti, ognuno de' quali sarà intitolato col nome di quel trombetto cui ne apparterrà la chiamata.

Art. 42. Il servizio ordinario de' trombetti consisterà nelle guardie notturne, che faranno, in separati quartieri ciascuno, tutte le notti, in giro fra loro, e tre per notte, ond' esser pronti alla improvvisa occorrenza per dare subito avviso agli altri trombetti, e fare così ognuno celeremente la sua chiamata, nelle respettive contrade a lui assegnate.

Art. 43. Farà parte dell'ordinario servizio de' trombetti quello ancora, che dovrà prestare ciascun di loro in giro per tutta la settimana, durante la quale l'individuo di servizio sarà tenuto ogni mattina a trasmettere i rapporti, le carte e gli avvisi di ufficio per le occorrenze della cancelleria; ed ogni sera dovrà parimente trovarsi al quartiere principale a disposizione dell'ufficiale e dell'ajutante, nell'ora della distribuzione delle guardie, ond'esser pronto al bisogno di alcun' avviso per provvedere al servizio da spedirsi.

Art. 44. Il servizio straordinario de'trombetti sarà, rispetto al loro particolare attributo, quello medesimo che si è annunziato in riguardo degli altri individui del corpo.

Art. 45. Tanto il servizio ordinario, quanto lo straordinario preveduto, sarà ordinato e distribuito in giro, fra tutti gl' individui della compagnia,

dall'ajutante sotto ufficiale sotto la vigilanza del capitano: e la relativa tabella sarà scritta ed affissa nel quartiere principale ogni domenica mattina, per rimanervi tutta la settimana a notizia di ciascuno.

Art. 46. Tutti gl'individui, in quel giorno che entreranno di servizio, dovranno presentarsi con la divisa del corpo, alle ore ventiquattro, nel quartiere principale, dove ogni sera si troverà l'ajutante per farne la personale rassegna, ed ordinare la distribuzione e spedizione loro ne' vari luoghi a ciascuno assegnati.

Art. 47. Il servizio ordinario del tenente e sotto tenente sarà fatto, una settimana per ciascuno, alternatamente; durante la quale, quello a cui si apparterrà, dovrà ogni sera presiedere alla spedizione che l'ajutante farà del cambiamento delle guardie. Se vi saranno spettacoli ove andrà la guardia de' vigili, dovrà farvi la ispezione in divisa; ed ogni mattina sarà tenuto a presentarsi al comandante nell'ora di rapporto.

Art. 48. Il sergente o caporale, il quale sarà di guardia unitamente a que' comuni che a lui verranno assegnati, andrà direttamente a quel quartiere che dall'ajutante gli sarà destinato. Prenderà consegna del posto e del materiale in quello contenuto, e vi rimarrà per ore ventiquattro. Distribuirà questo tempo ugualmente fra tutti gl'individui della guardia in giro, sì che rimarrà sempre uno

di fazione alla porta del quartiere. Farà che l'assenza pel pranzo di ogni individuo non sia maggiore di un'ora da incominciare prima del mezzodì, ciascuno alla volta: quella per la cena di mezz'ora al modo stesso, e da incominciare dopo la rinnovazione delle guardie. Al termine della sua guardia, si ritirerà al quartiere principale, e presenterà all' ufficiale ed ajutante il rapporto scritto della guardia da lui eseguita, e di quanto sotto di lui sarà avvenuto.

Art. 49. Il sergente o caporale che sarà di guardia ai pubblici spettacoli, andrà in ugual modo con i comuni a lui assegnati direttamente al luogo che dall'ajutante gli verrà destinato, e terminato lo spettacolo farà ritorno al quartiere, per rilasciarvi rapporto in scritto del servizio eseguito.

Art. 50. L'ufficio che presteranno i vigili ai pubblici spettacoli venali sarà loro ricompensato a carico delle parti interessate.

Art. 51. I due comuni che saranno di ordinanza durante il giorno, dovranno ogni mattina di buon'ora presentarsi al quartiere principale, da dove saranno destinati ad andare, l'uno presso monsignor governatore, l'altro presso il comandante, per rimanervi fino a sera all'ora del cambiamento delle guardie e quindi dovranno ritirarsi al quartiere stesso per loro discarico.

Art. 52. I due comuni di rinforzo notturno ai quartieri si presenteranno parimente all'ajutante nell'ora della spedizione delle guardie, per esser destinati a pernottare in que' quartieri in cui non saranno i trombetti; e dove poi rimarranno fino alla mattina seguente, in che cesserà la loro incumbenza.

Art. 53. Due volte per settimana si farà, in giro di compagnia, la ispezione degli attrezzi da tre comuni ed un graduato, colla direzione di un sergente macchinista. Gl' individui che saranno di servizio dovranno trovarsi ne' giorni stabiliti a mezzodì nel quartiere principale, da dove il sergente macchinista dirigerà la ispezione a quel quartiere cui spetterà in giro, ovvero dove sarà maggiore occorrenza.

Art. 54. La ispezione di sanità sarà fatta, settimana per settimana, da uno de' graduati in giro fra loro, nel quale periodo di tempo si dovranno più volte visitare ne' domicili, o negli spedali, gl'individui malati appartenenti al corpo; e la domenica mattina, terminato il rispettivo servizio, si presenterà il rapporto scritto al comandante per mezzo del capitano, nel quale rapporto sarà notata la malattia, la convalescenza o il peggioramento dell'infermo, sul parere esternato da' professori del corpo. In caso di avvenimento di morte, ne sarà subito fatto rapporto straordinario.

Digitized by Google

Art. 55. Sarà compresa fra le obbligazioni ordinarie de' vigili la loro riunione nel quartiere principale, dove ogni domenica mattina tutti gl' individui della compagnia che non avranno altra occupazione di servizio, dovranno presentarsi all'ora prefissa in divisa, per assistere alla messa, e per attender poi a quegli esercizi o a quelle istruzioni che verranno alla occasione ordinate.

Art. 56. Quell' individuo che per giustificati motivi bramerà ottenere una breve esenzione dall'ordinario servizio, dovrà perciò esibire a suo carico un'altro individuo libero ed idoneo che lo rappresenti in sua vece.

Art. 57. Quando un'individuo non potrà prestar servizio per fisiche indisposizioni riconosciute dal medico o chirurgo del corpo, verrà provveduto al suo servizio dall'ajutante colla fazione di un' altro individuo libero ed idoneo, al quale si dovrà il compenso come nel precedente articolo.

Art. 58. Al servizio straordinario per la estinzione degl'incendi sarà rigorosamente e personalmente obbligato in ogni tempo qualunque individuo appartenente al corpo de' vigili, senza veruna eccezione. In tali calamitosi avvenimenti dovrà ciascuno, qualunque sia il suo grado e l'attributo suo, prestarsi promiscuamente a dar mano all' azione più sollecita, e tanto maggiormente, quanto più grave sarà la circostanza.

Digitized by Google

Art. 59. Allorchè ad un quartiere giunga l'avviso di un incendio da persona che non lo denunzi di uffizio, dovrà il capo del posto ritenere presso di se la persona medesima finchè sia verificato l'avvenimento; e si varrà di quella, tanto per la indicazione del luogo, quanto per conoscere dalla sua relazione l'importanza del caso, onde determinare la proporzione del soccorso da spedirsi.

Art. 60. Se l'avviso fosse di piccolo incendio, partirà il capo del posto co'soli individui della sua guardia, lasciando nel quartiere il vigile che si trova di fazione al momento dell'avviso, e trasporterà colla sua guardia il solo carrettino a mano con tutti gli attrezzi che dovrà contenere.

Art. 61. Se l'annunzio fosse d'incendio di gran conseguenza, il capo del posto manderà subito avviso agli altri quartieri, affinchè da' medesimi possa diramarsi la generale chiamata. Provvederà contemporaneamente alla partenza di una macchina idraulica ad uso di carro, col mezzo di cavalli e vettura, quando il luogo dell'incendio si trovasse lontano; e partirà sopra quella unitamente agl'individui della sua guardia, lasciando chi sarà di fazione in quartiere.

Art. 62. Se nel quartiere sarà depositato il carro grande degli attrezzi, il capo del posto, nel mandare avviso al quartiere prossimo, dovrà pure incaricarlo della partenza del carro stesso. Altrimenti tale

partenza avrà luogo da quel quartiere dove prima si rinverrà. Il trasporto di più trombe idrauliche e di altro carro, non dovrà avvenire che per disposizione del comandante, ovvero per giustificati motivi di grande urgenza.

Art. 63. Allorchè, giungendo il capo del posto cogl'individui della sua guardia ad un incendio annunziato come di minore importanza, ritrovasse poi esser quello d'assai maggiore del supposto, e tale veramente da esigere più forte soccorso, dovrà spedire celere avviso della urgenza al più vicino quartiere pel provvedimento.

Art. 64. Quando, prima del comandante e degli ufficiali, giungessero ad un incendio le guardie di più quartieri, siccome pure altri individui del corpo, la direzione e il comando dell'azione si assumerà da quello fra tutti gl'individui, il quale sarà maggiore di grado ovvero di anzianità in parità di grado. I sopranumeri accorsi all'incendio, se fossero della classe de'benemerenti, e di quelli che in occasione della loro uscita dal ruolo avessero ottenuto l'avanzamento di grado, ritrovandosi in servizio straordinario, saranno considerati nella condizione e nel grado antecedente.

Art. 65. Al giungere delle guardie ad un luogo ove sarà l'incendio, l'individuo a cui si apparterrà assumere il comando e dirigere l'azione, dovrà primieramente mettere un vigile di fazione all'ingresso del luogo incendiato, onde vietarvi l'accesso

a tutte le persone le quali non appartengano al corpo o all'azione di questo.

Art. 66. Se le diverse condizioni de' luoghi e degl' incendi non permettessero talvolta che detto individuo sia sufficiente all'oggetto enunciato, e fosse opportuno tanto per la libertà della operazione, quanto per la sicurezza delle persone, di allontanare dalle prossimità dell' incendio il concorso delle medesime, potrà l'individuo che eserciterà il comando, affidare tale incarico alla forza de' carabinieri, ovvero a qualunque altra arma già accorsa per sua richiesta, o per proprio ufficio, a fine di mantenere il buon ordine esterno dell' operazione.

Art. 67. Nel ritirarsi che faranno i vigili da un luogo, dopo ottenuta la perfetta estinzione dell'incendio, ne daranno consegna agl' inquilini o ai proprietari se vi fossero presenti, e renderanno loro conto di ogni cosa rinvenuta o preservata dal fuoco. In assenza di questi, ne daranno consegna ai carabinieri, o a qualunque altra autorità competente, prendendo prima notizia precisa de' nomi o numeri de' luoghi incendiati, e di chi ne avrà la proprietà o l'uso, per significarlo nel rapporto da farsene in seguito.

Art. 68. Il rapporto di qualunque incendio sarà fatto dal capo del posto di quel quartiere che primo ne avrà avuto avviso, e che primo sarà giunto all' incendio, e tale rapporto sarà diretto al capi-

tano della compagnìa, ed altro simile al comando della piazza.

Art. 69. Ritornata al suo quartiere ciascuna guardia co' propri attrezzi, dovrà riordinare tutte le cose a modo di prima, onde averle in pronto ad ogni nuova occorrenza. Se nell'azione antecedente vi fosse stato danno o perdita di attrezzi, si dovrà giustificare dal capo del posto esser ciò avvenuto senza colpa di alcuno, e ne dovrà fare rapporto per la pronta riparazione.

Art. 70. Quanto a quegl' incendi che si presentassero di difficile estinzione, e per cui la operazione de' vigili oltrepassasse il termine della giornata, sarà dal capitano ordinata, per mezzo dell'ajutante, una guardia espressamente per agire su quelli, che sarà fatta in giro di compagnia a guisa di servizio ordinario, e sarà formata di un numero d'individui proporzionati al bisogno, sotto la direzione di un graduato o di un ufficiale, secondo che sarà di ragione, e con le speciali istruzioni che darà il comandante.

Art. 71. Il servizio straordinario per cagione di esperimenti e di esercizi verrà intimato alla circostanza che dovrà aver luogo, sia al quartiere principale, sia altrove.

Art. 72. Il servizio straordinario di scorta o di guardia a monsignor governatore avverrà nelle circostanze consuete delle sue pubbliche funzioni.

Art. 73. Farà parte del servizio straordinario la scorta funebre in occasione di morte di alcun individuo del corpo.

Art. 74. Apparterrà al medesimo servizio straordinario tanto la scorta o guardia che potrà occorrere nelle funzioni della chiesa, ove sarà la riunione per la messa che tutte le domeniche dovrà ascoltarsi in corpo, quanto qualunque altro servizio che potrà occorrere ne' luoghi appartenenti ai quartieri.

TITOLO VI.

Ingresso, avanzamento, e congedo.

Art. 75. Il colonnello direttore e comandante del corpo sarà un distinto soggetto romano, versato in quegli studi che più si convengano al miglior esercizio dell'arte de' vigili, e che tanto per la sua maggiore idoneità, quanto per le sue morali prerogative, avrà meritato la nomina sovrana a tale ufficio.

Art. 76. Questa nomina sovrana potrà anche accadere in anticipazione alla vacanza di quel posto nella persona del tenente colonnello aggiunto al comando, quando egli vi sia, il quale in aspettazione del suo avanzamento, e sotto gli ordini del colonnello direttore e comandante, avrà tutta la

opportunità di acquistare una piena conoscenza ed una utile pratica del suo futuro ufficio.

Art. 77. La nomina e promozione al grado di ufficiale è del sovrano, per mezzo del cardinale segretario per gli affari di stato interni.

Art. 78. Allorchè dovrà aver luogo la nomina dell'ufficiale quartier mastro si presenterà dal comandante una terna d'individui che giudicherà più idonei e meritevoli della sua fiducia, dovendo egli rispondere della integrità di tale ufficiale tanto verso il governo, quanto verso il corpo. La presentazione della terna sarà fatta, per mezzo di monsignor governatore di Roma, alla segreteria per gli affari di stato interni, che la rassegnerà al sovrano per la nomina.

Art. 79. Il medico e chirurgo potranno essere ammessi in qualità di sopranumeri da monsignor governatore, quando dalla informazione del comandante ne sarà stata dimostrata la utilità, ed idoneità. Il loro ingresso al posto effettivo, in occasione di vacanza, dovrà aver luogo a favore di chi si sarà mostrato più meritevole e più diligente nelle circostanze che dal comandante sarà stato chiamato ad esercitare gratuitamente il suo ufficio nel corpo, in assenza del professore effettivo.

Art. 80. Lo scrivano sarà nominato da monsignor governatore, quando dalla informazione che darà di lui il comandante risulti oltre alla sua mo-

rale condotta, essere sufficiente ragioniere e saper scrivere con bel carattere.

Art. 81. Tutti gli avanzamenti, fino al grado di ajutante sotto ufficiale, proposti dal comandante, saranno in facoltà di monsignor governatore.

Art. 82. Del capo trombetto maestro avrà la nomina monsignor governatore sulla proposta che ne farà il comandante in quell' individuo che riunirà in se le necessarie prerogative tanto rispetto all'arte della musica, quanto alla sua morale condotta.

Art. 83. Allorchè avverrà alcuna vacanza nel ruolo fra i comuni, sarà dal comandante proposto a monsignor governatore quello fra i sopranumeri per essere ammesso, il quale riunirà l'anzianità a pari merito di abilità e condotta, ed avrà già compito la età di venti anni.

Art. 84. In ugual modo avrà luogo ogni avanzamento ne' gradi fino a quello di ufficiale, pel quale converrà che oltre all'enunciate qualità, concorra pure l'idoneità ed una civile educazione.

Art. 85. Niun'altro individuo potrà essere ammesso nel corpo de' vigili se non in qualità di semplice sopranumero in esperimento d'idoneità, onde meritare a suo tempo l'ingresso al ruolo ed al soldo.

Art. 86. La istanza di chi bramasse essere ammesso sopranumero sarà da lui fatta a monsignor governatore, il quale, se crederà annuire alla domanda, in seguito di favorevole informazione del

comandante, lo farà col seguente rescritto = *Si ammette in esperimento, tanto di sua condotta morale, quanto di sua idoneità, per durare finchè si crederà opportuno dal superiore comando.*

Art. 87. Non sarà un'individuo ricevuto sopranumero se non provi di essere esente da ogni pregiudizio morale e politico, di professare un'arte assolutamente utile e compagna agli esercizi del corpo, di non aver superato gli anni venti di età, di esser ben conformato e sano della persona, di saper leggere e scrivere, di non avere altro servizio che l'obblighi a portare divisa o livrea, di non prestarsi a verun arte o impiego disdicevole, ovvero incompatibile con quello de' vigili, e finalmente di avere il modo onde vestire a sue spese la piccola divisa del corpo.

Art. 88. L'ingresso de'sopranumeri trombetti avverrà nella stessa guisa e con uguali condizioni, tranne l'arte, la quale invece sarà secondo la occorrenza del concerto.

Art. 89. Gli avanzamenti ai gradi onorari non arrecheranno alcun pregiudizio all'altrui anzianità acquistata nello stesso grado, in ciò che apparterrà al conseguimento del soldo.

Art. 90. Ciascun'individuo appartenente al corpo de'vigili potrà in qualunque tempo ottenere la dimissione.

Art. 91. Quegl'individui distinti per la loro buona condotta e per la loro idoneità, i quali vorranno uscire dal ruolo senza lasciare il corpo, per prestarsi con obbligazione al servizio degl'incendi, potranno ottenere perciò da monsignor governatore il congedo dal ruolo, e contemporaneamente l'ingresso fra i sopranumeri benemerenti, e potranno altresì vestire a loro carico la divisa del corpo e goderne i privilegi.

Art. 92. Ne' casi di straordinaria benemerenza, potrà aver luogo l'avanzamento di un grado onorario in quell'individuo che avrà ottenuto il congedo dal ruolo per entrare fra i sopranumeri benemerenti.

TITOLO VII.

Disciplina del corpo de' vigili.

Art. 93. Ciascun'individuo del corpo sarà tenuto, nell'attualità del servizio, alla subordinazione ed al rispetto verso ogni altro individuo di grado a lui superiore.

Art. 94. Dovrà perciò osservare, verso qualunque ordine di officio che da quello gli verrà dato, una ubbidienza passiva ed una pronta esecuzione.

Art. 95. In occasione di servizio straordinario d'incendi, finchè non sopraggiunga altro individuo

di grado maggiore, si dovrà tale ubbidienza e subordinazione a quell' individuo che avrà l'anzianità, quantunque uguale di grado.

Art. 96. Qualunque individuo di grado superiore non potrà mai permettersi di usare ingiurie o modi indecenti verso ogni altro inferiore, per qualsiasi ragione o pretesto di ufficio.

Art. 97. La stessa decenza e rispetto ne' modi dovrà ugualmente usarsi fra uguali, allorchè si troveranno riuniti in servizio.

Art. 98. I graduati, i quali in servizio eserciteranno l'ufficio di capo, dovranno rispondere di tutti i mancamenti che si commettessero dagl' individui loro dipendenti, per quel tempo che durerà la loro incumbenza.

Art. 99. Tutti i mancamenti che si commettessero per parte de' sergenti, caporali e comuni, allorchè sono in servizio, ovvero fuori di quello, ma che vi abbia alcuna correlazione, saranno puniti con uno o più servizi onerosi, in proporzione della gravezza del mancamento, che si valuterà più grave se l'individuo fosse recidivo.

Art. 100. Di ogn' individuo, per reiterati mancamenti riconosciuto incorreggibile ed incapace di sottoporsi alle discipline del corpo de' vigili, sarà dal comandante proposta di ufficio a monsignor governatore la espulsione.

Digitized by Google

Art. 101. Il medesimo avverrà ogni qualvolta un'individuo del corpo si ricusasse di accorrere all'annuncio che gli venga dato di un'incendio.

Art. 102. Sarà ugualmente richiesta a monsignor governatore la espulsione di ogni altro individuo che riportasse dal tribunale condanna per delitto infamante.

Art. 103. È severamente proibito in ogni quartiere, e in qualunque altro luogo ove presterà servizio il corpo de' vigili, il disordine di vino, di crapula, di giuochi, di parole o azioni indecenti, altercazioni e tutt'altro contrario alla rigorosa disciplina, per la quale dovrà sempre rispondere il graduato a cui sarà stato affidato il servizio.

Art. 104. Non sarà permessa ne' quartieri la introduzione delle donne, quando pure sieno mogli o parenti degl'individui di guardia.

Art. 105. Tutti gli oggetti non ancora scaduti ed appartenenti all'abbigliamento ed alla divisa del corpo i quali sono in consegna di ciascun'individuo, dovranno essere da lui custoditi con ogni cura; nè è permesso adoperarli fuori di servizio, nè mescolatamente cogli abiti cittadineschi. È ugualmente vietato di farne prestito o cambio con altri individui, senza esservi autorizzato dal capitano. Chi si permetterà di alienare o far pegno di questi, andrà soggetto a punizione, e sarà inoltre te-

nuto alla restituzione dell'oggetto mancante a carico del suo soldo.

Art. 106. Tutti gli ufficiali, non escluso il medico e il chirurgo, sono obbligati a provvedersi a loro carico di ogni oggetto, appartenente alla divisa del corpo, ciascuno co' segni distintivi del suo grado o del suo attributo, ond'essere decentemente vestiti ogni qualvolta lo esigerà la prescrizione del servizio, ovvero la convenienza di ufficio.

Art. 107. Quell' ufficiale che sotto qualsivoglia pretesto non siasi fornito della divisa o di qualunque oggetto necessario all' uniforme abbigliamento degli altri individui del corpo, ne sarà provveduto di ufficio dal comandante a carico del suo soldo.

Art. 108. Sarà in facoltà del comandante di punire i mancamenti degli ufficiali coll'arresto in loro casa, per ore quarantotto.

Art. 109. Se il medico ovvero il chirurgo non si prestassero alla cura degl'individui infermi appartenenti al corpo, e non eseguissero le visite prescritte, potrà il comandante ritenere sul soldo de' medesimi le mercedi dovute ai professori di cui il malato si sarà in vece prevaluto.

Art. 110. È espressamente vietato ad ogn' individuo del corpo de' vigili di prendere denaro, compenso o donativo in occasione di servizio per incendio, tanto dalle persone interessate al buon esito

dell'azione, quanto da ogni altra estranea persona, sotto qualsivoglia pretesto.

Art. 111. Di tutt' i mancamenti che avranno dato luogo a reclami o a rapporti di ufficio, a carico di qualunque individuo del corpo, si terrà registro nella cancelleria; e secondo la loro qualità o quantità potranno essere di pregiudizio alla sua anzianità, nel caso di avanzamento di grado.

Art. 112. Per ogni altro mancamento commesso dagl'individui del corpo, e che non possa esser considerato come oggetto di semplice disciplina, ne sarà dal comandante rimesso il giudizio a monsignor governatore.

Art. 113. Il permesso di assenza da Roma, riguardo a' sergenti, caporali, comuni e sopranumeri, sarà in facoltà del comandante di accordarlo.

Art. 114. Qualunque ufficiale vorrà assentarsi da Roma, dovrà riportarne il permesso da monsignor governatore, oltre a quello del comandante.

TITOLO VIII.

Amministrazione del corpo de' vigili.

Art. 115. Il comandante presiederà all'amministrazione della somma annuale che sarà approvata dalla congregazione di revisione col mezzo della tesoreria, e che richiederà, secondo i bisogni

da lui riconosciuti, per tutte le spese del corpo ordinarie e straordinarie; rimettendo all'una e all'altra il conto di prevenzione annuale per l'esame e l'approvazione sovrana.

Art. 116. Le spese ordinarie sono i soldi degl'individui, le pigioni de' quartieri, le spese di ufficio della cancelleria e de' quartieri stessi.

Art. 117. Le spese straordinarie sono quelle dette di *casermaggio*, di rinnovazione e manutenzione di macchine e attrezzi, di vetture in caso d'incendi, ed altre consimili e necessarie per l'andamento regolare del corpo.

Art. 118. Di mese in mese dovrà il comandante dirigere alla tesoreria il conto di prevenzione approvato da monsignor governatore di Roma, per ottenere anticipatamente quella parte della somma assegnata per tutto l'anno, la quale occorrerà tanto per le spese, quanto pel pagamento de' soldi dovuti agl'individui del corpo, nel seguente mese.

Art. 119. Le richieste di prevenzione di tali somme mensuali, non dovranno eccedere al termine dell'anno la somma totale assegnata dalla congregazione di revisione.

Art. 120. Se le spese dell'anno fossero minori del fondo annuale assegnato, il comandante farà eseguire il deposito delle somme di sopravanzo nella depositeria generale della reverenda camera; se poi si verificassero maggiori, farà richiesta alla

congregazione di revisione con lo stesso mezzo della tesoreria, per ottenere la somma mancante a pareggiare l'esito con l'introito, rimettendo a tale effetto alla divisata autorità superiore il conto generale dell'anno, per giustificarlo in tutte le loro parti ad ogni richiesta.

TITOLO IX.

Gratificazioni e compensi.

Art. 121. Quegl'individui del corpo de' vigili i quali nell'esercizio del loro ufficio, e particolarmente nelle occasioni d'incendio, per alcuna non comune operazione, pel coraggio dimostrato, avranno meritato la superiore considerazione, potranno dal comandante esser proposti a monsignor governatore, onde ottenere alcuna gratificazione o compenso in proporzione di quanto avranno operato.

Art. 122. Il comandante del corpo proporrà ugualmente a monsignor governatore, per lo stesso oggetto, tutti quegl'individui i quali in simili circostanze avranno riportato alcun danno nelle robe e nella persona.

Art. 123. Per tali gratificazioni e compensi sarà assegnato un fondo compreso nella somma annuale approvata dalla congregazione di revisione per tutte

le spese del corpo, sul quale fondo saranno dal comandante alla circostanza proposte a monsignor governatore le parziali erogazioni a favore degl'individui verificati meritevoli, onde riportarne la sua approvazione.

TITOLO X.

Cassa di abbigliamento, e consiglio per la sua amministrazione.

Art. 124. Tutte le spese occorrenti per l'abbigliamento della divisa del corpo de' vigili verranno fatte col denaro di una cassa formata da un non interrotto rilascio mensuale, di una parte determinata del loro soldo, e questa cassa sarà sempre di assoluta ed esclusiva proprietà individua del corpo.

Art. 125. In favore di questa cassa dovrà perciò ogn'individuo, dal comune fino al sergente (esclusi tutt' i trombetti), rilasciare del proprio soldo mensuale bajocchi ottanta per appartenere sempre alla cassa suddetta, senza verun conto individuale di massa.

Art. 126. All'epoca che il vigile entrerà nel ruolo con la percezione del soldo, dovrà ricevere tutti gli oggetti di abbigliamento, spettanti alla divisa del corpo, compresi nelle due ultime rinno-

vazioni ed usati dall'antecessore che non farà più parte del ruolo e che sarà in obbligo di restituirli nello stato di naturale consumo, senza diritto di compenso dalla cassa del corpo, per avere egli già ricevuti gratuitamente gli equivalenti oggetti alla occasione del suo ingresso.

Art. 127. In tal guisa saranno i vigili vestiti e forniti di arma e tutt'altro appartenente alla loro divisa, meno la biancheria e la calzatura, dal momento in cui conseguiranno il soldo, fino a che rimarranno nel ruolo ed in paga; e tutti gli oggetti verranno loro somministrati, con rinnovazione generale per tutti gl'individui della compagnia.

Art. 128. Tale rinnovazione non ha tempo determinato, ma avverrà ogni qual volta ne sarà riconosciuto il bisogno nella compagnia, e vi sarà il fondo corrispondente nella cassa.

Art. 129. Allorchè si debba provvedere all'abbigliamento del corpo, e fare uso della sua cassa, il comandante sarà tenuto convocare un consiglio, il quale verrà formato di un numero d'individui giammai minore di due sergenti, tre caporali e quattro comuni, estratti a sorte dal ruolo della compagnia. A questo consiglio presiederà lo stesso comandante, coll'assistenza del capitano, tenente, sotto tenente ed ajutante sotto ufficiale; e tali ufficiali avranno il voto consultivo, unitamente al

quartier mastro, che in qualità di segretario dovrà notare e mettere in forma regolare le deliberazioni che a maggiorità di voti saranno prese dal consiglio, tanto sull'acquisto de'generi, quanto sul lavoro, per esser poi dallo stesso quartier mastro, con ordine del comandante, mandate ad effetto.

Art. 130. Allorchè al comandante sembri che il voto del consiglio possa esser meritevole di maggior maturità, per sospetto di prevenzione improvvida circa le sue risoluzioni, potrà in atto stesso aumentarne il numero, facendo estrarre a sorte dalla compagnia altrettanti individui nello stess'ordine de' precedenti, e colla maggiorità de' voti deliberare sulle offerte de' vari negozianti ed artisti concorrenti.

Art. 131. Ogni volta che avrà luogo alcun lavoro o acquisto da farsi per l'abbigliamento dovrà rinnovarsi il consiglio con la estrazione di altri individui che dovranno comporlo, e colla esclusione degli individui che avevano formato il consiglio precedente.

Art. 132. Il consiglio, e per esso il comandante, dovrà sempre rispondere della cassa del corpo per l'abbigliamento di tutti gl' individui che lo compongono, inclusi anche i trombetti, i quali andranno esenti dal rilascio de' bajocchi ottanta, e saranno vestiti a carico della cassa suddetta.

Art. 133. E' in facoltà del consiglio, ogni volta che gli sembrerà conveniente per qualunque

particolare motivo, di rimuovere dalla cancelleria del corpo detta cassa, e farne deposito in pubblico banco, conservando lo stesso metodo di amministrazione, tanto pe' progressivi depositi de' mensuali rilasci, quanto pe' pagamenti de' generi acquistati e de' lavori eseguiti.

Art. 134. Allorchè si riunirà il consiglio e sarà stabilita la sua risoluzione, verrà questa scritta con tutte le sue condizioni in un particolare registro dal quartier mastro segretario, e sottoscritta da tutti gl' individui che lo compongono: in sequela di che si verrà alla esecuzione de' contratti da farsi per mezzo del quartier mastro, secondo i termini e le condizioni stabilite dal consiglio medesimo co' negozianti ed artisti preferiti. Dopo che quegli avrà ricevuto il lavoro ultimato, e l'avrà fatto rivedere ed approvare dal consiglio, ne darà consegna al capitano, che eseguirà la intera distribuzione a ciascuno de' vigili. Sarà quindi ordinata dal comandante la rivista dell' abbigliamento su ciascun individuo, in seguito della quale, allorchè avranno avuto luogo tutte le parziali rettificazioni, il capitano farà rapporto in iscritto della perfetta ultimazione del lavoro onde il comandante possà ordinare al quartier mastro il saldo del pagamento.

Art. 135. Il medesimo consiglio, qualunque volta adunato nel modo enunciato, sarà in facoltà di verificare tutte le giustificazioni delle spese

fatte, e riconoscere lo stato effettivo della cassa e l'esatto suo conto.

Art. 136. Sebbene per regola generale le rinnovazioni dell'abbigliamento debbano farsi contemporaneamente per tutti gl'individui soggetti a rilascio, pure in alcune circostanze di parziale deperimento, giustificato da operazioni di servizio straordinario, dovrà adunarsi il consiglio per deliberare sul provvedimento e sulla riparazione della parte danneggiata da farsi a carico della cassa di abbigliamento. La stessa cosa avverrà pure, se mai per malattie contagiose non potesse più farsi uso di alcuni degli oggetti medesimi appartenuti ad individui del corpo.

TITOLO XI.

Privilegi.

Art. 137. Il corpo de' vigili, costituito militarmente quanto alla sua disciplina ed agli onori a lui dovuti, sarà peraltro considerato come corpo civile per adempiere liberamente le obbligazioni de' suoi attributi, incompatibili con ogni altro promiscuo ed estraneo servizio o dipendenza.

Art. 138. Negli avvenimenti d'incendio gl'individui del corpo de' vigili saranno in diritto, dopo giustificata la pertinenza loro, di essere come tali

riconosciuti e rispettati nell'esercizio del loro attributo, da qualunque arma, autorità, e persona, quando pure non vestissero la divisa del corpo.

Art. 139. Tutti gl'individui appartenenti al corpo de' vigili godranno del privilegio del foro nelle cause criminali, il giudizio delle quali spetterà unicamente a monsignor governatore ed al suo tribunale.

Art. 140. Tale privilegio peraltro, essendo distintivo onorifico nella persona del vigile, non sarà comune alla sua famiglia o a verun' altro suo dipendente.

Art. 141. Ogni individuo del corpo de' vigili, per qualsivoglia delitto ed in qualunque tempo venga arrestato, sarà tradotto al carcere del corpo a disposizione del tribunale che ne avrà ordinato l'arresto, per decidere dalla qualità del delitto, se converrà tradurlo nel castel sant' Angelo.

Art. 142. Quando il suddetto individuo non fosse in paga, nè avesse modo di alimentarsi a sue spese, riceverà dai fondi assegnati al corpo baiocchi dieci al giorno per la propria sussistenza.

Art. 143. Se la condanna dell'individuo non fosse per delitto infamante, e se portasse temporanea detenzione, potrà subirla nel carcere del corpo, per mantenervisi a suo carico.

Art. 144. Tutti gl'individui che appartengono al corpo de' vigili andranno esenti dalla tassa paten-

te, qualora abbiano precedentemente dichiarato al comandante il luogo, il numero e l'uso della loro bottega, siccome pure tutt' i mutamenti di quella. Il tempo decorso senza tale dichiarazione, non sarà utile per l'esenzione della tassa.

Art. 145. Ogni esecuzione tanto reale quanto personale per mandato di tribunale civile, o di qualunque giudice e autorità competente, non potrà effettuarsi senza l'ordine sottoscritto di monsignor governatore, da non essere ritardato oltre le ore ventiquattro.

Art. 146. Gli oggetti spettanti all'abbigliamento ed alla divisa del corpo non potranno essere compresi nelle esecuzioni reali, sotto pena di nullità.

Art. 147. Ai vigili che amassero di andare a caccia con lo schioppo, sarà rilasciata la corrispondente licenza col pagamento della tassa ridotta, come agl'individui della truppa Civica. Per ottenere tale licenza dovrà esibirsi il documento di pertinenza al corpo, mediante il certificato del tenente colonnello comandante.

Art. 148. L'ufficiale che sarà d'ispezione ai pubblici spettacoli avrà l'ingresso libero nella platea, ed avrà diritto al posto nel banco degli ufficiali.

TITOLO XII.

Disposizioni generali.

Art. 149. Qualunque volta negli avvenimenti d'incendi il corpo de' vigili non ritrovi l'abbondanza occorrente delle acque in uso pubblico, potrà valersi di quelle particolari presso qualsiasi proprietario o inquilino, ed aprire perciò di fatto i luoghi ove queste si trovino rinchiuse, e potrà essere assistito al bisogno dalla forza armata, se mai ne venisse negato l'accesso.

Art. 150. Tale facoltà dovrà estendersi ugualmente ne' casi di grandissima urgenza e di mancanza di ogni altro espediente, all'apertura di chiusini, bottini e condotti.

Art. 151. Quando il corpo de' vigili per trasporto delle macchine in occasione d' incendio debba far uso di cavalli, sarà in facoltà di valersi in ogni tempo di quelli che più sollecitamente potrà trovare ad uso di vettura, ed a chiunque appartenenti pagandone per altro la giusta mercede col denaro assegnato alle spese del corpo, in proporzione del tempo impiegato e delle distanze percorse. In caso di negativa, è autorizzato a prevalersi della forza e ad aprire, occorrendo, i luoghi ove essi cavalli si trovino rinchiusi.

Art. 152. Tanto la truppa di linea, quanto i carabinieri, durante l'incendio, dipenderanno dal comandante del corpo de' vigili, o da chi dovrà farne le veci in assenza sua: e saranno obbligati di eseguire i suoi ordini, ed invigilare esternamente l'incendio, per rimovere ogni inconveniente ed agevolare ai vigili la loro operazione.

REGOLAMENTO

Per le giubilazioni ai vigili, e per le pensioni alle loro famiglie.

Art. 1. Ciascun individuo del corpo de' vigili, dopo aver prestato onoratamente un servizio personale, attivo e non interrotto di anni trenta compiti, avrà diritto di chiedere la giubilazione ed ottenerla a soldo intero; prima di detta epoca potrà domandarla ed ottenerla in proporzione degli anni del prestato servizio, o se trovisi nell'età di sessant'anni compiti, o se sia affetto da incomodi abituali di sanità che lo rendano inabile a continuare un'utile servizio.

Art. 2. La fisica impotenza a proseguire il servizio sarà riconosciuta, a seconda delle circostanze, da uno o più professori del collegio medico-

chirurgico, da deputarsi dall' eminentissimo arcicancelliere dell' università romana, avuto però riguardo a quello stato permanente di sanità, che avrebbe vietato l'arruolamento dell' individuo.

Art: 3. E' riservato al governo d'ordinare di officio, per casi particolari, la liquidazione della giubilazione ancorchè non concorra alcuno degli enunciati estremi.

Art. 4. Il servizio utile per la giubilazione avrà principio dal momento in che l'individuo sarà ammesso a conseguire il soldo in ruolo. Verrà unito, ma ragguagliato con la proporzione e con le norme delle leggi relative, quello prestato in altri impieghi compresi nel beneficio delle giubilazioni, semprechè non vi sia stata la dimissione forzosa, e che fra il servizio precedente e l'ammissione al corpo de' vigili, non sia intervenuta l' interruzione maggiore di due mesi.

Art. 5. Per ogni anno compito di servizio sarà accordato un trentesimo del soldo annuo. L'assegnamento di giubilazione però non sarà mai maggiore del soldo intero, ad eccezione di quanto viene disposto nel seguente articolo.

Art. 6. Nel caso la giubilazione venisse provocata per malattie, per ferite o per altri gravi danni personali incontrati in atti di servizio, e per cause immediate del medesimo, che rendessero l'individuo incapace a continuarlo, oltre la competenza

a termini di legge, ancorchè questa fosse nell'intero soldo, verrà dal direttore del debito pubblico, presidente del consiglio di liquidazione, invocata la particolare sovrana considerazione per un'aumento, a seconda delle particolari e straordinarie circostanze de' casi rimarcati nel rapporto del superiore comando del corpo: e se all'individuo divenuto inabile a servire pel motivo di sopra espresso, non competesse alcuna giubilazione perchè non avesse compito neppure un'anno di servizio utile, sarà sempre invocato in via di grazia un qualche assegnameuto, sempre sull' appoggio dell'indicato rapporto.

Art. 7. Qualche straordinaria operazione accompagnata da gravi circostanze di prossimo pericolo di disgrazia, e sostenuta con singolare coraggio, potrà premiarsi, valutandola per un' anno compito di servizio; e se l'individuo espostosi a tal pericolo avrà sofferto notabile nocumento personale, potrà premiarsi, attribuendogli anni due di servizio. Gli estremi per l'applicazione di tale disposizione dovranno provarsi con dettagliato certificato del capo superiore del corpo, e sottoporsi all'approvazione del cardinale segretario per gli affari di stato interni.

Art. 8. L'assegnamento di giubilazione sarà computato sul soldo che l'individuo gode all' epoca della concessione della giubilazione, purchè però abbia percetto tal soldo per un biennio compito, altrimenti

si liquiderà la giubilazione sul soldo che avrà conseguito per due anni interi.

Art. 9. Dal computo degli anni di servizio sarà escluso tutto quel tempo nel quale l'individuo sia stato sospeso o dal capo superiore, o dal comandante del corpo; a meno che dalla clausola del rescritto, o decreto di sua reintegrazione, non constasse che la sospensione fu senza sua colpa.

Art. 10. Se taluno fosse stato dimesso dal corpo, ma poi riammesso per grazia, non potrà essergli valutato per la giubilazione che il servizio prestato dal giorno della nuova ammissione alla percezione del soldo in ruolo.

Art. 11. Non avrà luogo la giubilazione, o sarà imputata per l'entrante quantità, quando quegli cui deve accordarsi goda altro impiego governativo o pensione dalla cassa del Governo. Non sarà applicabile questa disposizione se l'ammissione tanto al corpo de' vigili, quanto all'altro impiego fosse stata anteriore al giorno 26 febbraio 1817: come pure se l'uno o l'altro impiego, o anche ambedue, fossero stati conferiti posteriormente a detta epoca, ma con nomina munita di rescritto sovrano. E nel caso di giubilazione o pensione, se la concessione o dell'una o dell'altra fosse stata anteriore al detto giorno 26 febbraio 1817, ovvero posteriore, ma il titolo per conseguirla fosse anteriore all'epoca stessa.

Art. 12. Sul soldo effettivo che ciascun'individuo conseguisce in ruolo sarà eseguita la ritenuta a favore della cassa delle giubilazioni: quale ritenuta sarà eziandìo effettuata sulla giubilazione con le seguenti proporzioni.

Fino alla somma di scudi centoventi annui, sarà dell'uno per cento.

Dagli scudi centoventi, fino agli scudi centottanta, sarà del due per cento.

Dagli scudi centottanta, fino agli scudi duecento quaranta, sarà del tre per cento.

Dagli scudi quattrocentoventi, fino a qualunque somma, sarà del cinque per cento.

Art. 13. Siccome la giubilazione e pensione viene calcolata sul soldo effettivo soltanto, così non avrà luogo la ritenuta su i soprassoldi, su gli accessorii di soldo o altri indennizzi di qualunque natura e specie essi siano.

Art. 14. Ogni individuo, allorquando incomincerà a conseguire il soldo effettivo in ruolo, dovrà eseguire a favore della cassa giubilazioni la ritenuta straordinaria di una mensualità di soldo, in dodici rate mensuali eguali; ed in ogni passaggio o avanzamento di grado, che produca aumento di soldo, avrà luogo il rilascio, egualmente straordinario, di mezza mensualità del soldo aumentato, parimenti in dodici eguali rate mensuali. Se si verifichi aumento di soldo innanzi che sia compita la

ritenuta dell' intera mensualità per la prima ammissione, cesserà tale ritenuta, ed incomincerà quella della mezza mensualità nelle dodici rate come sopra. Ed in tal guisa se avrà luogo un nuovo aumento di soldo prima che sia compiuto il rilascio della mezza mensualità per l'altro passaggio, non verrà questo continuato, ed avrà principio quello per la nuova promozione.

Art. 15. Durante la vacanza de' posti, ancorchè ne fosse provvisoriamente sospesa la sostituzione, verrà sul rispettivo soldo continuata la ritenuta ordinaria come sopra.

Art. 16. Il capo superiore del corpo trasmetterà in ogni semestre alla direzione generale del debito pubblico il consuntivo delle ritenute ordinarie e straordinarie, in tutto e per tutto a forma del regolamento di segreteria di stato del 23 dicembre 1832; e nel caso di prima ammissione alla percezione di soldo in ruolo, o di aumento di soldo, unirà in copia conforme con legalità di officio le disposizioni che le hanno autorizzate, e ciò a termini delle prescrizioni contenute nella circolare della segreteria per gli affari di stato interni del 26 marzo 1833.

Art. 17. La giubilazione non si potrà godere fuori dello Stato pontificio.

Art. 18. Cesserà la giubilazione tutte le volte che il giubilato assumesse servizio presso qualche altra corte o dominio.

Art. 19. Ne' casi d'inquisizione o di condanna per delitti di natura infamante avranno luogo le disposizioni vigenti verso i giubilati o pensionati della classe degl'impieghi civili, sia per la sospensione, sia per la cessazione della giubilazione o pensione.

Art. 20. Cessando di vivere un' individuo o in attività di servizio o in giubilazione, e lasciando dopo di se i genitori, la vedova ed i figli in minorile età, ovvero anche maggiori, ma incapaci per qualunque fisico impedimento a procacciarsi la sussistenza, e le figlie ancorchè maggiori, nubili o vedove, tutti loro avranno diritto ad una pensione relativa all'assegnamento di giubilazione che godeva il defunto, ovvero che avrebbe potuto competere, se all'epoca della morte si fosse dovuto giubilare per fisica impotenza.

§. I. Se rimarrà superstite un numero maggiore di tre individui che abbiano diritto a conseguire la pensione, questa sarà nella rata corrispondente a due terzi dell'assegnamento di giubilazione come sopra.

Se tre individui, avranno la metà.

Se due, o anche uno solo, avranno un terzo.

§. II. Peraltro nella singolarità de' casi, e nel concorso di straordinarie circostanze, potrà invocarsi da Sua Santità una qualche ulteriore benefica disposizione.

Art. 21. Nel liquidare la pensione alle famiglie si desumerà la competenza dall'assegno di giubilazione che il defunto godeva o aveva diritto a godere all'epoca della morte.

Art. 22. Nel caso l'individuo cessasse di vivere in atto di servizio, e per causa immediata del medesimo, la pensione della famiglia, ancorchè uno solo fosse il superstite contemplato dalla legge, sarà la intera competenza di giubilazione del defunto, ed inoltre sarà invocata da Sua Santità una ulteriore beneficenza, abbenchè la pensione fosse nell'intero soldo percetto dal defunto.

Questa disposizione avrà luogo ancorchè l'individuo cessasse di vivere posteriormente alla disgrazia, ma per effetto e per conseguenza della disgrazia stessa, e non più oltre di un mese decorribile dal giorno dell'avvenimento.

Art. 23. Per conseguire la pensione come sopra, i genitori del defunto dovranno provare che non solo trovansi in istato di povertà, ma eziandio che per mancanza di altri mezzi di sussistenza e per inabilità a procacciarsi il vitto co' loro sudori, o per la età o per abituali incommodi di sanità venivano alimentati e mantenuti da' loro figli: ed inoltre se la madre fosse vedova, non sarà ammessa al godimento della pensione se non provi che dopo la morte del padre dell'impiegato abbia sempre conservato lo stato vedovile.

Art. 24. Le vedove però ed i figli otterranno la intera pensione, che in conformità del disposto di sopra potrà loro competere, ancorchè il defunto abbia lasciato un patrimonio in beni rustici ed urbani, in negoziati, in effetti pubblici, in rinvestimenti ed in altri capitali fruttiferi, se però la loro rendita annua non ecceda l'assegnamento di giubilazione che godeva o sarebbe stato in diritto di godere: il capitale che si trovasse in effettivo contante sarà valutato per la rendita che possa ottenersi col medesimo.

Art. 25. Se peraltro la rendita annua del patrimonio lasciato dal defunto superasse l'ammontare dell'assegnamento di giubilazione che godeva, o avesse avuto diritto di conseguire, allora la pensione sarà diminuita in proporzione dell'eccesso dell'annua rendita patrimoniale.

Se poi l'annua rendita del patrimonio lasciato dal defunto duplicasse l'ammontare dell'assegnamento di giubilazione goduto, o dovuto al medesimo, non si farà luogo alla concessione di alcuna quota di pensione.

§. I. Il disposto nell'articolo 24 è applicabile anche a tutti i casi in cui gli aventi diritto alla pensione posseggano beni della specie e della rendita ivi enunciata, qualunque ne sia la provenienza.

§. II. Qualora vi siano più compartecipi di una stessa pensione, la perdita o la diminuzione della medesima è applicabile alle quote de' soli individui che posseggano beni, come al §. precedente; gli altri devono conseguire la relativa quota intiera a termini di legge.

§. III. L'assegnamento di giubilazione accordato o competente al defunto si considera diviso in tante parti eguali, quanti sono i compartecipi alla pensione. Il reddito individuale (nel quale sarà pure computata qualunque pensione, o assegno a carico del governo o di pie istituzioni, nella proporzione che eccede la respettiva parte di giubilazione) verrà imputato in diminuzione o perdita della quota di pensione dovuta al possessore del reddito medesimo.

Art. 26. Le figlie vedove non potranno conseguire la pensione, nè essere annoverate fra compartecipi, se non conviveranno col padre all'epoca della sua morte; e godendo qualche assegnamento dall'istituto di carità, o dalla cassa giubilazioni per essere state maritate ad altro impiegato, questo assegnamento sarà imputato come all'articolo precedente.

Art. 27. La pensione accordata a più compartecipi ne' casi delle loro mancanze progressive, sarà regolata con le seguenti norme a maggior beneficio de' superstiti:

§. I. Sinchè il numero de' compartecipi non divenga minore di quattro, la pensione verrà mantenuta ne'due terzi.

§. II. Quando il numero sarà ridotto a tre, sarà mantenuta nella quota corrispondente alla metà.

§. III. Se il numero sarà ridotto a due, o anche ad un solo individuo, la pensione sarà sempre mantenuta nella quota corrispondente alla terza parte.

Art. 28. La vedova passando ad altre nozze perderà il diritto di conseguire la pensione o la quota ad essa spettante sulla medesima. Lo stesso si osserverà rispetto alle figlie vedove, ed alle genitrici se, essendo vedove, tornassero a maritarsi.

Art. 29. I figli divenuti maggiorenni cesseranno di godere la pensione o la quota ad essi spettante, e rimarrà sospeso il pagamento se, durante la età minorile, venissero in qualunque maniera impiegati con soldo a carico dello Stato, come pure se fossero mantenuti in qualunque pio stabilimento o collegio a carico di qualche pia istituzione.

Art. 30. Le figlie cesseranno di godere la pensione o la rata rispettiva sulla medesima, avvenuto il loro matrimonio, ovvero la professione monastica; ed anche per loro rimarrà sospeso il pagamento, se fossero collocate in qualche pio stabilimento, ovvero co' prodotti di alcuna pia istituzione, ve-

nissero mantenute in qualche monastero o conservatorio.

Art. 31. Non avrà luogo egualmente, o cesserà la pensione o la quota rispettiva per tutti i suddetti, ne' casi preveduti dagli articoli 17, 18 e 19 del presente regolamento.

Art. 32. Le istanze per ottenere la giubilazione o la pensione saranno inviate dal comando superiore del corpo de' vigili, co' relativi documenti e col suo voto, al direttore del debito pubblico presidente del consiglio di liquidazione, il quale comunicherà la deliberazione del consiglio medesimo, e su essa il comando superiore emetterà l'accettazione o l'interposizione di appello.

Art. 33. Dal giorno primo gennajo 1846 avrà effetto il presente regolamento. Gl' individui che trovansi in servizio potranno ottenere che siano in loro favore valutati gli anni di servizio effettivo decorsi dalla loro ammissione alla percezione del soldo in ruolo, purchè per mezzo di monsignor governatore facciano giungere alla direzione generale del debito pubblico, entro tre mesi, decorrendi dalla emanazione del presente, la dichiarazione di rifondere in favore della cassa giubilazioni le ritenute sul rispettivo soldo, tanto ordinarie quanto straordinarie per la prima ammissione e pe' passaggi conseguiti, e queste ritenute dalla rispettiva ammissione come sopra e promozione, se furono po-

Digitized by Google

steriori al primo marzo 1817, o da questa epoca del primo marzo 1817, se furono anteriori. La rifusione potrà effettuarsi o a mensuali rate in aumento all'ordinario rilascio, o in rate più proporzionate alle rispettive circostanze economiche, dovendosene però da ciascuno indicare e determinare il modo nella mentovata rispettiva dichiarazione.

Art. 34. Ne' casi di giubilazione de' vigili, o di pensione alle famiglie, la liquidazione della giubilazione e della pensione si farà in ragione degli anni di servizio, incominciando dall'anno 1846, a' quali anni di servizio si aggiungeranno inoltre quegli antecedenti, per cui sia stata effettivamente eseguita la rifusione de' rilasci all'epoca in cui sarà richiesta o ordinata la giubilazione, o sarà avvenuto il caso di assegnarsi la pensione.

Dalla segreteria per gli affari di Stato interni li 28 dicembre 1845.

MARIO CARD. MATTEI.

(N.° 39.) *Si ripetono le norme colle quali si esige, che anche nell'anno corrente, come nei trascorsi debbano darsi alla deputazione dell' annona e grascia le assegne di tutte le tenute dell' agro romano tanto coltivate quanto incoltivate.*

31 dicembre 1845.

NOTIFICAZIONE

La deputazione dell'annona e grascia volendo che il metodo di dare le assegne di tutte le tenute dell'agro romano, tanto coltivate quanto incolte, sia anche nella presente stagione 1845 in 1846 esattamente osservato, siccome lo fu in tutte le altre, ordina quanto segue.

1. Tutti gli agricoltori immediati delle tenute descritte nel cadasto pubblicato l'anno 1783, siano essi proprietarii, affittuarii, o subaffittuarii, dovranno denunciare, nel termine di un mese dalla data della presente, nell'ufficio dell'annona e grascia le rispettive loro tenute, indicando se siano state lasciate incolte, ovvero, in caso contrario, la quantità e la specie delle semenze in esse fatte; tanto per proprio conto quanto per mez-

so di coloni, che verranno nelle medesime denuncie distinti e nominati.

2. Tutte le denuncie dovranno esibirsi secondo la modula, che dall'ufficio suddetto si darà *gratis* ai respettivi denuncianti, e da questi o dai loro agenti dovranno essere firmate.

3. Le denuncie delle semenze di granturco e lupini dovranno darsi prima che spiri il mese di marzo prossimo.

4. Sono obbligati tutt'i denuncianti di dichiarare ancora le masserie pascenti in ciascuna tenuta, nominandone i proprietarii.

5. Volendo inoltre la stessa deputazione conoscere quali cambiamenti, tanto di proprietà quanto di affitti, siano avvenuti nel decorso della passata stagione, ordina a tutti coloro che avessero acquistato o preso in affitto delle tenute, o anche parte di esse, sebbene a pascolo soltanto, e per una determinata stagione, di denunciarlo nel medesimo ufficio dell'annona e grascia nello stesso termine sovrindicato di un mese, ed in caso di mancanza soggiaceranno alle pene comminate nella notificazione del 15 di dicembre 1826.

6. Se nel prescritto lasso di tempo non sarà stata esibita la denuncia della condizione, in cui trovasi la tenuta nella corrente stagione annonaria, o tale denuncia non sia ritrovata vera, sarà il contraventore condannato, in luogo di pena,

al triplo della spesa dalla deputazione incontrata per la verificazione fattane dal perito agrimensore.

Dalla deputazione dell'annona e grascia. Roma 31 dicembre 1845.

GIUSEPPE SANTUCCI
Chierico di Camera presidente

Conte Carlo Cardelli conservatore
Marchese Ottavio Paolo del Bufalo conservatore
Il Baron Piccolomini deputato
Il Principe d. Girolamo Odescalchi deputato
Il Duca Bonelli deputato
Il Principe del Drago Biscia Gentili deputato
Il Principe di Campagnano deputato
Il Duca Braschi Onesti deputato

Digitized by Google

(N. 40.) *Istruzioni della Presidenza del Censo relative ai requisiti che si richieggono per essere eletti ingegneri ispettori di prima e seconda classe, e commessi delle ispezioni, in coerenza al disposto degli articoli 7 e 17 del regolamento 10 dicembre 1844 num. 33185.*

1 GENNAJO 1846.

ARTICOLI	ISTRUZIONE PARTICOLARE
Del regolamento 10 dicembre 1844, che si richiamano alla presente istruzione.	*Indicante i modi di prova pei requisiti degl'ingegneri ispettori di prima e di seconda classe, e dei commessi delle ispezioni, in coerenza di quanto venne disposto in fine degli articoli 7.° e 17.° del regolamento 10 dicembre 1844 N.°33185.*

Digitized by Google

Art. 7. Per essere ingegnere ispettore fa d'uopo:

§. 1. Avere compiuta l'età di anni trenta.

§. 2. Aver fatto tutto il corso degli studj d'ingegnere, e quello di agricoltura teorica e prattica, presentando per l'esercizio d' ingegnere la patente ottenuta dalla segreteria per gli affari di Stato interni, e per il corso agrario il certificato della università, o di altra scuola pubblica approvata dal governo.

§. 3. Avere esercitato pratticamente la professione tanto nella parte geometrica, e topo-

CAPITOLO I.

Ispettori di 1. e di 2. classe.

Art. 1. A comprovare la estenzione dei requisiti necessarj nella elezione di un' ingegnere ispettore censuario di prima e di seconda classe per l'esaurimento di quanto è prescritto al §. 1. dell'art. 7.° del regolamento 10 dicembre 1844 si richiede la esibizione alla presidenza del censo di un documento autentico del proprio parroco comprovante che l' aspirante ha compiuta l'età di trenta anni, convalidato dalla ricognizione e legalità della firma o della curia vescovile, o della magistratura locale.

Art. 2. La prova per

grafica, quanto nella stima de' fondi.

§. 4. Esibire gli attestati di buona condotta religiosa, politica, e morale, e di non avere soggiaciuto ad alcuna pena o giudizio degradante.

Una particolare istruzione della presidenza specificherà i modi di prova che si richiedono per stabilire le sopradette condizioni.

l'esaurimento di quanto è prescritto al §. 2. dell' articolo suddetto consisterà nel documentare di avere adempiuto esattamente all'art. 212 della costituzione della sa. me. di Leone papa XII. sul retto ordinamento degli studj in data 28 agosto 1824; cioè di avere atteso in una delle università dello Stato pontificio pel corso di quattro anni agli studj di logica, metafisica, ed etica, fisica sperimentale, calcolo sublime, meccanica, idraulica, ottica, astronomia, ed avere riportata la laurea nella facoltà filosofica e matematica, come pure di avere adempiuto alle prescrizioni portate dagli articoli 41, 42, 43, 46 e 47 delle norme e disposizioni

emanate dalla sagra congregazione degli studj in data 18 agosto 1825, cioè di avere compiuto l'intero corso quadriennale degli studj filosofici e matematici sopradescritti, e quindi per un altro quadriennio avere atteso alla prattica dell' arte nel modo prescritto dál regolamento 25 giugno 1823, ovvero per un triennio nella scuola speciale degl' ingegneri, dopo aver dato saggio di sapere sufficientemente disegnare l' architettura, e l'ornato', ed essersi applicato eziandio al corso di geometria grafica descrittiva, ed a quello d'idrometria. Verrà inoltre presentato un' attestato del professore di agraria di una università dello Stato, o di altra pub-

blica scuola approvata dal governo, con cui venga documentato avere l' esibente eseguito con profitto il corso di agricoltura teorica, e prattica. Finalmente sarà esibita la patente di libero esercizio per la professione d' ingegnere accordata dalle università di Roma o di Bologna, ovvero dalla segreteria per gli affari di Stato interni. Oltre agli studj che sono indispensabili all' ingegnere sarà riputato come utile requisito l' essersi versato negli studj geologici, geografici, economici, e statistici, sempre però che i medesimi non vadano disgiunti da quelli d'ingegnere, e di agronomo.

Art. 3. La prova di quanto viene richie-

sto dal §. 3 dell'articolo anzidetto verrà costituita coll'esibirsi alla presidenza del censo altrettante perizie legali da esso eseguite negli anni del suo esercizio posteriore a quello prescritto dalla citata costituzione, e ricordato nell'articolo precedente, e che riguardino la elevazione di una o più mappe di rilevante estensione, le quali comprendano fondi rustici di diverse coltivazioni, caseggiati, corsi d' acque, andamento di strade, ed altre combinazioni, il tutto disegnato e colorito secondo i precetti della topografia, e della grafica rappresentazione del terreno, e secondo le prescrizioni del regolamento sulle misure in data 22 febbrajo

1817. L'icnografia, ortografia, e sezioni trasversali di un edificio grandioso, rilevato, e disegnato secondo i precetti dell'arte architettonica; la stima, ossia perizia dettagliata ed analitica di qualche esteso patrimonio che comprenda fondi rustici, caseggiati, ed opificj idraulici tanto in via di compra e vendita, quanto colle norme delle istruzioni, e de' regolamenti censuarj 16 maggio 1821, 19 dicembre 1822, ed 11 luglio 1823; la formazione, e correzione de' tipi collo sviluppo della calcolazione per la divisione dei fondi rustici ed urbani secondo le norme stabilite dal regolamento 7 maggio 1842; la livellazione

sul corso di un qualche fiume, o canale, di qualche strada, e terreno corredata delle relative piante, sezioni, e profili. La prova delle anzidette operazioni deve essere estesa sia che riguardino la parte topografica, sia che riguardino l'estimativa o ad interi territorj, o a patrimonj che contino tra i più vasti di uno o più distretti censuarj. Non è tanto il numero delli tipi o delle stime che sarà preso in considerazione, quanto la estensione superficiale, la varietà delle circostanze, le difficoltà, l'importanza ec. dell'esecuzione. Se le dette operazioni fossero state eseguite in Stati esteri non saranno rifiutate come prova di capacità, purchè sie-

Digitized by Google

no sufficientemente autenticate. Parimenti saranno tenuti a modo di prova le operazioni geodetiche o trigonometriche, e simili eseguite in una sufficiente estensione a qual che ne sia stato lo scopo, e coll' uso de' migliori strumenti e de' metodi scientifici più accreditati. Lo stesso dicasi di vaste operazioni agrarie dirette al miglioramento della coltivazione nello Stato. Finalmente l'esercizio di una carica o incombenza censuaria nella elevazione delle mappe o nelle stime primitive, e più particolarmente nella revisione generale dell' estimo rustico, sebbene non sia ricercato come un' assoluta e decisiva prova di capacità al gra-

Digitized by Google

do d' ispettore , sarà però sempre tenuto in grandissimo calcolo.

La presidenza si riserba secondo le speciali circostanze o di contentarsi delle semplici prove in iscritto e ben documentate degli anzidetti corsi scientifici ed esercizio prattico, o d'invitare ad un esame singolare , o al concorso uno o più de' pretendenti, nel qual caso emanerà precedentemente un programma su le basi della presente istruzione.

Art. 4. La prova di di quanto è specificato al §. 4. del ripetuto articolo consisterà nella esibizione di due documenti di recentissima data, rilasciati il primo dalla curia ecclesiastica comprovante la buona

condotta religiosa e morale, il secondo dall'autorità governativa comprovante la regolare condotta politica attuale e precedente, la esenzione di ogni pena e giudizio criminale, di ogni punizione o precetto politico, di ogni giudizio civile degradante l'esercizio della professione, e la generale estimazione di uomo probo ed onesto.

Capitolo II.

Commessi per le ispezioni censuarie di prima classe.

Art. 17. Per essere scelto commesso di una ispezione censuaria di prima classe bisogna

§. 1. Avere compiuta l'età di anni venti.

Art. 5. A comprovare la estensione dei requisiti necessarj nella elezione di un commesso per una ispezione censuaria di prima clas-

Digitized by Google

§. 2. Avere compiuto gli studj di calligrafia, disegno, corso di belle lettere, e di matematiche almeno elementari.

§. 3. Le fedi di buona condotta religiosa, politica e morale, e di non avere soggiaciuto ad alcuna pena o giudizio degradante.

Una particolare istruzione della presidenza specificherà la estensione e i modi di prova de'sudetti requisiti.

se per l'esaurimento di quanto è prescritto nel §. 1. dell'articolo 17 del sopracitato regolamento 10 dicembre 1844 si richiede la esibizione alla presidenza del censo di un documento autentico del proprio parroco comprovante che l'aspirante ha compiuto l'età di anni venti, convalidato della ricognizione e legalità della firma o della curia vescovile, e della magistratura locale.

Art. 6. La prova di quanto è richiesto nel §. 2. dell'indicato articolo consisterà nel produrre i documenti de' pubblici professori comprovanti di aver fatto con diligenza e profitto gli studj, ed il corso della calligrafia, del disegno in quanto ai prin-

cipj di ornato, architettura, e topografia; delle belle lettere inclusivamente alla umanità superiore, ed alla rettorica; non che di algebra e geometria elementare sino alla introduzione al calcolo sublime. Tali certificati verranno corredati dai relativi saggi che dimostrino la prattica applicazione delle nozioni anzidette, tutti muniti della firma dell' aspirante.

Art. 7. La prova di quanto resta prescritto nel §. 3. del precitato articolo si riduce alla esibizione di due documenti che siano di recentissima data rilasciati il primo dalla curia ecclesiastica comprovante la buona condotta religiosa e morale.

il secondo dall'autorità governativa comprovante la regolare condotta politica, tutto colle norme del precedente articolo 4.

Dalla presidenza del censo. Roma 1 gennaio 1846.

G. GRASSELLINI
Pro-presidente

* (N.° 41.) *E' ACCORDATO alla comune di Monte s. Pietro Morico di celebrare un' annua fiera nel giorno* 16 *luglio* (notificazione del camerlengato dei 2 gennaio 1846.

* (N.° 42.) *IN MIRABELLO appodiato della comune di s. Agostino legazione di Bologna potrà celebrarsi una fiera annua nel secondo giovedì di luglio* (notificazione del camerlengato degli 8 gennaio 1846.)

Digitized by Google

(N.° 43.) *Disposizioni risguardanti l'esenzione della dativa reale accordata sulle case da fabbricarsi in Ancona.*

21 gennaio 1846.

NOTIFICAZIONE

Giacomo Antonelli prelato domestico referendario dell'una e dell'altra Segnatura protonotario Apostolico della SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE *e sua R. C. A. Tesoriere generale.*

La Santità di Nostro Signore, avendo accolto benignamente la istanza umiliatale dalla magistratura municipale di Ancona, concedendo per tratto di sua sovrana clemenza, il beneficio della esenzione della tassa urbana per le nuove fabbriche, che si costruissero, o si aggiungessero alle esistenti, in quella città, onde incoraggire a tale impresa, che nella scarsezza dei fabbricati si è resa necessaria per l'aumentata popolazione, ci ha ordinato, mediante dispaccio della segreteria per gli affari di Stato interni del 20 dicembre decorso N.° 71708 di pubblicare quanto segue.

1.° E' accordata la esenzione della dativa reale tanto per quelle case che si fabbricassero in Ancona di tutta nuova costruzione, quanto per la parte soltanto, che verrà aggiunta a quelle tuttora esistenti, ove si tratti di ampliazione.

2.° Questa esenzione si estenderà ad un intero ventennio che incomincierà coll'anno 1850, e terminerà coll'anno 1869.

3.° La esenzione sarà espressamente legata alla condizione, che le nuove fabbriche, o ampliazioni di quelle esistenti, siano incominciate nel termine di due anni 1846 e 1847, e compite nelli due anni successivi 1848 e 1849.

4.° Gl' intraprendenti di dette fabbriche per ottenere l'accordato beneficio, dovranno denunciare in iscritto alla delegazione apostolica di Ancona l'incominciamento della fabbrica nel prefisso termine di due anni, ed il compimento di essa nell'altro termine di due anni come sopra stabilito.

Dalla nostra residenza di monte citorio li 21 gennaio 1846.

G. ANTONELLI Tesoriere generale.
Angelo Maria Vannini commissario generale della R. C. A.

Digitized by Google

(N.° 44.) *È* ACCORDATO *alla comune di Filottrano di poter celebrare una fiera annua nel giorno 29 settembre.*

26 GENNAIO 1846.

NOTIFICAZIONE

TOMMASO di s. Maria in Via Lata diacono CARDINALE RIARIO SFORZA della S. R. C. Camerlengo.

Animati noi dal desiderio d'incoraggiare l'agricoltura ed il commercio, al quale scopo sono specialmente dirette le instituzioni delle pubbliche fiere e mercati nel riunire in uno stesso luogo i venditori ed i compratori, e nel facilitare oltremodo le contrattazioni ed equilibrando i prezzi più particolarmente dei generi cereali e di grascia, abbiamo sopra il parere della delegazione apostolica di Macerata, e sua congregazione governativa, condisceso ad accogliere le istanze rassegnateci dal pubblico consiglio della comune di Filottrano per ottenere la concessione di una fiera annua da celebrarsi il dì 29 settembre. Quindi coll' oracolo della Santità di Nostro Signore Gregorio papa XVI. felicemente regnante, e per l'autorità del nostro

ufficio di Camerlengato abbiamo deliberato quanto segue.

1. Nella comune di Filottrano delegazione di Macerata potrà celebrarsi una fiera annua nel giorno 29 di settembre.

2. Se in qualche anno questo giorno fosse festivo di precetto, la fiera dovrà trasferirsi al seguente giorno, avvertendo opportunamente il pubblico di tale trasferimento.

3. Sono accordati a questa fiera tutti i privilegj e le esenzioni, che non si oppongono alle vigenti leggi doganali e di polizia.

La delegazione apostolica di Macerata è incaricata della esecuzione delle presenti disposizioni.

Data in Roma in camera apostolica li 26 gennaio 1846.

T. CARD. RIARIO SFORZA Camerlengo

B. Orsi uditore.

Digitized by Google

* (N.° 45.) *È* ACCORDATA *anche in quest' anno, come nei trascorsi e colle stesse norme e discipline, che si leggono nel testo riportato per esteso negli antecedenti volumi della presente raccolta, la coltura dei tabacchi nel territorio del principato di Ponte Corvo* (notificazione del tesorierato dei 3 febbraio 1846.)

* (N. 46.) *È* ACCORDATO *alla comune di Roncofreddo di poter celebrare un mercato nel lunedì di ciascuna settimana* (notificazione del camerlengato dei 12 febbraio 1846.)

* (N.° 47.) *E'* RIATTIVATO *nella comune di Amandola il mercato settimanale, di cui godeva in tutti i mercoledì frà l' anno* (notificazione del camerlengato dei 19 febbraio 1846.)

(N. 48.) *Disposizioni risguardanti la premiazione di qualità dei drappi di lana.*

26 febbraio 1846.

NOTIFICAZIONE

Tommaso di s. Maria in Via Lata Diacono Cardinale Riario Sforza della S. R. C. Camerlengo.

Volendosi che anche nel corrente anno 1846 abbia luogo la premiazione di qualità dei drappi di lana, e fermi nel proposito che tutti i fabbricatori aspiranti al conseguimento dei premii di quantità, debbano concorrere a quelli di qualità, abbiamo considerato e stabilito di provvedere nel medesimo tempo che, non essendo tutte le fabbriche dello Stato adattate a lavorare i panni fini di assoluta perfezione, e molte essendo dedicate pre lativamente a lavorare qualità di drappi ordinarii od inferiori, acconci più comunemente all' uso delle rispettive contrade e popolazioni, possano i fabbricatori aspirare ai premii di qualità secondo la sovradesignata differenza di lavorazione, in ciascheduna esigendo la corrispondente perfezione. Quindi coll'oracolo della Santità di Nostro Signo-

re Gregorio papa XVI. felicemente regnante, e previe le intelligenze prese con monsignor Tesoriere generale, abbiamo determinato e intendiamo doversi osservare le seguenti cose.

1. La premiazione di qualità sarà divisa in due classi, la prima di panni fini, la seconda di panni mezzo-fini ossia di media qualità.

2. Quel fabbricatore di tessuti di lana sia di Roma che dello Stato, il quale voglia concorrere alla prima classe, dovrà presentare tre paccotte di panni fini in portate non minori di ottanta, l'una delle quali in nero, e le altre tinte in lana, la prima in color bleù eupo, e la seconda in color verde drago scuro.

3. Se una almeno fra queste paccotte sarà dai periti giudicata senza la menoma eccezione, tanto per il lanaggio e tessuto, che per il colore ed apparecchio, conseguirà ciaschedun fabbricatore in ragione delle tre paccotte o tutte perfette, od una almeno, il premio di scudi sessanta.

4. Quel fabbricatore che si decidesse a concorrere nella seconda classe, sarà obbligato di presentare due paccotte di panno, non minore di portate cinquanta, nè maggiore di sessantacinque, l'una tinta in nero, e l'altra tinta in lana marrone.

5. Se fra queste paccotte giudicheranno i periti esservene una almeno di corrispondente per-

fetta lavorazione, tanto per il lanaggio e tessuto, che per il colore ed apparecchio, otterrà ciaschedun fabbricatore per le due paccotte al tutto perfette, od una almeno, il premio di scudi trenta.

6. Una ulteriore premiazione di emulazione o paragone viene stabilita nella prima classe e rispettivamente nella seconda fra quelle paccotte, che giudicate meritevoli di premio, saranno in ognuna classe reputate le migliori fra tutte.

7. Il primo premio consisterà in scudi sessanta, ed il secondo in scudi quaranta nella prima classe; nella seconda poi il primo premio sarà di scudi trenta, ed il secondo di scudi venti.

8. I panni tanto della prima che della seconda classe dovranno essere secondo il costume contrassegnati in sui telari, avanti che siane terminata la tessitura, all'oggetto di dar luogo agl'incaricati di verificare le portate, e corredarle dei contrassegni medesimi, coi quali pur si garantisce l'identità dei panni per i premii di quantità. E tali contrassegni dovranno essere collocati alla coda e non alla testa dei detti panni onde possano essere visibili ai periti innanzi che li assoggettino all'esame, doppoichè mancando siffatti contrassegni non solo non si ammetteranno al detto esame, ma andranno soggetti alla penale, come non fossero stati per niun modo presentati. Ed a maggior cautela ordiniamo che a piè della testata di ciascun

Digitized by Google

panno ogni fabbricatore merchi in tela il panno stesso colle lettere iniziali esprimenti il suo nome e cognome, numero e portate del ridetto panno perchè svolta la testata, oltre l'iscrizione per esteso, che dovrà apporvisi dopo ultimato, vi si rinvengano eziandio le suddette indicazioni poste nella tela.

9. I fabbricatori premiati saranno ricordati con onorevole menzione nel diario di Roma.

10. I fabbricatori, che concorrendo ai premii di quantità sono obbligati di concorrere eziandio ai presenti premii di qualità, dovranno col mezzo delle deputazioni dei drappi di lana, dove esistono, e dove non esistono, col mezzo dei gonfalonieri locali, farci nota non più tardi di un mese dalla pubblicazione della presente notificazione, a quale fra le due classi dei premii fissate, intendano concorrere, essendo solamente permesso il concorrere all'una delle due classi.

11. Dopo questa dichiarazione non sarà lecito ai periti di approvare per la seconda classe una paccotta di panno assegnata per la prima, perchè non riunisce in questa i requisiti voluti di perfezione, e viceversa una paccotta assegnata in seconda classe non potrà approvarsi per la prima, perchè abbia i requisiti di questa.

12. Giudicandosi poi dai periti le paccotte di panno nella prima o nella seconda classe, non

aventi i requisiti voluti negli articoli 2, 3, 4, 5, e 8. respettivamente, di modo che non meritassero verun premio, il fabbricatore, cui quelle appartengono, andrà soggetto ad una penale equivalente alla somma del rispettivo premio di qualità, che gli sarebbe spettata se le paccotte fossero state approvate, la qual somma dovrà prelevarsi dal premio di quantità, che sarà per conseguire.

13. La direzione generale delle dogane dovrà a quest' effetto ritenere a ciascun fabbricatore concorrente al premio di quantità la somma di scudi sessanta, finchè non abbia avuto luogo la premiazione di qualità, e se abbia luogo la penale, sarà la somma corrispondente ritenuta definitivamente dal tesoro, sottraendone la partita da quella dei premii di quantità.

14. Il fabbricatore, che in opposizione all'articolo 10. non si presentasse a dichiarare la sua volontà di concorrere ai premii di qualità, o effettivamente non vi concorresse, sarà immediatamente giudicato escluso dai beneficii della premiazione di quantità dal punto, che si verifichi l'una delle prevedute mancanze.

15. Non più tardi del giorno 31 agosto del corrente anno tanto i fabbricatori di Roma che dello Stato dovranno far giungere al nostro dicastero le paccotte di panni destinate al concorso dei premii di qualità, ultimate e soppressate.

16. Questi drappi dovranno avere la testata nascosta mediante una o più piegature, cucite in modo che non possa affatto conoscersi il nome, cognome, e domicilio del fabbricatore, i quali però dovranno per esteso esprimersi nella suddetta testata.

17. Queste paccotte saranno inoltre ricoperte da un'involucro di tela greggia, cucite secondo l'uso all'intorno, sopra cui sarà scritto = concorso alla prima classe dei premii di qualità dei drappi di lana per l'anno 1846 = e respettivamente = concorso alla seconda classe dei premii di qualità dei drappi di lana per l'anno 1846 = .

18. L'esame sulla perfezione voluta nei drappi di lana presentati al concorso dei premii di qualità sarà fatto dai periti delle nostrane e delle estere manifatture dei drappi stessi, da scegliersi da noi con intelligenza del ricordato monsignor tesoriere generale, ed il giudizio di quelli sarà pronunciato d'innanzi a noi, assistendovi eziandio il sullodato monsignor tesoriere, e con quelle rigorose discipline e forme, che furono già prescritte dal motu-proprio sovrano dei 10 settembre 1816.

Ci lusinghiamo che il ceto de' fabbricatori dei drappi di lana sarà per dimostrarsi grato a queste benefiche provvidenze con l'ampliare e perfeziona-

Digitized by Google

re generalmente i prodotti di questa importante manifattura.

Dato in Roma in Camera apostolica li 26 febbraro 1846.

T. CARD. RIARIO SFORZA Camerlengo.

Angelo Maria Vannini commissario generale della R. C. A.

Digitized by Google

(N.° 49.) *È* ACCORDATA *la esenzione della dativa reale tanto per quelle case che dalla pubblicazione della presente si fabbricheranno in Civitavecchia di tutta nuova costruzione anche in ulteriori spazj che la tesoreria generale si occuperà di assegnare, quanto per la parte, che verrà aggiunta a quelle tuttora esistenti, ove si tratti di ampliazione.*

28 FEBBRAIO 1846.

NOTIFICAZIONE

Giacomo Antonelli prelato domestico referendario dell'una e dell'altra Segnatura protonotario Apostolico della SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE *e sua R. C. A. Tesoriere generale.*

Sebbene la Santità di Nostro Signore mediante notificazione delli 5 maggio 1837 si degnasse per sua sovrana munificenza accordare alla città di Civitavecchia la esenzione della dativa reale per quelle case, che si fossero fabbricate nel perentorio termine di anni 4 nelle aree a tal' uopo formate coi lavori poco prima eseguiti, e detta esenzione

da estendersi ad un intero ventennio da incominciare coll'anno 1839 e terminare col 1858, tuttavia informata la stessa Santità Sua, che non ostante i novelli edificj, ed addizione ai vecchi, pure non è cessata in detta città l'angustia di abitazione, forse ancora perchè la popolazione è in continuo aumento, ha voluto perciò nella fausta anniversaria ricorrenza della sua coronazione dare un'ulteriore spontaneo contrasegno di sovrana sollecitudine a sollevare quei cittadini dalla mentovata ristrettezza ordinandoci, mediante dispaccio della segreteria per gli affari di Stato interni delli 7 corrente febbraro N. 75120, di pubblicare quanto segue.

1. È accordata la esenzione della dativa reale tanto per quelle case, che dalla pubblicazione della presente si fabbricheranno in Civitavecchia di tutta nuova costruzione, anche in ulteriori spazj, che la tesoreria generale si occuperà di assegnare, quanto per la parte che verrà aggiunta a quelle tuttora esistenti, ove si tratti di ampliazione.

2. Questa esenzione avrà principio appena ultimata la fabbrica nei termini indicati nel seguente articolo 3.°, e durerà fino a tutto l'anno 1920, eguagliando così il beneficio alla durata già concessa in favore della capitale dalla sa. me. di Leone XII, il dì 9 maggio 1826.

3. La esenzione sarà espressamente legata alla condizione, che le nuove fabbriche, o ampliazioni di quelle esistenti siano incominciate, quanto alle opere murarie, nel termine di anni cinque, principiando dal corrente, e di altri cinque anni per il progresso e totale compimento di esse.

4. Gl' intraprendenti di dette fabbriche per ottenere l'accordato beneficio dovranno denunciare in iscritto, e documentare alla delegazione apostolica di Civitavecchia l'incominciamento della fabbrica nel prefisso termine di anni cinque, ed il compimento di essa nell' altro termine di cinque anni come sopra stabilito.

5. Per quello poi riguarda il modo di procedere per le nuove fabbriche ed ampliazioni di esse per l'ornato pubblico, dovranno osservarsi le leggi e consuetudini vigenti nella città di Civitavecchia, il che rimane affidato alla delegazione apostolica, la quale dovrà rimettere i disegni alla presidenza generale del censo, onde abbia la medesima i dati per farne annotazione sulle tavole censuarie.

Roma dalla nostra residenza di Monte citorio li 28 febbraro 1846.

G. ANTONELLI Tesoriere Generale.

Angelo Maria Vannini Commissario generale della R. C. A.

(N. 50.) *Vien fatto comune alla città di Ancona il privilegio accordato alla città di Civitavecchia circa l'esenzione della dativa reale sulle nuove case da fabbricarsi.*

28 febbraio 1846.

NOTIFICAZIONE

Giacomo Antonelli Prelato Domestico, referendario dell' una e dell'altra Segnatura, Protonotario Apostolico, della SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE *e Sua R. C. A. Tesoriere generale.*

Quantunque la Santità di Nostro Signore per tratto di sovrana clemenza si degnasse di accordare con recente notificazione dei 21 gennaro decorso alla città di Ancona la esenzione della dativa reale per le case che si fabbricano di tutta nuova erezione, e per la parte che verrà aggiunta a quelle tuttora esistenti, ove si tratti di ampliazione, limitatamente però ad un ventennio, da incominciare coll'anno 1850, e terminare coll'anno 1869, tuttavia, la stessa Santità Sua, avendo nella fausta anniversaria ricorrenza della sua coronazione concesso alla città di Civitavecchia si-

mile esenzione a tutto l'anno 1920, per non essere cessata in quella città l'angustia di abitazioni: ed avendo presente in questa occasione le ossequiosissime preci fatte dai pubblici rappresentanti della suddetta città di Ancona per un maggiore incoraggimento alla costruzione di novelle fabbriche, ha ordinato nella distinta imparzialità verso gli amatissimi suoi sudditi, che il privilegio accordato per Civitavecchia sia fatto comune alla città di Ancona autorizzandoci, mediante dispaccio della segreteria per gli affari di Stato interni delli 7 corrente febbraro num. 75120, di pubblicare quanto segue.

1. In ampliazione della predetta notificazione dei 21 gennaro prossimo passato è accordata la esenzione della dativa reale tanto per quelle case, che si fabbricassero in Ancona di tutta nuova costruzione, quanto per la parte soltanto, che verrà aggiunta a quelle tuttora esistenti, ove si tratti di ampliazione, da principiare appena ultimata la fabbrica, nei termini indicati nel seguente articolo 2.°, e da durare a tutto l'anno 1920, eguagliando così il beneficio alla durata già concessa in favore della capitale dalla sa. me. di Leone XII il dì 9 maggio 1826.

2. La esenzione sarà espressamente legata alla condizione, che le nuove fabbriche, o ampliazioni di quelle esistenti siano incominciate, quanto

alle opere murarie nel termine di anni cinque, principiando dal corrente, e di altri cinque anni per il progresso, e totale compimento di esse.

3. Gl' intraprendenti di dette fabbriche per ottenere l'accordato beneficio dovranno denunciare in iscritto, e documentare alla delegazione apostolica di Ancona l' incominciamento della fabbrica nel prefisso termine di anni cinque, ed il compimento di essa nell'altro termine parimenti di anni cinque come sopra stabilito.

4. Per quello riguarda il modo di procedere per le nuove fabbriche ed ampliazioni di esse per l'ornato pubblico, dovranno osservarsi le leggi e consuetudini vigenti nella città di Ancona, il che rimane affidato alla delegazione apostolica, la quale dovrà rimettere i disegni alla presidenza generale del censo, onde abbia la medesima i dati per farne annotazione sulle tavole censuarie.

Roma dalla nostra residenza di Monte citorio li 28 febbraro 1846.

G. ANTONELLI tesoriere generale.

Angelo Maria Vannini commissario generale della R. C. A.

Digitized by Google

(N.° 51.) *Nella introduzione della magnesia inglese permessa colla notificazione* 15 *marzo* 1845 *non potrà il genere essere diretto, nè consegnato, che ai soli farmacisti approvati, e sempre in seguela della solita visita dei periti sanitarii.*

28 FEBBRAIO 1846.

Giacomo Antonelli Prelato Domestico, referendario dell'una e dell'altra Segnatura, Protonotario Apostolico, della SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE, *e Sua R. C. A. Tesoriere generale.*

La congregazione speciale di sanità ha risoluto che nella introduzione della magnesia inglese permessa colla notificazione 15 marzo 1845, non possa il genere essere diretto, nè consegnato che ai soli farmacisti approvati, e sempre in seguela della solita visita dei periti sanitarii.

Le dogane pontificie cureranno la esecuzione dell' enunciata disposizione, avvertendo che la quantità del medicinale da introdursi non deve

eccedere il presuntivo bisogno di ciascuno esercente la farmacia.

Dalla nostra residenza di Monte citorio li 28 febbrajo 1846.

GIACOMO ANTONELLI Tesoriere generale.

Angelo Maria Vannini commissario generale della R. C. A.

* (N. 52.) *È* ACCORDATO *anche in quest' anno, e colle solite norme, e discipline, che si leggono riportate per esteso negli antecedenti volumi di questa raccolta, il permesso di celebrare la solita fiera di Senigallia* (notificazione e regolamento del tesorierato dei 15 marzo 1846.)

* (N. 53.) NELLA *comune di Ostellato potrà celebrarsi un mercato in tutti i mercoledì di ogni settimana* (notificazione del camerlengato dei 17 marzo 1846.)

(N. 54.) *Circolare della segreteria degli affari di Stato interni sull'abuso de' pubblici impiegati di allontanarsi arbitrariamente dal posto.*

21 marzo 1846.

Sebbene con istruzione circolare del dì 24 di ottobre 1836, N. 52363 si stabilissero con sovrano oracolo della Santità di Nostro Signore alcune norme a fine di reprimere l'abuso invalso negl'impiegati di allontanarsi arbitrariamente dal posto; pure non senza rammarico si è dovuto osservare, che l'abuso stesso persiste ancora in gran parte, e che più frequentemente ha luogo pe' continui accessi alla dominante, o per diporto o per molestare la superiorità con istanze inammissibili, e per procurarne ad ogni modo un risultato che appaghi o lusinghi le particolari loro mire.

A rendere pienamente efficaci le disposizioni della mentovata istruzione circolare, mentre si richiamano esse alla più stretta osservanza; essendosi poi conosciuto che la maggior parte degl' impiegati dell'ordine giudiziario adducono a giustificazione il permesso ottenuto in virtù dei §§. 106, 107 e 157 dell'editto 17 dicembre 1834; si prescrive che d' ora in poi l'assenza dall'impiego, a forma dei citati paragrafi, non possa concedersi,

nè essere utile per recarsi alla capitale, eccetto il caso di grave comprovata urgenza.

Tanto si partecipa alla SV.Illma, perchè si compiaccia curarne l'adempimento.

Roma 21 marzo 1846.

MARIO CARD. MATTEI.

(N. 55.) *Provvidenze sulla illuminazione a gas introdottasi in qualche abitazione, ed altra località della capitale con gassoj eretti nell'interno dell'abitato.*

28 marzo 1846.

NOTIFICAZIONE

La illuminazione a gas, della quale si è introdotto l'uso in qualche abitazione, ed altra località di questa capitale con gassoj eretti nell' interno dell'abitato, richiede speciali cautele, e somma vigilanza per allontanare i gravissimi mali, che possono avvenire contro la sicurezza delle persone, e la pubblica sanità, non che contro i diritti de' proprietarj delle case anche circostanti.

Pervenuti difatti varj reclami sotto tali importanti aspetti, e verificatane l'entità, il superiore governo si è occupato, col parere di persone all'uopo esperte, di avvisare alle opportune prescrizioni di pubblica tutela: le quali, determinate, e sanzionate dalla Santità di Nostro Signore nelle seguenti disposizioni, per Sovrano suo comando, risultante da dispaccio dell' emo signor cardinal segretario per gli affari di Stato interni n.° 77017, vengono fatte pubbliche, affinchè ognuno ne curi immancabilmente, e con scrupoloso rigore la osservanza.

1.° I gassoj attualmente esistenti verranno visitati da'periti, che la congregazione speciale di sanità, e la direzione generale di polizia destineranno per conoscerne la regolare formazione, e rilasciare quindi il permesso per la prosecuzione dell'uso, osservate però le modificazioni, e le avvertenze, che si credessero di prescrivere, affinchè sia garantito l'importante ramo attribuito a ciascuno dei nominati ufficj.

2.° Ad allontanare poi il pregiudizio alla salubrità umana nell' esercizio di detti stabilimenti, oltre che dovranno portarsi i condotti di sfogo delle rispettive fucine, ossiano i fumajuoli, a tale altezza da superare il livello delle case viciniori, non potranno gassificarsi che l'olio di olivo, o suoi

Digitized by Google

residui, e resta assolutamente escluso l' uso del carbon fossile per combustibile.

3.° È vietato, che il gas, preparato in una casa, possa condursi, e diramarsi ad altra casa senza speciale autorizzazione.

4.° Chiunque vorrà da oggi in poi costruire stabilimenti per averne il gas da illuminare la propria abitazione, o altro qualunque locale, dovrà prima riportarne il permesso in iscritto dalla congregazione speciale di sanità, e dalla direzione generale di polizia.

5.° Da' mentovati due ufficj saranno incaricati dei periti a visitare la località, in cui vorrà costruirsi la fucina, e quanto deve servire alla conduzione del gas, affine di conoscere, e riferire secondo le rispettive attribuzioni, se debba essa permettersi, e quali speciali cautele sieno necessarie a garanzia della sanità, e sicurezza delle persone. Gli stessi periti poi dovranno di tanto in tanto visitare i gassoj, non esclusi quelli, che sono già stabiliti, per verificare se sieno scrupolosamente osservate le prescrizioni generali e speciali, e conoscere ancora se occorrano nuove cautele, a cui i detti proprietarj saranno tenuti uniformarsi dietro notifica loro fatta in iscritto dagli ufficj, cui debbono riferire i detti periti.

6.° I contravventori ai suddetti articoli, ed alle prescrizioni notificate d' ufficio, saranno sog-

getti, oltre alla sospensione dell'uso, ed occorrendo alla immediata soppressione dello stabilimento, anche ad una multa dagli scudi 50 a 200, secondo i casi, e le circostanze, salvi sempre la rifazione delle spese, e l'indennizzo de' danni, ed interessi verso chi di ragione. Le multe saranno applicate nella indicata misura, tanto dalla congregazione speciale di sanità, quanto dalla polizia generale secondo che nel rispettivo ramo accada la mancanza.

7.° Qualora al governo piacesse di permettere la erezione di un gassojo generale fuori delle mura, chiunque vorrà nell'interno di essa usare del gas per la notturna illuminazione, dovrà derivarlo dal detto generale stabilimento: nel qual caso, mentre si daranno minute disposizioni pel modo di distribuzione del gas, rimarrà poi escluso, entro un perentorio termine da determinarsi, qualunque gassojo particolare posto nell'interno di Roma, tutto che esso sia stato costruito, ed attivato innanzi la presente notificazione.

Data dal palazzo del governo questo dì 28 marzo 1846.

PIETRO MARINI governatore di Roma, vice-camerlengo, direttore generale di polizia.

(N.° 56.) *E' confermato al ven. ospizio apostolico di s. Michele a ripa per altro decennio il privilegio esclusivo di stampare e vendere in tutto lo Stato i libri scolastici, e le* horae diurnae breviarii romani.

7 aprile 1846.

NOTIFICAZIONE

Tommaso di s. Maria in Via Lata diacono Cardinale Riario Sforza della S. R. C. Camerlengo.

Essendo prossimo a spirare il decennio del privilegio esclusivo di stampare e vendere in tutto lo Stato ecclesiastico i libri scolastici, che servono all' uso delle scuole inferiori, da lunghissimo tempo goduto dal ven. ospizio apostolico di s. Michele a ripa, pubblicato con nostra notificazione dei 25 luglio 1836, ed essendosi degnata la Santità di Nostro Signore Gregorio papa XVI. felicemente regnante di confermare tal privilegio ad altro decennio, noi in esecuzione dei sovrani comandi prescriviamo ed ordiniamo quanto siegue.

Il privilegio esclusivo goduto dal ven. ospizio apostolico di s. Michele a ripa di stampare e ven-

dere in tutto lo Stato ecclesiastico i libri scolastici, i quali servono strettamente all'uso delle scuole inferiori, non meno che le *horæ diurnæ breviarii romani* è prorogato ad un altro decennio a forma in tutto e per tutto della nostra notificazione dei 15 luglio 1826.

Data in Roma in camera apostolica li 7 aprile 1845.

T. CARD. RIARIO SFORZA Camerlengo di S. R. C.

B. Orsi uditore.

---

* (N.° 57.) *E' ACCORDATO alla comune di Montasola di celebrare una fiera annua nel lunedì successivo alla terza domenica di novembre* (notificazione del camerlengato dei 14 aprile 1846.)

---

* (N.° 58.) *E' ACCORDATO alla comune di Poggio Catino di poter celebrare una fiera annua nel lunedì, e martedì successivi alla terza domenica di maggio* (notificazione del camerlengato dei 14 aprile 1846.)

(N. 59.) *A comodo del commercio è riattivata la dogana di bollettone in Pilastri.*

22 APRILE 1846.

NOTIFICAZIONE

Giacomo Antonelli Prelato Domestico, referendario dell' una e dell'altra Segnatura, Protonotario Apostolico, della SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE *e Sua R. C. A. Tesoriere generale.*

1. Si previene il pubblico che a comodo del commercio, sarà riattivata il dì primo maggio prossimo la dogana di bollettone di seconda classe in Pilastri.

2. La strada legale che dovranno battere i bestiami, i generi e le merci che vogliano introdursi od estrarsi per la dogana suddetta, è quella medesima, fissata già dalla notificazione 15 decembre 1837, denominata *Porcara*, che dalla dogana Lombardo-Veneta di tal nome porta alla dogana pontificia.

3. Rispetto a questa via ed agli obblighi dei conduttori si osserveranno tutte le disposizioni contenute nella citata notificazione.

Digitized by Google

La presente pubblicata ed affissa nei consueti luoghi si avrà come se fosse stata a ciascuno personalmente intimata; ed il ministero, e le guardie di finanza ne cureranno la esecuzione.

Dalla nostra residenza di Monte citorio li 22 aprile 1846.

GIACOMO ANTONELLI Tesoriere generale.

Angelo Maria Vannini commissario generale della R. C. A.

(N.° 60.) *Nuova tariffa analoga al regolamento pubblicato il 7 maggio 1842 dalla presidenza del Censo sulla redazione dei tipi dei terreni da presentarsi dalle parti volturanti ne' casi di divisione di proprietà, rettifica de' confini, e correzione di mappe.*

30 aprile 1846.

PARTE I.

Emolumenti dovuti al perito di officio per elevazione, e redazione dei tipi da rilevarsi in campagna, e prodursi dalla parte interessata nell' atto

della esecuzione della voltura per divisione di proprietà, o per rettifica dei confini, o per correzione di mappa.

§. 1. Per ogni sessione composta di tre ore, sia per lavoro di campagna, sia per lavoro di tavolino . . . sc.	—	80	—
§. 2. Per ogni miglio di distanza (quando questa sia maggiore di due miglia dalla residenza della cancelleria cui appartiene il luogo dell' accesso) tanto nell'accesso sul luogo, quanto nel recesso . . . . . «	—	10	—
Per il distretto di Roma l'emolumento specificato al §. 1. sarà . : . «	1	20	—
L'emolumento specificato al §. 2. sarà . . . , ... «	—	15	—

AVVERTENZE

Gli emolumenti sopraindicati sono quelli stabiliti dalla segreteria per gli affari di Stato interni nel regolamento giudiziario 17 dicembre 1834, e si è solamente modificato quello del §. 2. sull'indennizzo delle spese di viaggio.

In essi s'intende compresa ogni altra qualunque indennità per cibarie, spese di trasporti, canneggiatori, colori ec.

Ogni sessione che sia stata incominciata si conteggerà per intera.

Il tipo da consegnarsi dal perito alla parte interessata sarà delineato sopra carta bollata, od avente il bollo proporzionale, che verrà somministrata dalla parte interessata, e conterrà eziandio la specificazione dei confini, la tramontana, la scala di rapporto eguale a quella delle mappe censuarie, la descrizione originale del brogliardo, e la correzione della calcolazione effettuata dal perito. Il tipo sarà distinto col colorito in uso per le case, strade, fossi, fiumi, laghi, canali, mare ec., e conterrà la specifica degli emolumenti percetti dal perito, il quale vi apporrà la sua firma.

PARTE II.

Emolumenti da percepirsi per tre quinti dal perito d'officio, per un quinto dal cancelliere del censo, e per un quinto da depositarsi nella cassa camerale a norma del disposto dall'articolo 11. del prefato regolamento.

Digitized by Google

SEZIONE I.

Copie di mappe intere coi rispettivi brogliardi.

§. 1. Per ogni tavola censuaria di superficie . . . . . sc. — — 3

§. 2. Per ogni appezzamento, ossia numero di mappa . . . . . « — 01 5

AVVERTENZE

La delineazione della mappa, e la scritturazione del brogliardo verrà seguita interamente dal perito d'officio, e tanto la prima, che il secondo saranno perfettamente uniformi, ed eguali a quelli esistenti nella cancelleria del censo. Ciascuna mappa sarà firmata dal perito nel foglio di modello per l'unione dei rettangoli, in cui verrà apposta la specifica, ed il totale delle competenze percette. Anche il brogliardo verrà firmato nell'ultima pagina dal perito d'officio.

La carta per tali copie da sottoporsi a bollo proporzionale sarà di buona qualità e' consistente, e verrà somministrata dalla parte richiedente tali copie.

SEZIONE II.

Copie di proprietà particolari coi rispettivi tipi, ed estratti da' brogliardi.

Se i poderi, ossiano corpi di terreni conterranno degli appezzamenti, o numeri di mappa tutti riuniti in un'aggregato vengono fissati gli emolumenti seguenti.

§. 1. Per l'apertura della mappa, onde rinvenire il primo corpo . . sc.	—	15	—
§. 2. Per ogni tavola censuaria di superficie . . . . . «	—	—	3
§. 3. Per ogni appezzamento, ossia numero di mappa . . . . . «	—	01	—
§. 4. Se i poderi, ossiano corpi di terreni sono saltuarj nella mappa medesima, od esistano nelle altre mappe dello stesso territorio, oltre gli emolumenti specificati ai §§. 2. e 3. si percepiranno per ogni corpo, ossia aggregato . . . . . «	—	05	—
§. 5. Per ogni marca catastale di confine con la indicazione del cognome e nome dell'attual possessore, *qualora dalla parte si richiegga*. . . . «	—	—	6

§. 6. Se finalmente le possidenze di cui si richiede l'estratto siano sparse nei territorj di diversi comuni, si esigeranno per ciascun territorio, o comune gli emolumenti specificati ai §§. 1. 2. 3. 4. e 5. applicandoli ai casi proposti . . . . . « — — —

Per il distretto di Roma rimane per ora in vigore la tariffa esistente.

PARTE III.

Emolumenti dovuti esclusivamente al cancelliere del Censo.

SEZIONE I.

Certificati affermativi.

§. 1. Per estratto, ossia copia autentica di possidenze intestate ne' brogliardi o nei catastini, o per porzione delle medesime, si esigeranno pel primo appezzamento, ossia numero di mappa . . . . . sc. — 10 —

§. 2. Per ogni successivo numero . . . . . « — — 4

SEZIONE II.

Certificati affermativi con la indicazione de' possessori confinanti.

§. 1. Per estratto come sopra del primo appezzamento . . . . . sc. — 10 —

§. 2. Per ogni successivo numero . . . . . « — — 4

§. 3. Per ogni marca catastale di confine con la indicazione del cognome e nome dell'attual possessore, *qualora dalla parte si richiegga* . . . « — — 6

SEZIONE III.

Certificati affermativi con la indicazione de' titoli legali, pe' quali il fondo da certificarsi subì uno o più passaggi dall' uno all' altro possessore.

§. 1. Per estratto del primo fondo o appezzamento, e del suo primo possessore . . . . . sc. — 10 —

Digitized by Google

§. 2. Per qualsivoglia passaggio fatto in altro possessore con la indicazione de' titoli . . . . . « — 05 —

SEZIONE IV.

Certificati negativi.

§. 1. Pel primo catasto rustico del distretto della cancelleria . . . . . sc. — 10 —

§. 2. Per ciascun altro catasto simile . . . . . « — 01 —

§. 3. Per ciascun catasto urbano . . . . . « — 01 —

AVVERTENZE

Gli estratti tutti della parte III. saranno in carta bollata da bajocchi 15 da somministrarsi dalla parte richiedente, e firmato dal cancelliere censuario, il quale vi apporrà la specifica dell'emolumento percetto, distinto per paragrafi.

Si dichiara che esclusi li certificati negativi di cui alla sezione IV, negli altri delle sezioni I, II, III, non si possono comprendere in un medesimo estratto le possidenze situate in diversi ter-

ritorj, e perciò in questo caso tanti saranno gli estratti quanti sono i territorj. Per territorio non s'intende già una mappa, ma quell' aggregato di mappe che costituisce un comune, benchè composto da più appodiati, il quale abbia un separato ruolo di dativa reale.

Una copia della presente tariffa verrà costantemente tenuta affissa nell' ufficio della cancelleria del censo.

Il dì 30 aprile 1846.

GASPARO GRASSELLINI pro-Presidente del Censo.

---

* (N. 61.) *Sono limitate al solo lunedì, e martedì successivi alla solennità della SSma Trinità, ed ai giorni 26 27 28 e 29 di marzo le fiere concedute in origine alla comune di Anagni per lungo periodo di tempo, ed è instituita in vece nella stessa comune una fiera d' aver luogo nel secondo lunedì, e susseguente martedì del mese di maggio* (notificazione del camerlengato dei 4 maggio 1846.)

(N. 62.) *Sono prescritte anche in quest'anno le stesse norme e discipline, come nei trascorsi, relativamente alla reposizione dei fieni e paglie* (editto di monsignor governatore di Roma direttore generale di polizia dei 5 maggio 1846.)

(N.° 63) *Norme da osservarsi nei pagamenti de' censi camerali da presentarsi nella camera dei tributi nella vigilia e festa dei santi apostoli Pietro e Paolo.*

12 maggio 1846.

EDITTO

Tommaso di s. Maria in Via Lata Diacono Cardinale Riario Sforza della S. R. C. Camerlengo.

Approssimandosi il tempo in cui i feudatarj, investiti e cessionarj della s. Sede e rev. Camera Apostolica inscritti nel libro de' censi camerali debbano pagare i censi e canoni nella camera de' tributi, che si aduna nel palazzo vaticano nella vigilia e

festa dei ss. Apostoli Pietro e Paolo, ad oggetto di precludere loro ogni scusa d'ignoranza sull'adempimento di ciò che debbano eseguire per la legalità dell'atto del pagamento, e della comparsa da farsi in detta camera de'tributi, rammentiamo espressamente le loro obbligazioni.

1. A tal'effetto ordiniamo ed ingiungiamo a tutti quelli, che secondo le leggi delle loro investiture e concessioni sono obbligati a pagare censi, canoni, livelli, risposte ed altre ricognizioni *nella predetta camera de'tributi* sieno di qualsivoglia stato, grado, condizione, preminenza, e dignità *debbano esibire negli atti dei segretarj e cancellieri della Camera non più tardi del giorno* 15 *prossimo futuro mese di giugno* i mandati di procura, le giustificazioni, ed altre scritture correlative tanto alla persona, che in loro assenza per essi effettuerà la comparsa, presterà l'omaggio, ed eseguirà il pagamento, quanto alla traslazione delle partite de'canoni, che s'avessero a proporre nella detta camera de'tributi a favore degli altri compresi nell'investitura in caso di morte dei precedenti possessori, ed a qualsivoglia altro oggetto risguardante le medesime investiture e concessioni, affinchè possano accuratamente, e coll'opportuno tempo eseguirsi le necessarie e convenienti annotazioni nei libri de'censi camerali, che sogliono distribuirsi alla suddetta camera de'tributi.

Digitized by Google

2. Inoltre affinchè non rimanga occulta alla rev. Camera Apostolica la morte dei possessori, dalla quale, se le investiture sono progressive risultano le traslazioni da farsi, e se temporanee, si rileva se tuttora durino, o se siano spirate, ciascheduno enfiteuta o investito, che personalmente non comparisca a prestare l'omaggio nella camera de'tributi, dovrà in ogni decennio esibire la fede della sopravvivenza negli atti de'suddetti segretarj di Camera. Quei pertanto pei quali nel presente anno ricade il decennio, debbano parimenti non più tardi del detto giorno 15 del venturo giugno esibire la fede della loro sopravvivenza, oltre le giustificazioni di sopra accennate, che per altri rapporti si ricercassero.

3. Premesse queste legalità ciascun'investito, o enfiteuta dovrà nella vigilia o festa dei ss. apostoli Pietro e Paolo del corrente anno 1846 comparire personalmente, o mediante legittimo procuratore deputato coll'accennato mandato, nella su detta camera de'tributi per prestare il dovuto omaggio, e pagare nella medesima il tributo, censo, livello, canone, risposta, o altro dovuto alla rev. Camera Apostolica in ricognizione del supremo, e diretto dominio di qualsisieno feudi, tenute, villaggi, casali, laghi, selve, proprietà, beni, offizii, esenzioni, immunità, privative, ed altri qualsivogliano beni, che si ritenessero in feudo, censo, en-

fiteusi, vicariato ; governo, ovvero sotto qualunque altro titolo, giusta le leggi delle investiture, e concessioni.

4. Tutti poi quelli, che fra detti enfiteuti, o concessionarii descritti nei mentovati libri sono abilitati dalla s. Sede e Camera Apostolica nelle investiture , e concessioni, di pagare i censi e canoni fuori di Roma potranno soddisfarli nel predetto giorno 28 giugno nella cassa dell'amministrazione camerale di quella provincia , in cui essi sono abilitati a pagare il censo , o canone , rimanendo però in loro libertà di soddisfarlo direttamente nei predetti giorni in camera de'tributi. Questi medesimi enfiteuti peraltro, abbenchè abilitati, come sopra, a pagare il canone nelle provincie, *avvertano di non essere punto esenti, come taluno erroneamente opina, dall' obbligo della comparsa nella camera de'tributi, per prestare l' omaggio ricercato dalla bolla della sa. mem. di Gregorio XIII. emanata pei canoni camerali* ; e perciò quando essi non compariscano personalmente per tale atto, debbano deputare il loro speciale procuratore con mandato da esibirsi come sopra, e rimettere in ogni decennio la fede della loro sopravvivenza, e produrre tutte le traslazioni, ed annotazioni sulle loro respettive partite nei libri de' censi camerali , che fossero per occorrere , egualmente che sono tenuti quegl'investiti, che debbono pagare nella camera de'tributi.

5. In caso di mancanza dei sunnominati enfiteuti tanto nell'esibita delle sopraccennate giustificazioni, quanto nella comparsa in camera de'tributi per prestare l'atto di omaggio, ed effettuare l'intero pagamento di canone si procederà immediatamente all' accettazione della devoluzione dei feudi, beni e diritti camerali, e di altro ad essi concesso, e all'esecuzione delle pene comminate nella bolla di Gregorio XIII., ed in altre apostoliche costituzioni, e negli editti de'nostri antecessori, senza attendersi veruna scusa di pretesa ignoranza.

6. Siccome poi l'atto del pagamento del tributo, ed ossequio dovuto dai sudditi al sovrano in ricognizione del di lui supremo dominio si effettua nel giorno della vigilia o festa dei gloriosi santi apostoli Pietro e Paolo specialissimi protettori di questa dominante, e presso il supremo tribunale della piena Camera, così in riflesso del tempo e luogo in cui l'atto si eseguisce, ordiniamo, e comandiamo che tutti gl'investiti, e concessionarj ed i loro legittimi procuratori debbano presentarsi nel detto tribunale con quell' abito, e decenza con cui si costuma comparire nei tribunali, ed innanzi i magistrati superiori, ed in caso che taluno ardisse di presentarsi in guisa diversa, non sarà ammessa la di lui comparsa, e si procederà contro il medesimo alla sudetta accettazione, come se niuno si fosse presentato.

Digitized by Google

7. Finalmente confermando le disposizioni dell'editto del nostro predecessore del 15 giugno 1816. e dell'articolo 7 degli altri emanati nel maggio dei successivi anni, dichiariamo, che debbano rimaner ferme tutte le ragioni della rev. Camera riguardo ai censi, e canoni venduti nel cessato governo, non ostante la continuazione del loro pagamento agli acquirenti, da dedursi in ogni tempo sul titolo degli acquisti, a forma della notificazione della segreteria di Stato emanata li 15 novembre 1817.

Avverta ciascuno di eseguire esattamente quanto di sopra è stato ordinato, poichè in caso di trasgressione si procederà alle pene indicate, volendo e decretando, che il presente nostro editto affisso, e pubblicato in Roma, e nelle città principali dello Stato obblighi ciascuno, come se gli fosse stato personalmente intimato.

Dato in Camera Apostolica questo dì 12 maggio 1846.

T. CARD. RIARIO SFORZA Camerlengo.

Angelo Maria Vannini commissario generale della R. C. A.

956898

Digitized by Google

Digitized by Google

LEGATORIA
R. MILIO
ia R. Fucini, 228
ROMA

Digitized by Google